

DCCVI.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
	PAG.		
<b>Congedi</b> . . . . .	39338	Senatore <b>MERLIN ANGELINA</b> Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1439) . . . . .	39345
<b>Disegni di legge:</b>		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	39345
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	39379	<b>TOZZI CONDIVI, Relatore</b> 39345, 39349, 39360	
(Deferimento a Commissione) . . . . .	39379	<b>MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</b> . . . . .	39347
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	39338	39349, 39357, 39358, 39360	
<b>Proposte di legge:</b>		<b>LA SPADA</b> . . . . .	39350
(Annunzio) . . . . .	39338	<b>DEGLI OCCHI</b> . 39350, 39352, 39355, 39359	
(Deferimento a Commissione) . . . . .	39344	<b>SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la giustizia</b> . . . . .	39352, 39358, 39359
<b>Proposte di legge (Svolgimento)</b>		<b>MACRELLI</b> . . . . .	39353, 39360
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	39338	<b>RUBINO</b> . . . . .	39354, 39358, 39360
<b>CONCETTI</b> . . . . .	39339	<b>CARONIA</b> . . . . .	39355
<b>SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per l'interno</b> . . . . .	39340	<b>DE MARIA</b> . . . . .	39356
<b>GORINI</b> . . . . .	39340	<b>CHIAROLANZA</b> . . . . .	39361
<b>AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro</b> . . . . .	39342, 39343	<b>LOMBARDI RICCARDO</b> . . . . .	39364
<b>CAPPUGI</b> . . . . .	39342	<b>CUCCO</b> . . . . .	39365
<b>Proposte di legge (Seguito e fine della discussione):</b>		<b>CONCI ELISABETTA</b> . . . . .	39367
Senatori <b>PETTI</b> e <b>AGOSTINO</b> : Modificazioni dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (3242) . . . . .	39343	<b>FILOSA</b> . . . . .	39367
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	39343	<b>Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):</b>	
<b>SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la giustizia</b> . . . . .	39343	<b>ALDISIO</b> ed altri. Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale (2406); <b>LI CAUSI</b> ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale. (2810) . . . . .	39368
<b>CAPALOZZA, Relatore</b> . . . . .	39344	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	39368
		<b>LUCIFREDI</b> . . . . .	39368
		<b>CARONIA</b> . . . . .	39375
		<b>Corte costituzionale (Trasmissione di sentenza)</b> . . . . .	39338

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

	PAG.
<b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	39379
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> ( <i>Rinvio dello svolgimento</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	39343
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	39343, 39368
<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	39338

**La seduta comincia alle 10.**

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 gennaio 1958.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Franceschini Francesco e Marzotto.

(I congedi sono concessi).

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti, approvati da quella VI Commissione:

« Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958 » (3461);

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio » (3462).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

TITOMANLIO VITTORIA e VALANDRO GIGLIOLA: « Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare » (3463);

RIVA: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (3464);

NEGRARI ed altri: « Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (3465);

NEGRARI ed altri: « Regolamentazione e disciplina del Tiro a segno nazionale e costituzione della Federazione italiana del tiro a segno » (3466);

TAROZZI ed altri: « Costituzione dei comitati provinciali di assistenza ai minorati civili » (3467).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede delle altre, che importano onere finanziario sarà fissata in seguito la data di svolgimento

**Trasmissione di sentenza della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il Presidente della Corte costituzionale con lettera del 27 gennaio 1958 ha trasmesso copia della sentenza depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 13 aprile 1957, contenente: « Norme per l'applicazione nel territorio della regione siciliana della legge statale 6 agosto 1953, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Svolgimento di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Concetti, De' Cocci, Filomena Delli Castelli e Sammartino:

« Ricostituzione della provincia di Fermo » (2940).

L'onorevole Concetti ha facoltà di svolgerla.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

CONCETTI. Nella relazione che accompagna la proposta di legge credo siano spiegate, se non ampiamente, certo sufficientemente, le ragioni che stanno a fondamento della richiesta. Sono ragioni di varia natura, che tengono conto delle caratteristiche geografiche, delle caratteristiche etniche, delle strutture economiche, insomma di tutte quelle particolarità e necessità per cui la marca fermana si distingue veramente dalla marca ascolana.

Nella relazione si sottolinea in particolar modo un motivo che dovrebbe essere profondamente meditato dagli onorevoli colleghi, anche per altri fini, dato che non è limitato alla mia sola provincia. È esso relativo alla fisionomia provinciale a seguito della sopravvenienza della Cassa per il mezzogiorno. La provincia di Ascoli Piceno si è vista nettamente discriminata in due settori, uno dei quali beneficia delle provvidenze della Cassa, mentre l'altro ne è escluso. Ed il settore che non gode di quelle provvidenze è proprio la marca fermana, fatalmente destinata a distinguersi in avvenire sempre maggiormente come zona depressa dell'Italia centrale.

Forse, ed è anche con questo fine specifico che ci siamo determinati alla presentazione della proposta di legge, un nuovo assetto potrà essere dato alla marca fermana se restaurata a provincia. Infatti, e per le funzioni e per le attribuzioni proprie della provincia, e per il sano decentramento amministrativo, ognor più in divenire, verranno messi a disposizione di Fermo solidi strumenti di rinascita, che ben si armonizzeranno con quelli più generali e validi in campo nazionale. Certo, non dobbiamo e non possiamo trascurare una vasta zona interessante 44 comuni delle Marche.

Per tutti questi motivi riteniamo che conveniente ed opportunissima sia la ricostituzione della provincia di Fermo.

In via di massima, ritengo che le ragioni di varia natura che sono state indicate nella relazione non abbiano assolutamente bisogno in questo momento di più dettagliata illustrazione.

Ed avrei terminato questa breve spiegazione e delucidazione, ove non mi corresse il dovere di sottolineare un particolare aspetto, dato soprattutto dalla contingenza in cui avviene lo svolgimento di questa proposta di legge. Essa è del 5 giugno 1957 ed è venuta in seguito ad un lungo periodo di stasi, quando ancora il Parlamento italiano non aveva affrontato convenientemente il problema costituzionale del decentramento amministra-

tivo e non aveva in particolare affrontato il problema della legittimità costituzionale della creazione di nuove province.

È il caso di sottolineare anzitutto, onorevoli colleghi, che noi non ci troviamo in questo caso di fronte ad una costituzione di nuova provincia, ma ad una ricostituzione di provincia, in quanto, se pure con diversa denominazione, la provincia di Fermo già esistette sino al 1860. È veramente una particolarità questa che va sottolineata e tenuta presente dal Parlamento italiano.

Dicevo, dunque, dell'occasione, del momento cioè in cui avviene lo svolgimento di questa proposta di legge, ben diverso da quello della presentazione. Fino a quella data la materia in esame era fortemente dibattuta. Nella parte iniziale della proposta di legge io ho succintamente indicato alcuni dei motivi di contrasto; ho fatto riferimento all'articolo 133 della Costituzione assunto *hinc et inde* per sostenere o respingere la tesi della legittimità costituzionale della creazione di nuove province, a seguito del nuovo assetto costituzionale. Era dunque un problema su cui divergenti erano le opinioni. Ma fu allora che, di fronte alle proposte di creazione delle province di Oristano e di Isernia, la Camera l'ha affrontato e risolto, ritenendo legittima, ove ne ricorra il merito, la costituzione di nuove province. Alla soluzione di legittimità costituzionale si accompagnò il favorevole indirizzo politico del Parlamento e del Governo.

Senonché è trascorso qualche tempo dalla approvazione di quelle proposte da parte della Camera e credo che questo periodo di tempo non abbia giovato alla chiarezza della impostazione della linea indicata dalla Camera e approvata e sostenuta dal Governo. È accaduto infatti, non so se per ricorrenza di motivi certi o per sottintesi, che si è delineata una differenza tra l'impostazione e la linea politica adottate dal Governo Segni, rispetto a quelle seguite dall'attuale Governo.

Questa differenza è evidenziata da una stasi ingiustificata delle due proposte di legge per le province di Oristano e di Isernia dinanzi all'altro ramo del Parlamento e da affermazioni governative che hanno indicato, in occasione della discussione e dell'approvazione dei bilanci dello Stato, la preferenza del Governo per le cosiddette delegazioni provinciali, concepite antitetivamente alla creazione di nuove province. Qui, io non voglio assumere alcun criterio polemico né voglio assumere nemmeno che l'attuale Governo abbia definitivamente scelto una

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

strada diversa da quella del Governo Segni, noto però come non esista più quella chiarezza che si era determinata soprattutto in questo ramo del Parlamento a seguito dell'approvazione di quelle due proposte di legge.

Ond'è che, come prima considerazione, mi permetto di chiedere al Presidente della Camera se non ritenga di indicare al Governo, e, specificamente, al ministro per i rapporti tra Governo e Parlamento, se non convenga che egli accenti la propria attenzione su questo problema, agli effetti di eliminare ogni dubbio sulla certezza della linea politica da seguire in questa materia. Secondariamente, per trarne una conseguenza di natura pratica: esistono diverse proposte di legge, alcune delle quali svolte e altre, invece, che devono essere ancora illustrate. Non vorremmo, signor Presidente, che si desse luogo a questo: ad una specie di antologia, a quasi un « fior da fiore » per cui qualche proposta di legge vada avanti ed altre, invece, si insabbino.

Onde mi permetto di raccomandare a lei, signor Presidente, questa conclusione: voglia ella intervenire presso la Commissione interni (e vedo ora in aula il suo presidente che, come al solito, ne sono certo, con quello scrupolo che lo contraddistingue e con quel valore che lo caratterizza, vorrà esaminare benevolmente la proposta) e suggerire che tutte le varie proposte di legge relative alla costituzione di nuove province vengano contemporaneamente esaminate e contemporaneamente portate alla decisione della Camera. Sarebbe una gran brutta cosa, signor Presidente, se si dovesse ancora accreditare l'opinione che alcune proposte di legge per certe province (per esempio, Oristano) possano passare per motivi — mi si consenta — quasi indipendenti dal merito. Non vorrei che domani nascesse una qualsiasi provincia di Prato e dovesse essere trascurata una qualsiasi provincia di Fermo. Questo per la dignità del Parlamento più che per la dignità di chi vi parla e degli altri presentatori di questa proposta di legge per Fermo.

Ciò detto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, termino. Ho qui fra mano, consegnatomi stamani, un manifesto: è in nome di sua maestà il re Vittorio Emanuele II, e reca la data 6 dicembre 1860. Si comunica con esso il decreto per i riparti dei consiglieri provinciali per la provincia di Fermo. Dal 1860 ad oggi Fermo non è più provincia. Ci auguriamo vivamente, da fermati, che la democrazia italiana, nella rinata Repubblica democratica, sappia fare quanto seppe fare,

in nome di sua maestà il re Vittorio Emanuele II, l'Italia monarchica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Concetti

(*È approvata*).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Gorini e Giorgio Franceschini:

« Provvedimenti speciali per gli scavi e sistemazione della zona archeologica di Spina in comune di Comacchio » (3170)

L'onorevole Gorini ha facoltà di svolgerla.

GORINI. Questa proposta di legge tende, come si evince dalla relazione che la precede, a valorizzare il complesso archeologico di Spina, nei pressi di Comacchio, in seguito al ritrovamento della seconda necropoli, avvenuto col prosciugamento di valle Pega, e ad iniziare l'esplorazione dell'antica città, il cui ritrovamento ha avuto vasta risonanza, anche internazionale, nel campo della cultura e della scienza.

Sono state esplorate fin ad ora circa 2.500 tombe etrusche che vanno dal V al III secolo. Questo importante lavoro di esplorazione ha avuto inizio con la bonifica di valle Trebba, bonifica che avvenne in un periodo precedente l'ultima guerra. Dopo l'ultima guerra, e precisamente tre anni or sono, venne iniziata un'altra preziosa opera di bonifica e precisamente la bonifica di valle Pega, che si trova al di là della strada Ostellato-Comacchio, che divide valle Trebba da valle Pega. Durante queste bonifiche, con la esplorazione dei sepolcreti venuti alla luce, si è potuto raccogliere una infinità di preziosi oggetti antichi, monili, bronzi e soprattutto vasi attici a figure di color rosso e quindi di alto pregio. Il tutto è stato raccolto in una magnifica sede, e cioè nel palazzo rinascimentale di Ludovico il Moro, ridonato all'antico splendore dallo stato fatiscente in cui si trovava.

Però nella prefazione alla guida che si offre al visitatore per lo studio e per la visita del museo di Spina, si trovano queste frasi scritte dal professor Aurigemma che mi permetto rileggere: « Se possiamo indicare i limiti accertati del sepolcro di Spina, nulla è possibile dire del luogo dove sorgeva la città.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

La città dovrebbe trovarsi non troppo lungi dal sepolcro; e poiché non si sono rinvenute vestigi di abitato a settentrione del nastro stradale Ostellato-Comacchio, verrebbe fatto spontaneo di supporre tale abitato a mezzo, giorno di detta strada, nella regione che rimane anche oggidi laguna ».

Senonché, onorevoli colleghi, questa congettura non è più tale, ma è diventata realtà, perché proprio in occasione della bonifica idraulica di valle Pega, è affiorato uno spuntone di palafitta il quale non poteva essere che indizio dell'antica città di Spina. Però subito ci si è domandati: quegli avanzi appartenevano proprio ad un abitato coevo alla necropoli di Spina? E il miracolo della conferma avvenne perché, proprio in quello spuntone, fu ritrovato un manico nero di arcaica anfora imprigionato profondamente nel legno. Il quale manico nero di una arcaica anfora apparteneva precisamente al quarto secolo avanti Cristo. Non vi era più dubbio: si era di fronte alla scoperta di un indizio che dava la sicurezza che indubbiamente in quella località sorgeva l'antica città di Spina. Ma i ferraresi, di fronte a questo avvenimento di gran rilievo nel campo della cultura, non si son acquetati. Ecco l'ente pro Spina ed il professore Alfieri del museo sopraddetto tosto adoprarsi affinché fosse effettuato un rilievo fotografico della zona. Attraverso tale rilievo e mediante nitide diapositive colorate ricavate, studiosi e profani si sono trovati di fronte ad una realtà innegabile: l'antica città di Spina era stata ritrovata.

La stampa si è così espressa, con un brillante articolo di Franco Mondini a commento del rilievo fotografico: « Ecco la lunga striscia verde azzurra del « canal grande » di Spina: non è che erba di un punto di colore appena appena un poco più verde di quella circostante. E cresce più verde, perché il canale si è riempito nei secoli, con terra di riporto più fertile delle sabbie circostanti. Ecco le vie di Spina, verdi anch'esse, mentre le piante delle case appaiono rossicce, essendo costituite di sabbie quasi sterili. Ecco le ville, disegnate sulla terra come con riga e squadra; i loro muri, polverizzandosi, hanno riempito il terreno di qualche scoria minerale, e la vegetazione attualmente, a 2400 anni di distanza, cresce un poco più bruna ».

« L'occhio non crede a tanta precisione di contorni, a tanta regolarità, e l'animo si ritrae dalla sconcertante visione di questa città che non esiste se non per una tenuissima variazione di colore, soltanto perché l'erba che vi cresce sopra sprigiona una lunghezza

d'onda di qualche micron più corta o lunga della erba circostante. Eppure è così: il fantasma colorato di Spina è lì, chiaro e nitido sulla carta fotografica come sulla mappa di un cartografo. Il suo messaggio fatto di sfumature è stato raccolto dalle precise e sensibili macchine moderne: sarà la più sicura traccia per scoprire i suoi tesori ». Vi saranno questi tesori? Non lo sappiamo, ma è verosimile che ponendo mano agli scavi si potranno raggiungere preminenti finalità che interessano il campo dell'arte e della scienza non solo nell'Italia ma nel mondo; non potendosi escludere la eventualità che possano venire alla luce elementi che svelino il mistero della lingua etrusca, dato che Spina, essendo stata una comunità internazionale, indubbiamente, come ho notato nella relazione, doveva ricorrere ad una traduzione continua e corrente del greco e dell'etrusco.

Si sappia infine, onorevoli colleghi, che le soffitte del palazzo di Lodovico il Moro in Ferrara rigurgitano di suppellettili ed in specie di frammenti dei preziosi vasi attici reperiti nella necropoli di valle Pega che attendono di essere ricomposti, restaurati ed esposti al pubblico.

Febbrile ed appassionata è stata l'azione svolta dalle istituzioni ferraresi per la soluzione di questo complesso problema, però lo sforzo, specie di carattere finanziario, fin qui compiuto dagli enti cittadini, e fra questi sottolineo il benemerito ente pro Spina, non è ulteriormente sostenibile con efficacia se non con l'aiuto dello Stato, d'onde la necessità dell'approvazione di questa legge che prevede uno stanziamento di 75 milioni ripartito in sette esercizi finanziari a partire da quello in corso.

Le somme richieste sono assai contenute per ovvie ragioni di bilancio e quindi inadeguate a risolvere tutti gli aspetti del complesso problema, perché oltre agli escavi, al restauro degli oggetti ed alla loro esposizione al pubblico, alla quale avrebbe ben diritto di beneficiare la città di Comacchio, deve provvedersi altresì alla divulgazione scientifica del materiale archeologico oggi in gran parte pressoché inedito. Tanto che l'ente pro Spina, fin dal suo sorgere, aveva auspicato l'istituzione di un centro di studi pro Spina presso l'università di Ferrara. Tuttavia, dette somme potranno consentire almeno il raggiungimento di determinate finalità, premessa indispensabile per lo sviluppo di un'azione più vasta e complessa.

Ricordo alla Camera il grande interesse suscitato da tale problema nel convegno su

Spina e l'Etruria padana tenutosi nel settembre del 1957 nel castello degli Estensi, dedicato precipuamente allo studio del massimo emporio portuale protostorico dell'Italia, alla stregua dei fatti archeologici e storici italiani, al quale hanno preso parte esimi studiosi italiani, quali il professore Alfieri, il professore Devoto, il professore Barocelli, il professore Arias, ecc., nonché studiosi stranieri quali i professori Beazley, Brukner e molti altri. Concludo, pertanto, con l'invito alla Camera e al Governo di prendere in considerazione questa nostra proposta di legge, la cui applicazione determinerà un modesto, ma prezioso apporto alla cultura, all'arte, allo sviluppo del turismo a favore della provincia di Ferrara ed in ispecie della zona di Comacchio.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo riconosce che la proposta di legge si propone uno scopo quanto mai apprezzabile, e, pertanto, esprime parere favorevole alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Gorini-Giorgio Franceschini.

(È approvata).

La terza proposta di legge è quella degli onorevoli Cappugi, Zanibelli, Pavan, Sabatini e Colasanto:

« Eliminazione di talune sperequazioni retributive verificatesi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (3404).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. In seguito all'attuazione del conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, per effetto della entrata in vigore col 1° luglio 1956 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ebbe a verificarsi per alcuni gruppi di dipendenti, promossi anteriormente a tale data, lo strano effetto dell'attribuzione di una retribuzione (stipendio o paga) inferiore a quella che sarebbe spettata se la promozione non fosse stata conferita ovvero fosse avvenuta posteriormente alla stessa data del 1° luglio 1956.

Ciò venne determinato dal fatto che non risultò chiara la norma transitoria per il passaggio dal vecchio criterio dei cosiddetti « scatti di stipendio » a quello nuovo, adottato in applicazione della legge delega, che

prevede gli aumenti di stipendio biennali da attribuirsi in numero illimitato.

Con la legge 8 agosto 1957, n. 751, si provvide ad eliminare per alcune importanti categorie di personale la grave anomalia, ma non tutti i casi vennero contemplati, tanto che in entrambi i rami del Parlamento, in occasione dell'approvazione di tale legge, fu votato all'unanimità un ordine del giorno nel quale venne invitato il Governo ad elaborare sollecitamente un nuovo disegno di legge per l'emanazione delle norme necessarie per eliminare gli « altri casi di ingiustificata sperequazione » verificatisi, oltre a quelli contemplati nella legge 751, in sede di prima applicazione del decreto n. 19 del Presidente della Repubblica.

Tali casi riguardano ben quattro gruppi di dipendenti statali e cioè: 1°) i salariati di ruolo e non di ruolo transitati nella categoria impiegatizia, in virtù di provvedimenti legislativi particolari, trattandosi di personale adibito in modo permanente a mansioni di natura non salariale; 2°) i salariati non di ruolo passati nella categoria superiore, ovvero nominati permanenti; 3°) gli impiegati non di ruolo nominati in ruolo e quelli collocati nei ruoli transitori, ovvero da collocarsi nei ruoli aggiunti; 4°) il personale militare collocato nei posti degli impieghi civili ad esso riservati dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutti e quattro questi casi di sperequazione retributiva sussistenti dopo la entrata in vigore della più volte richiamata legge 751, che venne emanata proprio allo scopo di eliminarle, sono estremamente gravi.

Nella relazione scritta alla proposta di legge che mi onoro presentare, anche a nome di altri colleghi, vengono illustrate le ragioni che rendono urgente un provvedimento riparatore: qui ritengo sufficiente dire una parola, a titolo di esempio, in merito al caso dei disegnatori calcolatori, cartografi, fotogrammettisti e restitutori dell'Istituto geografico militare di Firenze. Si tratta di tecnici altamente qualificati e provetti i quali, proprio in considerazione delle delicatissime mansioni svolte, sono stati passati da salariati ad impiegati, parte nella terza categoria non di ruolo e parte nella categoria esecutiva (ex gruppo C) dei ruoli aggiunti, con l'incredibile, ma purtroppo realissima conseguenza di percepire dal primo luglio 1956 uno stipendio inferiore perfino di 16.000 lire mensili (1 più anziani) alla paga che avrebbero conseguita a partire dalla stessa data se fossero rimasti salariati.

Il numero delle persone che si sono venute a trovare in così grave, assurda, iniqua con-

dizione, è piccola, forse non più di trecento; mentre sono assai numerosi i dipendenti degli altri tre gruppi. Comunque, l'onere del provvedimento che si rende necessario sarà assai lieve, perché le differenze di stipendio o paga percepiti in meno dai dipendenti che appartengono agli altri tre gruppi sono assai piccole rispetto alla differenza in meno percepita dai dipendenti dell'Istituto geografico militare.

Poiché la proposta di legge, che abbiamo presentato in difetto dell'attesa iniziativa del Governo, mira unicamente a porre termine ad una sperequazione così evidentemente assurda, sono certo, onorevoli colleghi, che non esiterete ad approvarne la presa in considerazione. Ma poiché è altresì evidente che occorre non solo eliminare tale situazione, ma provvedervi prima della fine dell'attuale legislatura, prego l'onorevole Presidente di voler sottoporre alla vostra approvazione anche l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

#### Rinvio dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta, per accordo intervenuto tra interpellanti e interroganti e il Governo.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge dei senatori Petti e Agostino n. 3242.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Petti e Agostino: Modificazioni dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (3242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Petti e Agostino: Modificazioni dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Come la Camera ricorda, la proposta fu discussa nella seduta del 3 dicembre 1957: dopo la chiusura della discussione generale, l'esame dell'articolo unico fu rinviato a richiesta del Governo. L'articolo unico, identico nel testo del Senato e della Commissione, è del seguente tenore:

« È soppresso il n. 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono lieto di poter mantenere la promessa fatta in una seduta nella quale mi ero trovato con una serie di pareri in contrasto con la tesi sostenuta in quel momento dal Governo.

Credo di poter dire che si è trovato (mi pare d'accordo anche con i parlamentari dei vari gruppi politici, essendo questo un problema esclusivamente tecnico) un punto d'intesa. Si trattava di escludere la possibilità di rendere compatibile il trattamento della pensione, per così dire, eccezionale, con un qualsiasi trattamento di pensione che l'avvocato che va in quiescenza avesse già in godimento. Si è studiato a lungo una formula. Devo dire che la ricerca è stata piuttosto laboriosa; vi sono stati degli incontri, richiesti dal Ministero della giustizia, con il presidente della Cassa, sia sul piano generale, sia sul piano governativo, sia in rapporto con autorevoli rappresentanti del Senato.

A questo punto ritengo di poter accettare una formulazione di questo genere:

« Il numero 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: 2°) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per i quali sia previsto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale »

Questa formulazione può parere un po' strana, ma la si è proposta per escludere qualsiasi trattamento di natura esclusivamente « previdenziale », termine estremamente generico, che probabilmente consentirebbe o di porre nel nulla la prima parte di questo articolo o, quanto meno, di autorizzarne una applicazione indiscriminata che, come ebbi occasione di spiegare allorché questo problema venne in discussione dinanzi al Parlamento, metterebbe in serie difficoltà l'amministrazione della Cassa di previdenza degli avvocati.

Ebbi allora a far presente che, quando si tratta di un normale trattamento di quiescenza, esso ha una sua matrice, che ne giustifica giuridicamente e tecnicamente la corresponsione. Ma quando si tratta di una pensione eccezionale, che viene a pesare sul fondo globale comune, essa viene a danneggiare — indirettamente quando il peso è tollerabile, direttamente quando l'onere diventasse troppo gravoso — tutti coloro che hanno diritto ad avere la pensione della Cassa di previdenza degli avvocati.

Ricorrendo al termine « mutualistico-previdenziale » si è ritenuto di evitare questo contenuto generico e indiscriminato della precedente dizione e di prospettare un concetto diverso, cioè che l'assegno, di cui già godano coloro che chiedono il trattamento di pensione come ex avvocati, sia non soltanto genericamente previdenziale, ma abbia anche un contenuto specificatamente mutualistico.

In questo modo si è pensato di risolvere il problema senza pesare in maniera indiscriminata e quindi insostenibile sulla Cassa di previdenza per gli avvocati.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sul testo proposto dal Governo ?

**CAPALOZZA, Relatore.** Sono lieto che si sia potuto addiventare *de plano* alla risoluzione di questo problema, che aveva tenuto desta l'attenzione della Camera e che aveva suscitato qualche perplessità e qualche contrasto; perplessità che io stesso avevo esposto nella mia relazione orale, contrasto di cui si era fatto eco, allora, il rappresentante del Governo.

Nell'intervento che fu tenuto in sede di discussione generale dal collega onorevole Cavallari era stato preannunciato il seguente emendamento modificativo dell'articolo unico: « Il n. 2 del quarto comma dell'articolo 56

della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: “ 2°) che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, quella volontaria della previdenza sociale o qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale, ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza non di natura mutualistica e previdenziale ” ».

Siffatta formulazione era in funzione di un coordinamento, di un parallelismo con la norma ora vigente. Tuttavia, noi ci rendiamo conto perfettamente, e ne diamo atto all'onorevole sottosegretario per la giustizia, che, nella sostanza, l'emendamento, quale è stato da lui presentato, corrisponde a quello che era stato preannunciato dall'onorevole Cavallari.

Noi ci rendiamo conto, cioè, che con la formulazione governativa, del resto concordata, si dà soluzione al problema di cui si occupava la proposta dei senatori Petti e Agostini.

Con questi intendimenti e in questo spirito, la Commissione giustizia è favorevole al testo presentato dall'onorevole sottosegretario.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo:

« Il n. 2 del quarto comma dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« 2°) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Sospendo la seduta fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 16).

#### Deferimento a Commissioui.

**PRESIDENTE.** Comunico che la I Commissione (Interni), nella seduta del 22 corrente, prendendo in esame la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Sistemazione del personale dell'Ente nazionale industrie cinematografiche (E. N. I. C.) » (3083), ad essa deferita in sede refe-



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

rente, ha deliberato di chiedere l'assegnazione della proposta stessa in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La stessa Commissione (Interni), chiamata ad esprimere parere sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Franceschini Francesco: « Revisione della carriera di ragioneria dei provveditorati agli studi » (776), attualmente deferita alla VI Commissione (Istruzione), in sede legislativa, con il parere oltre che della I anche della IV Commissione, ha deliberato, all'unanimità, nella seduta del 22 corrente, di chiedere che la detta proposta di legge le sia deferita in sede primaria.

Ho, pertanto, disposto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il provvedimento sia deferito alle Commissioni riunite I (Interni) e IV (Istruzione), in sede legislativa, con il parere della IV Commissione.

Comunico, infine, che la XI Commissione permanente (Lavoro), nella seduta del 22 corrente, prendendo in esame la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Emanuele ed altri: « Disposizioni per la previdenza e assistenza sociale delle ostetriche » (2901), ad essa deferita in sede referente, ha deliberato di chiedere l'assegnazione della proposta stessa in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge del senatore Merlin Angelina: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1439).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Merlin Angelina: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo deciso di non prendere la parola, onde agevolare l'approvazione della proposta in oggetto. Poiché la conclusione della discussione è stata rinviata ad oggi, mi limiterò a dire poche parole.

Questo mio proposito non nasce da una valutazione non consona all'importanza del provvedimento, anzi, è motivato proprio dalla sua importanza. Si tratta, infatti, di una legge che viene a incidere su un'istituzione che deve essere assolutamente abolita.

La Camera ed il Senato in questi dieci anni hanno profondamente studiato, vorrei dire hanno delicatamente studiato, questo problema così interessante. Le discussioni che si sono svolte al Senato e nella nostra Commissione, nella passata legislatura ed in quella attuale, sono tali da giustificare la decisa presa di posizione da parte del Parlamento in favore di questa proposta di legge che la senatrice Merlin ha generosamente e calorosamente portato innanzi. Le opposizioni, che anche durante questa discussione si sono avute in questa Camera, sono state molto inferiori alle manifestazioni della maggioranza della Camera stessa.

Coloro che hanno preso la parola hanno dichiarato di essere favorevoli alla proposta di legge, e se anche i motivi profondi di questa decisione possono essere diversi e disparati, hanno portato ugualmente ad una sola richiesta: che la proposta di legge Merlin sia approvata, perché questa approvazione significa il rispetto della Costituzione ed il rispetto della dignità della persona umana.

Questi dieci anni non sono passati inutilmente, hanno dato anche a noi la possibilità di esaminare gli effetti di analoghe leggi approvate in altri Stati. La Francia, una nazione latina, come è stato ricordato da un collega che ha parlato contro questo provvedimento, approvò in un primo tempo la soppressione delle case chiuse. Dopo cinque anni vi è stata una proposta di abolizione della legge, cioè il ripristino delle case chiuse. Ebbene, noi abbiamo potuto constatare con soddisfazione che soltanto un deputato della Assemblea francese ha votato in favore dell'abolizione di questa legge, cioè per il ripristino delle case chiuse; vale a dire che, dopo cinque anni di esperienza, la Francia ha riconosciuto la validità dell'esperienza stessa, la bontà della legge.

In questo periodo abbiamo avuto anche l'ammissione dell'Italia all'O. N. U., e quindi la necessità che l'Italia si adegui a quei trattati che sono stati firmati dal Governo e ratificati dal Parlamento e che dichiarano che tutte le nazioni che danno la loro adesione alle Nazioni unite devono abolire la regolamentazione della prostituzione nell'ambito dello Stato.

Pertanto abbiamo avuto delle esperienze che suffragano e confermano la nostra deci-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

sione ed il nostro parere favorevole all'approvazione della proposta di legge Merlin.

Coloro che hanno parlato contro il provvedimento siedono sui banchi della destra: sono coloro che hanno accettato la Costituzione, ma non ne hanno compreso, né hanno aderito allo spirito della Carta costituzionale.

L'onorevole Rubino ha detto che ragioni di carattere igienico e sanitario scongiurerebbero l'approvazione della proposta di legge. Queste ragioni sono state discusse profondamente in questi dieci anni. L'onorevole Calabrò ha invocato la sicurezza, la salvezza, il rispetto della razza. Dinanzi a questa sua invocazione il relatore non sa che cosa rispondere: non sa come si dovrebbe rispondere a chi ancora invoca una dignità della razza di fronte ad una dignità della persona umana, dell'uomo che ha diritti infinitamente superiori a quelli dell'animale. Di razza, infatti, si può parlare per l'animale, non per l'uomo, non per la persona umana.

Dinanzi a questa situazione restano soltanto le perplessità affacciate dall'onorevole Macrelli. Su questo punto vorrei dire alcune parole precise per cercare di rasserenare l'onorevole Macrelli e tutti i colleghi che hanno avanzato le stesse obiezioni. Devo ricordare che il senatore Angelina Merlin nella sua proposta aveva aggiunto un titolo per le disposizioni igienico-sanitarie. Si discusse profondamente al Senato, vi fu un contrasto tra la Commissione interni e la XI Commissione (Igiene e sanità); il senatore Monaldi propose lo stralcio dal provvedimento Merlin di tutta la parte igienico-sanitaria, per poter dare ad essa una regolamentazione organica con disposizioni complete e proposte di legge a parte. Le due proposte di legge furono trasmesse alla Camera durante la prima legislatura e poi decaddero per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento. Che cosa accadde? Che il senatore Angelina Merlin ripresentò al Senato la proposta di legge per l'abolizione delle case chiuse nel testo già approvato dal Senato. Il Governo, invece, presentò alla Camera un disegno di legge sull'ordinamento igienico-sanitario, provvedimento che fu assegnato alla I Commissione. La stessa Commissione si trovò contemporaneamente a discutere la proposta di legge Merlin approvata al Senato ed il disegno di legge presentato dal Governo. Proprio per questa ragione, per evitare cioè che l'abolizione delle case chiuse potesse portare conseguenze senza che esistesse uno strumento legislativo che servisse a sanare gli eventuali dolorosi effetti di questo provvedimento, la I Commissione

decise di discutere prima le norme igienico-sanitarie, cioè il disegno di legge concernente tali norme, e di approvarle, e successivamente di discutere la proposta di legge Merlin. La nostra Commissione ritenne che era opportuno fare questo perché si trovava in sede di primo esame del disegno di legge governativo, il quale doveva poi passare all'esame ed all'approvazione del Senato; mentre, per quanto riguardava la proposta Merlin, si trovava in sede di secondo esame. Se si approvavano contemporaneamente il disegno di legge e la proposta Merlin, quest'ultima sarebbe diventata legge, mentre il disegno di legge sarebbe dovuto essere sottoposto ancora all'esame del Senato.

Questo ragionamento non è inventato da me, ma è consacrato negli atti parlamentari.

Allora è accaduto che, trasmesso al Senato il disegno di legge sulle norme igienico-sanitarie, esso è stato approvato e la I Commissione della Camera, che in sede legislativa stava approvando la proposta Merlin, si è trovata invece bloccata dal prescritto numero di deputati il quale chiese, a norma del regolamento, la rimessione in aula. Perciò dall'aprile 1956, invece di divenire legge, tale proposta è stata portata all'Assemblea con relazione scritta.

Nel mentre il Senato ha approvato la legge concernente norme igienico-sanitarie. Nell'articolo 15 della proposta di legge Merlin (che leggo testualmente, perché su di esso alcuni colleghi hanno manifestato delle perplessità) è stabilito: « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, e comunque con essa incompatibili, sono abrogate ». Alcuni sostengono che così si abrogerebbe la legge studiata e promulgata proprio per integrare la proposta Merlin!... Evidentemente, non può essere incompatibile con la proposta Merlin quella legge che aveva quel primo scopo. La legge 25 luglio 1956 non si occupa nemmeno delle case chiuse: le presuppone già abolite. Ecco perché non se ne parla, mentre nel testo unico delle leggi di sanità si menziona la regolamentazione delle case chiuse. Come si può sostenere oggi che questo articolo 15 sia in contrasto con le norme approvate per integrare proprio la proposta Merlin, per venire incontro alle sue conseguenze?

Pertanto, mi sembra che la preoccupazione dell'onorevole Macrelli sia giusta, ma non suffragata dalla realtà dell'iter parlamentare e della solennità degli atti parlamentari che non possono essere smentiti.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

In ogni modo, il relatore, per evitare qualsiasi contestazione, propone alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati, nell'atto di approvare la proposta di legge sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione, conferma che l'articolo 15 della proposta stessa non investe menomamente la legge 25 luglio 1956, che venne approvata allo scopo di regolamentare tutta la materia a seguito della soppressione delle case chiuse ».

Quest'ordine del giorno mi pare che possa definire perfettamente la situazione, e, votato alla fine dell'esame della proposta di legge, evitare quella possibilità di equivoci che nasce soltanto da una interpretazione della legge che non può essere ammessa — come credo aver dimostrato — in base agli atti parlamentari che descrivono con completa chiarezza la situazione stessa.

FORMICHELLA. Un ordine del giorno può forse modificare una legge?

SAMPIETRO UMBERTO. Non la modifica, ma la chiarisce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è mio compito illustrarvi i motivi sociali, morali, costituzionali e internazionali che rendono improrogabile per il Parlamento di una nazione civile e democratica, ove il culto della dignità e della libertà della persona umana non sia una vana espressione, l'approvazione della proposta di legge sottoposta oggi all'esame della Camera.

L'amministrazione sanitaria è per altro favorevole all'approvazione — non sembri un paradosso — anche ai fini della profilassi e della lotta contro le malattie veneree. Questo ho voluto dire per sgombrare il campo dalle perplessità che potranno suscitare mie particolari osservazioni.

È stato ripetuto da qualche oratore intervenuto in questa discussione contro l'approvazione della proposta di legge (per la verità, senza molto calore) che nell'ultimo decennio vi sia stato un incremento della lue: il che è vero, ma ciò sta a dimostrare proprio il contrario di quanto si voleva affermare. Se la regolamentazione della prostituzione non ha validamente dato alcun frutto, pur attraverso l'immenso progresso terapeutico, bisogna trarne appunto la conseguenza inversa: la regolamentazione deve essere soppressa.

RUBINO. Questo è un ragionamento assurdo!

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevole Rubino, la profilassi deve innanzitutto essere effettuata attraverso un'approfondita educazione igienico-sanitaria della collettività, una vulgarizzazione dell'indispensabile igiene sociale e soprattutto, onorevole Rubino, con il superare il convincimento che le malattie veneree siano delle malattie innominabili o vergognose, mentre esse non sono e non debbono essere considerate che delle malattie infettive contagiose come tutte le altre.

RUBINO. La sifilide è ereditaria. Essa lascia delle stimate nelle successive generazioni. Il che è ben diverso da tutte le altre malattie.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ciò la regolamentazione non ha combattuto, non impedendo l'aumento costante dell'ultimo decennio, perché tutta la tecnica dei prelievi e dei controlli deve essere aggiornata al progresso scientifico. Noi non possiamo combattere l'ereditarietà, ma dobbiamo combattere il diffondersi delle malattie veneree. L'amministrazione ritiene suo dovere, per raggiungere questo fine, di considerare sullo stesso piano i cittadini di qualsiasi sesso e condizione sociale ma anche con qualsiasi certificato penale. Tutti eguali nei confronti della salute pubblica, suprema legge della Repubblica. Solo in tal modo si possono creare le premesse per una completa ed efficace lotta contro le malattie veneree. Ed infatti, come ha già illustrato l'onorevole relatore, fu proprio per raggiungere questo fine che l'amministrazione sanitaria, in previsione della certa approvazione della proposta di legge Merlin, si affrettò a presentare il disegno di legge sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree, che, dopo ampia discussione, perfezionato anche dai costruttivi interventi di autorevoli colleghi, fu approvato dalla Camera nella seduta del 23 marzo 1956. Riesaminato dal Senato, sia pure con modifiche formali, tornò alla Camera, ove ebbe la definitiva approvazione l'11 luglio dello stesso anno, divenendo poi legge dello Stato con la firma del Capo dello Stato e con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 agosto 1956.

L'amministrazione sanitaria non si nasconde i problemi che saranno sollevati dall'approvazione della proposta di legge in discussione. Questi problemi interessano diversi aspetti della profilassi e della lotta contro

le malattie veneree. Saranno problemi di regolamentazione della legge testè ricordata, saranno problemi di organizzazione dei servizi, potranno essere problemi da affrontare sul piano legislativo.

L'amministrazione sanitaria, entro i sei mesi previsti dalla legge, provvederà alla emissione del ricordato regolamento, che, per altro, è già in stato di avanzata formulazione, e provvederà altresì con immediatezza a sottoporre all'approvazione del Parlamento ogni altra disposizione che gli sviluppi successivi alla soppressione della regolamentazione potranno consigliare. Ma oggi l'amministrazione sanitaria ha il dovere di sottoporre all'Assemblea le due strade che si aprono davanti a noi.

Nella proposta di legge, agli articoli 5, 7 e 15 vi sono degli incisi i quali, malgrado quanto il relatore ed io abbiamo detto, potrebbero turbare i necessari controlli igienico-sanitari. Il relatore ha già dato la sua interpretazione, che personalmente potrei anche condividere, quella cioè che la legge la quale modifica le norme per la lotta contro le malattie veneree è stata approvata prima di quella odierna soltanto per un incidente, vorrei dire, di procedura parlamentare. Il che potrebbe quietare le nostre preoccupazioni.

Desidero tuttavia sottoporre alla Camera delle osservazioni, senza per altro influire sulle decisioni che si vorranno adottare. A mio avviso, per quanto riguarda il controllo e la profilassi contro le malattie veneree, per porre, come ho già detto, sullo stesso piano tutti i cittadini di entrambi i sessi con qualsiasi moralità, basterebbe sopprimere il terzo comma dell'articolo 5, dove esattamente la legge recita:

« Le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria ».

Successivamente all'articolo 7, dove si legge: « Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa », dovremmo sopprimere le parole « le autorità sanitarie », in modo che queste abbiano la possibilità di svolgere la lotta contro le malattie veneree con quella stessa libertà ad esse riconosciuta, dal testo unico delle leggi sanitarie, per tutte le altre malattie infettive.

Per quanto riguarda invece l'articolo 15, laddove è detto: « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili sono abrogate », basterebbe

aggiungere, dopo la parola « incompatibili », le parole: « escluse quelle sanitarie », perché noi siamo d'accordo sulla soppressione di tutte le norme che siano in contrasto con le norme di pubblica sicurezza contenute nella proposta di legge, ma dobbiamo sancire il principio che di fronte all'igiene pubblica tutti i cittadini sono uguali.

Se invece l'Assemblea, nella sua volontà legislativa, ritiene di accogliere l'ordine del giorno presentato dal relatore, superando così queste nostre perplessità, io, che non sono un giurista, ma solo amico intimo di molti degli eminenti giuristi che siedono qui intorno a me, non ho difficoltà ad affrontare tutti i problemi del domani, sia sul piano profilattico, sia sotto il profilo generale della lotta contro la diffusione delle malattie infettive, sia sotto quello particolare della lotta contro le malattie veneree, purché abbia in questa sede il conforto della interpretazione autentica della Camera per quanto riguarda l'articolo 15 della presente legge, la cui portata deve intendersi per altro limitata alle disposizioni di pubblica sicurezza, non già in alcun modo estesa anche a quelle sanitarie, specie a quelle dettate in particolare dalla molte volte ricordata riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree, preparata ed approvata — scusatemi se lo ripeto ancora una volta — proprio in funzione dell'approvazione odierna dell'abolizione della regolamentazione della prostituzione. Sarebbe veramente deplorabile se, tradendo lo spirito della legge, le norme profilattiche sancite nel testo unico delle leggi sanitarie e nella legge 15 luglio 1956 fossero applicabili a tutti i cittadini degni e meritevoli di tal nome e non anche a quelli che, dimentichi della dignità umana, prostituiscono il proprio corpo.

D'altra parte, a mio avviso, oltre che immorale, il trattamento diverso sarebbe anche incostituzionale, in quanto proprio la Costituzione, nel riconoscere il diritto alla salute d'ogni cittadino, ne impone implicitamente la tutela agli organi dello Stato per impedire che l'abuso della libertà di alcuni procuri il danno della collettività.

Con questa precisazione, ringrazio il relatore onorevole Tozzi Condivi per il notevole apporto dato alla discussione con le sue argomentazioni politico-sociali; i colleghi De Maria, per i suoi nobili e illuminati accenti, Berardi per la sua logica e umana impostazione sociale; le onorevoli Gisella Floreanini e Gigliola Valandro per la loro suadente femminilità che, sia pure partendo da diversi punti di vista, ha richiamato tutti al rispetto

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

della persona umana. Ringrazio anche l'onorevole Macrelli per gli interrogativi cui credo di aver dato una risposta, nonché per le sue affettuose e gentili parole.

Ringrazio gli onorevoli Rubino e Calabrò che hanno sollevato obiezioni e previsto situazioni future che noi crediamo non potranno mai realizzarsi per il senso di responsabilità d'ogni cittadino, per la comprensione della collettività, per il costante progresso terapeutico, per la continua marcia ascensionale dell'educazione sanitaria delle popolazioni e per la vigile, attenta cura che l'amministrazione sanitaria porrà nel seguire gli sviluppi della situazione.

E ringrazio inoltre, fatemelo dire, in modo particolare l'illustre collega Caronia per il dotto e magistrale intervento che tranquillizza il nostro senso di responsabilità.

È con queste considerazioni che mi onoro di chiedere alla Camera il passaggio all'esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Avverto che l'onorevole La Spada ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerati i gravi inconvenienti che potrebbero derivare alla salute pubblica con l'abolizione della regolamentazione della prostituzione,

invita il Governo

a predisporre un nuovo provvedimento legislativo, essendo inadeguate le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla profilassi delle malattie veneree ».

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Sono contrario all'ordine del giorno La Spada, in quanto le disposizioni igienico-sanitarie della legge 25 luglio 1956, n. 837, sono state votate proprio in vista dell'approvazione della proposta di legge Merlin.

Quanto alla possibilità di giungere a modificazioni ulteriori agli effetti di un sempre più agevole e regolare ordinamento della profilassi, noi possiamo essere eventualmente contrari ad altre disposizioni di legge che potranno venire in discussione successivamente. Ma, per quanto riguarda questa proposta di legge, noi ci siamo dovuti esclusivamente attenere alle esplicite norme della Costituzione, e precisamente all'articolo 13 il quale vieta che l'autorità di pubblica sicurezza possa prendere una persona umana e

bollarla con un marchio di infamia e possa, con il pretesto del marchio di infamia, esercitare nei confronti di questa persona tutte le rappresaglie che ritenga opportune.

Quindi, per la tutela della persona umana e per il rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, noi non abbiamo potuto accettare, dopo lunghissima discussione, che un cittadino possa essere condotto in questura ed essere obbligatoriamente sottoposto a visita medica. Questa possibilità di sottoporre una persona a visita medica l'abbiamo lasciata all'autorità del medico provinciale, il quale, nel caso accertato di pericolo, ha il diritto di chiedere che una determinata persona venga dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario sottoposta a visita medica per la constatazione se sia malata o meno; e soltanto nel caso di non ottemperanza a questo invito, si potrà ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza e quell'individuo potrà essere fermato e costretto a quell'esame ed alle necessarie cure.

Ciò perché, ripeto, il rispetto della persona umana non potesse, in pratica, contrastare con il diritto delle persone di essere tutelate nella propria salute. La legge 25 luglio 1956 è stata predisposta appunto a questo scopo. Se durante l'applicazione della legge citata, in seguito all'abolizione delle case chiuse, dovessero sorgere eventuali discrepanze o anomalie, sarà dovere del Parlamento riprendere in esame questa disposizione.

In questo momento non abbiamo elementi per poter affermare che la Camera, che ha approvato la legge nel 1956, abbia errato. Abbiamo soltanto una dolorosa constatazione da fare: cioè che oggi, a distanza di due giorni, troviamo maggiormente organizzate le forze per cercare di impedire l'approvazione di questo provvedimento. Pertanto, il relatore invita la Camera a non approvare l'ordine del giorno La Spada.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno La Spada?

**MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.** Il Governo è contrario per i motivi esposti dal relatore ed anche perché, avendo la Camera approvato la legge 25 luglio 1956 e non essendosi finora verificati fatti nuovi, ritiene quelle norme adeguate, pur riservandosi in avvenire di provvedere secondo le necessità e le contingenze.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Spada, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

LA SPADA. Sì, signor Presidente, se non altro per la storia parlamentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno La Spada non accettato dal Governo

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

SAMPIETRO, Segretario, legge:

È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2

SAMPIETRO, Segretario, legge:

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SAMPIETRO, Segretario, legge:

«Le disposizioni contenute negli articoli 531 e 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del Codice penale:

1°) chiunque, trascorso il termine indicato nell'articolo 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2°) chiunque, avendo la proprietà o la amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3°) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenti, o qualunque locale aperto al

pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4°) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione,

5°) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6°) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comune in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7°) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8°) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3°) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4°) e 5°), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi sono astenuto dall'intervenire (era naturale che così mi comportassi in relazione a quella che rivendico tuttora come una tradizione morale) per quanto riguardava la legge negli articoli 1 e 2 che sono stati testè approvati dalla Camera, ma devo richiamare la Camera alla gravità di quello che in punto di sanzione penale viene disposto con gli articoli 3 e successivi. Noi siamo di fronte nientemeno che alla modificazione del codice penale con paurosi aggravamenti di pene, perché dobbiamo considerare quello che potrà avvenire al di là di quelle che sono le considerazioni morali delle quali voi siete stati così nobilmente sollecitati. Ci troviamo di fronte al disposto dell'articolo 3 che dice: «Le disposizioni contenute negli articoli 531 e 536 del codice

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

penale sono sostituite dalle seguenti ». Quindi ci si deve riferire alle pene, non più al principio che è stato testè affermato dalla Camera.

L'articolo 531, che naturalmente può e deve essere applicato in relazione all'articolo 1 testè approvato, così recita: « Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila ».

Ebbene, quando delle pene partono dal minimo di un anno e si esasperano nel massimo di cinque anni, con l'aggiunta della multa da lire tremila a lire diecimila, tali pene non si possono definire incuranti al delitto e tanto meno contrastano il principio affermato dalla Camera, con l'articolo 1 che la Camera ha già votato. È da domandarsi se la sostituzione del *quantum* della sanzione risponda a criteri paralleli nei confronti di altre sanzioni o piuttosto non ferisca la equità.

Noi ci troviamo in questo pomeriggio, in questo rotolito di adesioni e di confuse avversioni, a votare nientemeno che questa modificazione di pena: « È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire quattro milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale ... ».

Vi è poi una serie di casi che, se invece di esprimersi in numeri, si esprimessero in lettere dell'alfabeto, tutto l'alfabeto italiano verrebbe esaurito.

Ci troviamo nientemeno di fronte a dei minimi che escludono, ad esempio, la possibilità della sospensione condizionale della pena raggiungendo dei massimi esasperati. L'articolo 531 prevede già la reclusione da uno a 5 anni, il che significa che il magistrato può anche irrogare 1 5 anni, ma se poi si porta il minimo a due anni ed il massimo a 6, francamente le cose diventano preoccupanti. Infatti è soprattutto il minimo che rappresenta un preoccupante, aberrante incremento di pena.

Devo richiamare la Camera a considerare la gravità di siffatte sanzioni, tanto più che la serie delle ipotesi è improntata ad una genericità allarmante. È vero, onorevoli colleghi, *motus in fine velocior*; ma noi stiamo predisponendo, in questo scorcio di legislatura, una norma veramente pericolosa. Noi condanniamo l'eccesso di velocità in materia di circolazione, ma nella approvazione di questa legge stiamo peccando noi di eccesso di velocità.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Al Senato questa legge è stata approvata 5 anni fa.

DEGLI OCCHI. Questo è un argomento che prova la fondatezza del mio asserto. Infatti, se abbiamo fatto giacere questa legge per 5 anni, è evidente che ci sentivamo preoccupati. D'altra parte, non è possibile pensare di riguadagnare oggi il tempo perduto e votare alla leggera così gravi norme. La Costituzione, alla quale ci si richiama così spesso e che mi auguro sia nel profondo del cuore di tutti, oltre che sulle labbra, di quanti ne fanno dissipazione, parla delle libertà personali le quali sono evidentemente interessate anche in materia di quantità di pena.

Ripeto che, anche ammesso che l'intemperate costume possa essere rafforzato da una legge (per me esso nasce dalla coscienza morale del paese), l'articolo 536 prevede già, con pena severa, il caso di chi costringe alla prostituzione. Ci sono incrementi di pena che, proprio per i loro eccessi, la isteriliscono. Voi non comprendete, forse, che si creerà una situazione per la quale le evasioni saranno rese necessarie, con umiliazione per il giudice, che dovrà in qualche modo trovare una scappatoia per evitare che si applichino sanzioni eccessive?

Anche in questo caso, ho salvato la mia coscienza. Nessuno potrà pensare che non senta l'altissimo dovere di un degno costume morale. Ma, a questa Camera e soprattutto a quella parte della maggioranza che deriva le sue regole da precetti religiosi, devo far presente che nelle sue parole non tace (mi si permetta il bisticcio) l'invito e l'invocazione al dovere morale; è la trepidazione profonda che mi fa ricordare il monito che vorrebbe allontanarli *a negotio perambulante in tenebris*. Le pene che si propongono vengono raddoppiate rispetto a quelle (non si dispiacciono gli amici che siedono alla mia sinistra e che sono dell'estrema destra) che sono state sempre rimproverate ad un governo dittatoriale.

Rivendico la mia libertà e dichiaro che, di fronte agli articoli 3 e seguenti, rivedrò quello che è il mio dovere in cospetto al tutto della legge. Di fronte ad una legge, sia pur nobilmente ispirata, ma che si tradurrà forse in conseguenze non fauste, abbiamo il dovere di meditare molto. Qui evidentemente si crede che le sanzioni penali siano indifferenti allo spirito informatore. Il *quantum* della pena inerisce a quella che è la giustizia della norma. Certo mi duole e mi rimprovero di non aver presentato tempestivamente degli emendamenti, ma nella condizione attuale, il subire la servitù di più gravi errori non mi pare necessario. Ho sentito

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

testé parlare della Costituzione per lontani riferimenti. Ebbene, la proporzionalità delle pene può essa pure riferirsi alla Costituzione. Io mi permetto di denunciare, sia pure senza speranza di successo, questa abitudine all'inflazione della pena.

Le pene della dittatura si ispiravano, comunque, a principî, a mio avviso errati ma apertamente proclamati; le esasperazioni di oggi fanno il *karaliri* di una impostazione di moderazione che è propria della libertà.

VISCHIA. Non esageriamo!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Riconosco, naturalmente, la più larga e completa buona fede all'onorevole Degli Occhi. Ogni qualvolta abbiamo discusso in Commissione o in aula su emendamenti inerenti al codice penale, chiunque abbia esperienza di avvocato o di magistrato ha avvertito una immediata preoccupazione per quanto riguarda gli aumenti di pena che toccano tanto i massimi quanto i minimi. Ella, tuttavia, data la sua esperienza, sa che anche sui minimi incidono le attenuanti e le varie circostanze che possono determinare una riduzione di pena.

Vorrei chiarire ora la ragione di « politica criminale » che ha consigliato il legislatore ad apportare un aumento alle pene previste attualmente dal codice penale. La ragione è che il Parlamento, se a grande maggioranza (espressa ieri dal Senato e oggi, come tutto fa ritenere, anche dalla Camera) ha ritenuto di dovere porre termine ad una determinata situazione, si è anche preoccupato delle possibili frodi a questa decisione del Parlamento. Perciò, ritengo politicamente più grave una frode che si verifichi in avvenire di quanto non sia stata una frode commessa fino a questo momento. Si tratta di una argomentazione, come ho detto, di « politica criminale » che mi sembra fondata.

Convengo con l'onorevole Degli Occhi che l'aumento dei minimi di pena determina sempre delle preoccupazioni. Per altro, le otto ipotesi previste dall'articolo 3 non sono così generiche come lo stesso onorevole Degli Occhi ha sostenuto: sono, anzi, estremamente concrete.

I punti dalla quarta all'ottava alinea riguardano quella che viene comunemente chiamata la tratta delle bianche, una delle piaghe più gravi, oscure e terribili che contaminano ancora i popoli civili: si cerca, pertanto, di colpire in ogni modo chi la

compie e chi la coadiuva, sia pure indirettamente ed in forma mediata. È, questa, la ragione profonda della battaglia di molti di noi al fine di giungere al termine della situazione regolamentata.

I primi tre casi previsti dall'articolo 3 riguardano poi il reato commesso da chi, malgrado l'entrata in vigore della presente legge, continuerà, mascherando l'illegale attività, a compiere atti inerenti alla prostituzione che oggi, purtroppo, possono essere compiuti con l'avallo della legge.

Sotto il profilo criminale quelle persone che intendiamo perseguire sono quelle che si dedicano alle attività più spregevoli, per cui appaiono pienamente giustificati i due anni di pena che la legge fino ad oggi comminava per tali attività. Mi pare pertanto inesatto parlare di aberrazione giuridica.

Ciascuno di noi sente la forza e l'ispirazione di quei precetti religiosi cui si è richiamato l'onorevole Degli Occhi: ma io credo che la larga maggioranza — e vorrei sperare che su certi punti si manifestasse, sia pure non espressa, la unanimità di sentimenti — del Parlamento a favore di questa norma nasce soprattutto dalla difesa non tanto di precetti religiosi, ma di precetti di dignità umana. (*Applausi*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Vorrei fare osservare all'onorevole sottosegretario che il punto 5) dell'articolo 3 non riguarda i casi a cui egli ha fatto riferimento, ma colpisce « chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore o compie atti di lenocinio ». Si noti che la norma non specifica che questi atti siano compiuti « con violenza o minaccia ».

Questo punto 5) è di estrema gravità e non si applicano ad esso le considerazioni svolte dall'onorevole sottosegretario a proposito di altre ipotesi previste nello stesso articolo. Aggiungo poi che quando l'onorevole sottosegretario parla di possibile applicazione delle attenuanti, non può che riferirsi alle attenuanti generiche, le uniche di possibile applicazione, non essendo certamente applicabili quelle del particolare valore morale e sociale, della restituzione, del danno di particolare lievità...

Do atto pertanto all'onorevole sottosegretario della nobiltà della sua ispirazione e lo ringrazio per il riconoscimento (che francamente meritavo e comunque do a me stesso) in merito all'aspirazione del mio intervento; ma non posso non ripetere alla Camera che si tratta di norme estremamente gravi. E



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

devo dire che sono profondamente, dolorosamente (ed è notorio che io sono abituato a dire quello che penso) ma desolatamente convinto — perché pur io mi sono trovato in questa condizione sino a qualche ora fa — che i deputati e i senatori non hanno ponderato gli articoli 531 e 536 del codice penale per raffrontarli a queste norme che sono gravissime.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« La pena è raddoppiata:

1°) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2°) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3°) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4°) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5°) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6°) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7°) se il fatto è commesso ai danni di più persone ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1°) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2°) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1°) e 2°), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni

della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Macrelli ha presentato un emendamento inteso a sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Le persone che siano incorse in infrazioni alle disposizioni della presente legge, o nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, possono essere accompagnate agli uffici di pubblica sicurezza quando vi sia motivo di ritenerle abitualmente dedite alla prostituzione e venir sottoposte a visita sanitaria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MACRELLI. Ritiro il mio emendamento. Lo ritiro perché desidero rinnovare le spiegazioni del mio atteggiamento e perché di fronte ai risultati delle precedenti votazioni sarebbe perfettamente inutile insistere.

Ho avuto occasione di parlare alla Camera e di spiegare le ragioni per cui avevo presentato due emendamenti. Oggi ho udito le risposte che sono venute da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Ringrazio l'onorevole Tozzi Condivi e l'alto commissario aggiunto per la sanità delle parole cordiali usate nei miei riguardi, soprattutto l'onorevole Mazza a cui mi legano vincoli di sincera ed affettuosa amicizia.

Però, nonostante io ritiri il mio emendamento, non sono persuaso delle loro argomentazioni perché proprio quello che essi hanno detto mi ha riconfermato nella mia idea.

Non farò cenno ai documenti che ho ricevuto in questi giorni da parte dei due illustri scienziati, i cui nomi sono stati fatti nel corso della discussione: né leggerò quanto ha scritto un quotidiano romano. Però, onorevole Tozzi Condivi — mi rivolgo a lei che è un giurista emerito — quel dubbio che avevo l'altro giorno rimane.

Infatti ella afferma che l'articolo 15 della proposta di legge Merlin non ha nessuna efficacia in rapporto alle norme della legge del 1956; ma presenta, per ogni evenienza, un ordine del giorno esplicativo. Ma ella mi insegna che un ordine del giorno non può essere considerato interpretazione autentica: per interpretare autenticamente una legge è necessaria una univoca deliberazione dei due rami del Parlamento. Ora, quale vincolo avranno domani i magistrati di fronte al-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

l'ordine del giorno presentato dalla Commissione?

Propongo il quesito un'altra volta, soprattutto dopo che la Camera ha approvato i due precedenti articoli, contro i quali io non solo come deputato, ma come modesto giurista, come penalista, ho votato. Infatti, nonostante le spiegazioni molto sottili e molto umane date dall'onorevole sottosegretario, non so se la Camera abbia ben valutato le conseguenze degli articoli 3 e 4.

Noi penalisti conosciamo quali sono le sanzioni fissate dagli articoli 531 e seguenti del codice penale: qui si raddoppiano quelle pene. Quelle stabilite dall'articolo 531 sono aumentate dall'articolo 3; quelle dell'articolo 4 sono raddoppiate.

Ora, onorevole Tozzi Condivi, l'interrogativo che ponevo l'altro giorno si pone a maggior ragione: guai se domani la magistratura superasse il suo ordine del giorno, perché allora ci potremmo trovare anche di fronte ad altre difficoltà, sia per quel che riguarda l'applicazione del codice penale, sia per quel che riguarda l'interpretazione e l'applicazione della legge del 1956.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rubino, Giuseppe Basile, Covelli, Barberi, Delcroix, Cafiero, Formichella, De Marzio, Spampinato, Madia e Cantalupo hanno proposto di sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1°) e 2°) del comma precedente, in possesso o meno di regolari documenti di identificazione, debbono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge possono essere sottoposte a visita sanitaria quando vi siano motivi fondati che inducano a ritenere che siano sospettate di esercitare la prostituzione ».

L'onorevole Rubino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUBINO. Mi pare che durante la breve discussione di questa proposta di legge sia sorto un grave equivoco, cioè si confonde l'abolizione delle case chiuse con il disarmo totale delle difese contro i pericoli che derivano da tale abolizione.

Se per un omaggio alla libertà si vogliono chiudere queste case per favorire, con un presunto scopo morale, la libera prostituzione o la prostituzione clandestina, lo si faccia pure, ma, per carità, si sopprimano gli articoli 5 e 7, che rappresentano proprio un abbandono delle

difese contro i pericoli rappresentati dalla legge.

Il terzo comma dell'articolo 5 prescrive, infatti, che le persone che esercitano la prostituzione, quando si trovino nelle condizioni di dover essere accompagnate agli uffici di pubblica sicurezza, non possono essere sottoposte a visita sanitaria; l'articolo 7, poi (e lo discuteremo dopo), estende il divieto alle autorità sanitarie, impedendo di esercitare qualsiasi forma di controllo sanitario sulle prostitute. Verrebbe in tal modo ad essere annullata ogni difesa proprio nei confronti di quelle persone che possono rappresentare la maggiore fonte di diffusione delle malattie veneree.

Noi sappiamo che ancora oggi la sifilide esiste ed è in aumento. Quanto ho affermato l'altro giorno è la pura verità. Nelle sole province di Torino, Milano e Roma si è riscontrato un aumento di parecchie centinaia di casi, anzi si è avuto in media un aumento di circa mille casi per queste sole tre province, mentre contemporaneamente è anche in aumento la sifilide latente. Contro gli articoli 5 e 7 si sono espresse tutte le associazioni mediche nazionali qualificate, come ad esempio: la società italiana di medicina legale; l'associazione nazionale ispettori dermosifilopatici; la società italiana di dermatologia; la federazione italiana dei medici igienisti; la federazione nazionale degli ordini dei medici; il centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con relazione dei medici giuristi e sociologi. Infine, a queste associazioni si sono aggiunti i pareri dei tecnici dell'amministrazione sanitaria dello Stato e precisamente del capo della divisione competente dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale, a proposito di questi due articoli, ha testualmente affermato: « Il fine che si vuole raggiungere contro la salute pubblica è tanto evidente e paradossale che non meriterebbe di essere preso in considerazione se esso non fosse stato perseguito senza alcuna deflessione dal primo progetto a quello attuale ». Questo riporta la rivista *Igiene e sanità pubblica*. Inoltre, anche il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esprime la sua opinione contraria nel notiziario numero 6 dell'amministrazione sanitaria del giugno 1955.

Ora, questi dati, questi pareri erano già stati resi noti da molto tempo, non sono stati portati all'ultimo momento per fermare l'iter della legge. Ripeto, essi erano stati portati a conoscenza degli organi competenti già da due anni e pertanto si sarebbero dovuti

accettare gli emendamenti già allora proposti e che non si vogliono approvare oggi, data la maggioranza che si è costituita. Tuttavia, non si può far a meno di osservare che si compie, non accettando gli emendamenti presentati, un grave errore. Si è voluto stabilire da una parte della Camera un rapporto tra la lue e le altre malattie infettive. Ma, onorevoli colleghi, tra di esse vi è una differenza enorme: le malattie infettive hanno un loro corso, compiuto il quale non hanno più alcuna conseguenza, mentre la lue è una malattia ereditaria che ha delle ripercussioni sulle generazioni future.

Pertanto, la situazione è ben diversa e, come osservava l'onorevole Caronia, non si può paragonare la tubercolosi alla lue, in quanto la tubercolosi è circoscritta all'individuo, non solo, ma per la difesa dell'individuo nei confronti di questa malattia vi è una vasta organizzazione che fa capo alla previdenza sociale, ai preventori, ai dispensari antitubercolari; mentre la lue è tutta un'altra cosa ed è dovere dello Stato tutelare il cittadino da questa malattia. Ecco perché insisto per l'approvazione del mio emendamento all'articolo 5, soprattutto perché ritengo che la legge profilattica che è stata approvata l'anno scorso non offre sufficienti garanzie per la salute pubblica in questo campo, in quanto tutto viene affidato al medico provinciale che dovrebbe venire a conoscenza della malattia, attraverso le denunce fatte dai medici periferici e, quindi, procedere ai dovuti controlli. In tal modo, si dovrebbe ammettere che l'individuo contagiato si presenti spontaneamente al medico del luogo per metterlo in condizioni di denunciare la sua malattia al medico provinciale, perché questi a sua volta lo sottoponga a visita di controllo e a ricovero. Ma, onorevoli colleghi, questo significa voler ammettere un eccesso di buona volontà. In questo caso il segreto professionale non verrebbe violato in quanto il medico fa la denuncia al sanitario provinciale. Quale prostituta si recherà dal medico in queste condizioni, sapendo che dopo quindici o venti giorni sarà sottoposta a visita di controllo e a ricovero? Ma le prostitute molte volte non sanno di essere malate, perché molte forme iniziali non possono essere diagnosticate, e molte persone possono essere contagiate prima che si accorgano di essere malate. Di tutto questo va tenuto conto ed io, come medico che visito ogni giorno ammalati, mi ribello a questo sistema e chiedo che sia posto in votazione il mio emendamento all'articolo 5.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario se non creda di far sua questa mia segnalazione per una modificazione almeno su questo punto. Nessuna osservazione circa il punto 1°); ma il punto 2°) è un *bis in idem*, e se non è un *bis in idem* costituisce un'ipotesi assurda e pericolosa. Crea una situazione che, anche dal punto di vista topografico, è sbalorditiva, perché due persone di sesso diverso possono camminare lungo la strada, e la strada è luogo pubblico, il numero due non richiede nemmeno più il « modo scandaloso o molesto » genericamente affermandosi, per la sanzione, l'invito con atti (quanta genericità!) o parole (quanta genericità!) al libertinaggio (quanta genericità!).

Libertinaggio, che cosa vuol dire? Con atti o parole? Ci mettiamo nella condizione di vedere delle ex veneri vaganti truccate da persone di buona famiglia o magari da ex vergini sedotte accusare le persone che camminano dietro (perché la destinazione è uguale), con la conseguente applicazione di 8 giorni di arresto!

Prego l'onorevole sottosegretario, che ha gusto letterario e che ha sensibilità giuridica, di accogliere almeno la proposta di abolire il numero 2°) di questo articolo che non ha il più piccolo senso, che è l'exasperazione del numero 1°). Siamo attenti perché la cosa potrebbe dal punto di vista polemico essere anche interessante, perché voi comprendete perfettamente che vi sarà una demagogia degli immorali che farà scempio della demagogia dei moralisti.

Sono qui a segnalare la strana formulazione giuridica, che non è agiuridica e non è neanche antiggiuridica, e che evidentemente è un assurdo.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Ho chiesto la parola perché sono stato chiamato in causa dal collega Rubino, il quale mi ha gratificato di scarsa conoscenza della profilassi delle malattie infettive, affermando che io confondo la tubercolosi con la lue. Veramente questa confusione non l'ho mai fatta. Ho sostenuto la tesi che la profilassi per la lue si fa come per le altre malattie contagiose, tra le quali anche la tubercolosi, ed ho detto che per le malattie celtiche esiste una legge che, se rigorosamente applicata, potrà veramente portare ad effetti molto superiori a quelli che potrebbe produrre la cosiddetta profilassi

nelle case chiuse, la quale si riduce il più delle volte ad una vera finzione.

Le case chiuse restano ancora una fonte di contagio e di diffusione delle malattie veneree nonostante tutti i cosiddetti controlli sanitari.

È questo un argomento che, anziché nel Parlamento, andrebbe trattato in una scuola di medicina. Cosa rappresenta la profilassi delle malattie celtiche in una casa chiusa con una visita di controllo che si e no si farà una o due volte la settimana e soltanto sulla donna su questa povera schiava bianca, come ha detto l'alto commissario, e non sul frequentatore? Che cosa rappresenta una visita fatta in un determinato momento ad una donna che viene apparentemente trovata sana e che qualche ora dopo viene contagiata e per tutto il periodo successivo trasmetterà ad un numero imprecisato di visitatori l'infezione?

Non mi si portino in proposito le famose statistiche. Su cento contagiati, mi si dirà, 40 risultano contagiati dalla prostituta clandestina, 3 o 4 dalla prostituzione regolamentata; e gli altri 50 e più?

Per quanto riguarda la confusione che avrò fatta tra lue e tubercolosi dal punto di vista profilattico, faccio osservare all'onorevole Rubino che, se è vero che la lue è malattia trasmissibile dai genitori alla prole, è altrettanto vero che la tubercolosi, in ambiente familiare infetto, si contagia fin dai primi giorni, assumendo il carattere di una forma ereditaria.

La vera profilassi della malattia celtica consiste nella ricerca dei casi, come la legge giustamente prevede, e nella loro cura. Oggi che abbiamo mezzi efficacissimi di cura, per cui la gonococcia viene rapidamente vinta e la lue può pervenire a guarigione, è diminuita anche, e notevolmente, la percentuale di sifilide latente. Quando esistevano soltanto i mezzi curativi, ma non capaci di portare a guarigione, il numero dei luetici latenti era ingente. Il grande sifilografo Tommasoli scherzosamente affermava che gli individui vanno distinti in tre categorie: chi l'ha avuta, chi l'ha e chi l'avrà. Oggi, collega Rubino, affermare che è aumentato il numero di lue latente è una semplice affermazione.

Le nuove norme di profilassi, se seriamente applicate, obbligando alla cura, che lo Stato assume a proprie spese, porteranno alla scomparsa delle malattie celtiche. Non è la profilassi limitata alle case chiuse od alla passeggiatrice che risolve il problema

Chi sostiene ancora che gli articoli 5 e 6 devono essere soppressi perché ostacolerebbero la profilassi, dimentica che abbiamo un altro dovere, quello di applicare la Costituzione, che all'articolo 32 stabilisce che la « legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». Non possiamo noi autorizzare l'agente di pubblica sicurezza od il questore od il prefetto a far eseguire visite sanitarie. Si tratta di un sacrosanto diritto del cittadino che noi dobbiamo rispettare, chiunque esso sia.

Ma, cari colleghi, usciamo una buona volta dalla finzione. La vera ragione per cui si chiede di modificare questi articoli è quella di mantenere ancora la registrazione della prostituta ed il tesseramento, per fare rientrare dalla finestra quello che stiamo mettendo fuori dalla porta, conservando una regolamentazione che non farebbe che estendere la prostituzione legalizzata.

Nessuna legge vieta che un qualunque cittadino, il quale sospetti una persona affetta da malattia contagiosa, ne faccia denuncia all'ufficiale sanitario o al medico provinciale, che, quando lo credano, hanno il diritto ed il dovere d'intervenire ed hanno i mezzi per provvedere.

Ripeto, abbandoniamo ogni pretesto ed ogni finzione per conservare una regolamentazione immorale ed incostituzionale, approvando questa legge, che, combattendo la prostituzione come vizio nocivo sia alla salute fisica sia alla salute morale, farà onore al Parlamento.

DE MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA. Noi siamo contrari all'emendamento Rubino ed anche all'emendamento proposto dall'alto commissario aggiunto inteso ad abolire il terzo comma dell'articolo 5, per un motivo molto chiaro.

È previsto nel comma di cui discutiamo che le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. E noi riteniamo che ciò sia logico e giusto. Infatti all'ufficio di pubblica sicurezza vengono accompagnate dagli agenti di pubblica sicurezza persone che abbiano turbato l'ordine pubblico, la moralità pubblica. Non consta che gli agenti di pubblica sicurezza abbiano una veste sanitaria, abbiano delle cognizioni sanitarie per sottoporre queste persone a visita medica. D'altra parte nulla vieta che questi agenti segnalino al medico provinciale il sospetto di malattia venerea, come del resto può segnalarlo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

qualsiasi altro cittadino; anzi, essi hanno maggiore autorità per farlo. Infatti nella legge sulla profilassi antivenerea all'articolo 6 noi abbiamo stabilito che il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere una persona affetta da malattia venerea, ha facoltà di ordinare che questa persona nel termine di tre giorni si sottoponga a visita presso l'istituto o il medico da lui designato.

Onorevole Macrelli, ella aveva proposto degli emendamenti intesi a stabilire l'obbligatorietà della visita medica, emendamenti che poi ha ritirati. Ma questa obbligatorietà della visita medica è già stata da noi ripetutamente sancita nella legge sulla profilassi delle malattie veneree; anzi, siamo arrivati non solo alla obbligatorietà della visita, ma addirittura all'obbligatorietà della cura. Infatti abbiamo stabilito all'articolo 2 che chiunque sia affetto da malattia venerea deve farsi curare; e sono previste le pene per coloro che contravvengono a questa disposizione. Così l'articolo 4 stabilisce la obbligatorietà della cura radicale: il medico deve avvertire immediatamente la persona a cui compete l'obbligo di far curare; e l'articolo 5 stabilisce che qualsiasi sanitario il quale constati un caso di malattia venerea che non è stato ancora accertato deve darne immediatamente notizia al medico provinciale; e così via.

MACRELLI. D'accordo, ma è l'articolo 15 della proposta di legge che mi preoccupa.

DE MARIA. L'articolo 15 stabilisce: « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate ». Ora — esprimo un mio parere personale — questa legge riguarda la moralità pubblica e l'ordine pubblico, non la profilassi antivenerea. Quindi l'obbligatorietà della cura antivenerea non è assolutamente in contrasto con alcun articolo di questa legge, neppure con l'articolo 15. Per cui, a mio avviso, approvando la legge Merlin integralmente, noi non soltanto facciamo un'opera di pubblica moralizzazione, ma con l'altra legge, diffondendo la profilassi delle malattie veneree, faremo veramente un'opera di risanamento anche dal punto di vista sanitario. Questa è l'opinione che io esprimo come medico, opinione basata sul risultato degli altri paesi che hanno abolito la regolamentazione della prostituzione.

Crederei ad ogni modo di rivolgere un voto al Governo: approviamo questa proposta di legge integralmente; qualora poi inconvenienti dovessero venire a determinarsi — ed io non lo credo — il Governo presenti allora un altro dispositivo legislativo ed avremo così modo e maniera di riesaminare la ma-

teria e di adottare eventuali altri provvedimenti di carattere sanitario.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Per semplificare la discussione, debbo chiarire, signor Presidente, che non ho alcuna preoccupazione per i possibili sviluppi futuri di una diversa regolamentazione della lotta contro le malattie veneree e so bene come negli altri paesi civili l'abolizione della regolamentazione della prostituzione abbia segnato dei punti di vantaggio nella flessione delle malattie infettive. Debbo però soltanto ricordare come in quegli altri paesi non sia capitato, come è capitato invece da noi, che le norme che modificano la lotta contro le malattie veneree fossero approvate, per quelle situazioni contingenti parlamentari che conosciamo, prima dell'abolizione della regolamentazione della prostituzione con un articolo 15, che, se non chiarito nella sua portata, potrebbe essere interpretato anche come abolizione di ogni controllo sanitario.

Pertanto sottopongo all'onorevole Presidente e alla Camera l'opportunità, prima di affrontare la discussione e l'approvazione degli articoli 5 e 7, di discutere l'ordine del giorno Tozzi Condivi, il quale si riferisce appunto all'articolo 15, ma chiarisce le situazioni che si determinano con l'approvazione integrale degli articoli 5 e 7.

Come ho già avuto l'onore di dire, noi siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge oltre che per i motivi morali, sociali, costituzionali e internazionali ben noti, anche per motivi di igiene e di profilassi.

Per questo mi permetto di chiedere all'onorevole Presidente e alla Camera che si discuta in primo luogo l'ordine del giorno Tozzi Condivi. Se l'ordine del giorno Tozzi Condivi sarà approvato dalla Camera, con ciò sarà già chiarito che la Camera intende liberare da certe preclusioni indicate dalla legge l'autorità sanitaria, la quale potrà così compiere il suo dovere sul piano della lotta contro le malattie veneree, tenendo tutti i cittadini dei due sessi, di qualunque condizione sociale e con qualsiasi moralità, sempre sul piano di parità, senza creare involontariamente dei privilegi, proprio per chi prostituisce, la propria persona.

PRESIDENTE. Onorevole Mazza, all'articolo 15 vi è un emendamento del Governo, aggiuntivo delle parole « ad esclusione di quelle sanitarie ». Evidentemente, l'appro-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

vazione di questo emendamento renderebbe superfluo l'ordine del giorno.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ma io avevo appunto preso la parola, signor Presidente, per chiedere una inversione, che cioè si discuta prima l'ordine del giorno, giacché nell'eventualità dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Governo, visto l'orientamento dell'Assemblea, potrebbe ritirare gli emendamenti, riservandosi di presentare in avvenire, ove se ne valuti l'esigenza, norme interpretative degli articoli indicati.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero fornire alla Camera un chiarimento. Innanzitutto bisogna tener presente che introdurre nella legge una norma secondo la quale le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate, costituisce un'enunciazione del tutto superflua, in quanto ciò rientra fra i principi generali del diritto. A parte ciò, non credo che la questione possa essere affrontata e risolta con un emendamento, che così modificherebbe l'articolo 15: « Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, escluse quelle sanitarie, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate ». Ma se delle leggi sanitarie già esistenti sono in contrasto con la presente legge, non vi è norma che possa dire che rimangono in vigore. Una votazione in tal senso mi parrebbe contraria alla logica e al senso comune.

Possiamo dire che le disposizioni in contrasto con queste che stiamo approvando non hanno più vigore? Possiamo anche non dirlo, perché questo è un principio generale del diritto. Ma se poi volessimo dire che le disposizioni attuali, se in contrasto con quelle precedenti, abrogano quelle in contrasto, ma se in contrasto non vengono abrogate, andiamo contro il principio giuridico fondamentale che la nuova norma abroga quella precedente se riguarda lo stesso tema, e soprattutto andiamo contro un principio di logica.

Pertanto, desidero invitare i colleghi ad affrontare il problema con un ordine del giorno anziché con un emendamento all'articolo 15.

Mi pare estremamente saggio l'invito dell'onorevole De Maria che il Governo, nell'ipotesi che possano determinarsi delle situazioni poco chiare sulla portata di certe norme, presenti un provvedimento diretto a chiarire maggiormente la natura delle norme stesse.

Vorrei aggiungere, infine, una sola considerazione. Dalla destra ci vengono delle consi-

derazioni, e l'onorevole Degli Occhi ha richiamato l'articolo 5. Ne faccio cenno soltanto per dire che posso accettare che la formulazione non sia delle più felici, ma, onorevole Degli Occhi, credo che non capiterà nessun guaio. Credo che la seconda ipotesi risenta della preoccupazione di quella serie di fatti di persecuzione stradale che la cronaca anche di ogni giorno ha presentato e quindi risente di una certa valutazione di un momento politico. Né si tema che una siffatta norma possa portare a forme di persecuzione.

Per tale ragione, onorevole Degli Occhi (e parlo con assoluta lealtà), respingo le sue osservazioni, che sono anche logiche, in quanto con l'approvazione dell'emendamento noi finiremmo per perdere una battaglia di principio e di fondo che ciascuno di noi ritiene di dover vincere, non ad ogni costo, ma anche a costo di qualche imperfezione, che certamente con la buona volontà supereremo nell'avvenire.

PRESIDENTE. In relazione all'ordine del giorno preannunciato dal relatore, è stato presentato dagli onorevoli Umberto Sampietro e Berry il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ai fini di una esatta interpretazione dell'articolo 15, afferma che, con l'approvazione di tale articolo, non si intende di modificare menomamente le disposizioni della legge 25 luglio 1956, diretta appunto allo scopo di regolare tutta la materia concernente la profilassi delle malattie veneree in vista della soppressione delle case chiuse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5:

« Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire 500 a lire 2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1°) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2°) che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio ».

(È approvata).

Onorevole Rubino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RUBINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento mi è pervenuta richiesta di votazione segreta dai deputati Rubino, Anfuso, Villelli, Daniele, Roberti, Marzano, De Marsanich, Greco,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

Angioy, Lucifero, Almirate, Cucco, Latanza, Gray, Formichella, Marino, La Spada, Degli Occhi, Spampanato e Filosa.

Procedo all'appello dei firmatari per verificare la loro presenza in aula

(Segue l'appello).

Poichè alcuni dei firmatari non sono presenti, la richiesta non è confortata dal numero minimo di richiedenti prescritto dall'articolo 50 del regolamento.

Pongo in votazione per alzata e seduta l'emendamento Rubino, inteso a sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 con i seguenti:

« Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, in possesso o meno di regolari documenti di identificazione, debbono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge possono essere sottoposte a visita sanitaria quando vi siano motivi fondati che inducano a ritenere che siano sospettate di esercitare la prostituzione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5 nel testo della Commissione:

« Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1<sup>a</sup>) e 2<sup>a</sup>), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SAMPIETRO, Segretario, legge:

« I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, davvero mi domando se è possibile lasciar passare un articolo in questa formulazione. L'onorevole sottosegretario Scalfaro ha avvertito le storture letterarie, grammaticali e giuridiche degli articoli precedenti, ma qui siamo davvero in presenza di un testo mostruoso. Che cosa significa: « I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti... per un periodo variante da un minimo » ecc.? Probabilmente si intende dire: « I colpevoli che siano puniti a pene varianti da un minimo » ecc.

Ed inoltre mi domando, per ragioni di pudicizia, giacché stiamo parlando di una legge che interessa l'onore e la pudicizia sessuale, se sia lecito scrivere: « I colpevoli di uno dei delitti previsti... siano essi consumati o soltanto tentati ». Che cosa significa « soltanto »? Anche questa è una aberrazione. I delitti si dividono in consumati e tentati. Qui stiamo insultando la grammatica e la tecnica giuridica. Evidentemente si fanno delle leggi allo stesso modo con cui io faccio i periodi, con la differenza però che i miei periodi non entrano nel codice penale.

Chiedo all'onorevole sottosegretario, che è stato così garbato e intelligente, come sempre, di darmi atto che la legge non tornerà al Senato per l'abolizione del « soltanto »; tuttavia questo « soltanto » è proprio l'indice di una volontà persecutrice, e secondo me non significa niente; a meno che anche alla Camera, come qualche volta avviene nelle corti di assise, si sia presi dalla libidine della pudicizia: tutti figli di Maria, tutti Luigi Gonzaga. Evidentemente questo è un po' troppo. E questo dico io, che mi vanto di essere deriso dall'onorevole Lucifero per l'intemperanza del mio costume.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Degli Occhi, ella ha richiamato le corti di assise, ed io ricordo di essermi scontrato, come pubblico ministero, con lei in altre battaglie. Evidentemente mi trovo in condizioni ancora difficili. Io sono a difendere qui non la formulazione degli articoli, ma la sostanza di questa legge. Del resto, ella mgaggia battaglia, come ha detto sin dall'inizio con molta lealtà, non sulla sostanza, ma sulla forma. Allora credo che si possa giungere ad una conciliazione

abbastanza soddisfacente. Il Ministero della giustizia (che per altro non ha avuto a che fare nella formulazione degli articoli, e questo non significa scaricare la responsabilità sugli altri, ma vuole essere solo una dichiarazione di innocenza) si impegna di collaborare in sede di coordinamento (il Presidente mi darà atto che non è la prima volta che si usa questo sistema) per migliorare la formulazione degli articoli, salva restando la sostanza che può essere controllata da chiunque nella *Gazzetta ufficiale*. In questo modo si otterrà la formulazione più ortodossa e più chiara giuridicamente, rispettando così le esigenze prospettate dall'onorevole Degli Occhi.

DEGLI OCCHI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, con espressa riserva di coordinamento.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rubino, Giuseppe Basile, Covelli, Barberi, Delcroix, Cafiero, Formichella, De Marzio, Spampinato, Madia e Cantalupo propongono di sostituirlo con il seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa possono procedere alla registrazione e provvedere al rilascio di tessere sanitarie a donne che esercitano la prostituzione e obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici, munendole di documenti speciali per visite di controllo ».

L'onorevole Rubino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUBINO. Mi rimetto a quanto ho già detto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Macrelli ha proposto di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Il medico provinciale, anche su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza o di qual-

siasi altra autorità amministrativa ha facoltà di ordinare che le persone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, siano sottoposte a visita gratuita presso un istituto o un medico da lui designato.

Nel caso in cui sia accertata la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale può ordinare tutte le misure necessarie e idonee a controllare e ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero giornaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni stesse ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MACRELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Rubino?

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono contrario per i motivi accennati nella discussione generale. L'articolo 13 della Costituzione proibisce che venga accettato un emendamento di questo genere.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rubino.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dall'8 al 14, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

#### ART. 8.

Il Ministro dell'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

(È approvato).



## ART. 9.

Con determinazione del Ministro dell'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli Istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri Istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali Istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

(È approvato).

## ART. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli Istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

(È approvato).

## ART. 11.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

(È approvato).

## ART. 12.

È costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

(È approvato).

## ART. 13.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'articolo 2, si intendono

risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

(È approvato).

## ART. 14.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15, ultimo della proposta di legge.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate ».

CHIAROLANZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAROLANZA. Questa legge che ha suscitato tanto scalpore nella stampa e nella pubblica opinione e che ha dato luogo ad una discussione così agitata, avrebbe meritato una trattazione più approfondita.

Messa all'ordine del giorno di fine settimana, quando la Camera si spopola, perché i deputati sono costretti a raggiungere le loro sedi, chiamati dai loro impegni, spesso importanti al pari dei lavori parlamentari, ha sorpreso, direi quasi, parecchi di quei colleghi che avrebbero potuto portare sull'argomento il frutto dei loro studi e della loro esperienza e che hanno dovuto quasi improvvisare, se presenti in aula, oppure hanno dovuto, loro malgrado, come me, rinunciare a parlare. Sicché parlerò per dichiarazione di voto, e cercherò di riassumere il mio pensiero.

La discussione che si è svolta oggi in aula ha reso sempre più profondo dentro di me il bisogno di parlare.

È un dovere di coscienza, lo stesso dovere che avete assolto voi quando avete approvato i concetti informativi dell'attuale legge.

Non posso associarmi al vostro entusiasmo, perché non posso accettare l'affermazione che è stata fatta da varie parti, specialmente dal relatore, e cioè che questa è la prima coraggiosa legge della Repubblica italiana ispirata dalla più alta legge cristiana.

Non sono un abituale lettore dei testi sacri, ma consentitemi di ricordare l'opinione di due padri della chiesa, Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, i quali si sono così espressi su questo argomento: « *Meretrix etiam nunc debet permitti, id est tolerari, in civitate, ut vitetur peius malum. scilicet sodomia, adulterium et huiusmodi; quod sapientia legislatoris est, minores transgressiones permittere, ut maiores caveantur; et in regimine humano illi qui presunt, recte aliqua mala tolerant, ne aliqua mala peiora incurrantur; ut dicit Augustinus in libro « De Ordine »: Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus* ».

È un latino che tutti capiscono, ma che voglio tradurre per coloro che il latino ignorano:

« Anche la meretrice deve essere permessa, cioè tollerata, nella vita civile, per evitare un male peggiore, come sodomia, adulterio e cose dello stesso genere; il che è del saggio legislatore permettere le minori trasgressioni, per evitare le maggiori; e nel regime umano, i reggitori a ben ragione tollerano alcuni mali, perché non si incorra in alcuni mali peggiori; come dice Sant'Agostino: « Togli la meretrice dalle cose umane, avrai turbato tutto con le libidini ».

Quindi, mi sento in buona compagnia quando affermo che questa legge che vi accingete ad approvare non eviterà le storture che volete eliminare, ma ne aggiungerà altre, forse non tutte prevedibili, e creerà nuove miserie.

Non è senza significato che sono passati circa dieci anni dalla sua presentazione in Senato. In un Parlamento che vota leggi anche importanti in poche settimane, non si possono invocare particolari intoppi procedurali, e mostreremmo poco rispetto per i parlamentari se accettassimo, anche in ipotesi, che oscuri interessi siano stati capaci di bloccare la retta funzione delle Camere.

La verità è un'altra, e cioè vi sono state profonde perplessità sulla valutazione della legge, sulla sua opportunità, sugli stessi motivi morali che sono stati posti a fondamento di essa.

Ed io sono convinto — perdonatemi la franchezza — che molti di voi, nel vostro intimo, la pensino come me.

Avrei capito che vi foste posto il problema di come distruggere o di attenuare il fenomeno della prostituzione, un problema immane di ordine umano, religioso, sociale, etico; un problema che è antico come l'umanità e che forse è insolubile, perché ha le sue radici

in una insopprimibile funzione degli esseri viventi di perpetuare la specie e che ha la sua patologia che comprende tutte le degenerazioni sessuali. Le quali non hanno origine nelle case chiuse, che indubbiamente non sono focolai di castità, ma sono attribuibili a complessi fattori di razza, di ambiente, di costumi di vita, di concezioni religiose e via dicendo, che si ritrovano in tutti i paesi, e soprattutto in quelli orientati per tradizione verso un rispetto esteriore di regole puritane, che nel segreto della vita intima vengono impudentemente violate. Due facce, cioè, una di rispetto della forma esteriore, l'altra più vera di obbedienza all'istinto. L'istinto, quando è determinato da esigenze di natura, voi non lo sopprimerete mai.

Voi però non avete avuto il coraggio di proporvi un problema di tanta mole.

Vi avremmo seguito e vi avremmo aiutati in questo sforzo, anche se convinti di un insuccesso immediato: certe idee, valide per la loro generosità, se proclamate e difese in buona fede, sono il germe che pullula per il tempo avvenire.

Il relatore difatti ha insistito a stabilire che la legge Merlin non si propone di sopprimere la prostituzione. Si propone bensì un programma più concreto, di portata più limitata: non vuol sopprimere la prostituzione, vuole abolire la regolamentazione.

Ed allora val la pena di esaminare più da vicino questo intendimento.

Vi sono attualmente circa 4.000 donne nelle case chiuse. Vogliamo restituir loro la libertà. Come vedete, il problema si restringe ad un episodio del grande quadro, perché di fronte a 4.000 prigioniere si registrano oltre ventimila veneri vaganti in libertà.

Di questo grosso esercito voi vi disinteressate; volete salvare le 4.000.

Ogni anima che si conquista per il cielo vale la pena di un sacrificio!

Come le salverete? Lo dice la vostra legge: chiudete le case che le ospitano; le minorenni le rimandate ai genitori. Non immaginate quello che avverrà in un paesello donde era fuggita la derelitta? Ci saranno i genitori? La vorranno o la potranno accettare come figliuola prodiga? Che vita le sarà riservata col marchio d'infamia in fronte? E se la respingeranno, dove andrà a finire? Voi mi direte subito: nelle case di rigenerazione, che lo Stato appronterà. Nelle stesse case manderete le anziane.

Ma li avete preparati questi istituti e soprattutto vi siete preoccupati di procurare i mezzi necessari? Sì, avete stanziato 100 mi-

lioni per il 1958. Vi prego di fare i conti: con cento milioni dovete pagare i servizi e l'organizzazione, quindi restano poche decine di migliaia di lire annue *pro capite* per mantenere le nuove recluse. Avranno da scialare! Sono abituate, per vero, ad un trattamento migliore.

Ed ammirerò i difensori della legge se riusciranno a trasformare la mentalità delle pensionanti, sottoponendole ad un regime più francescano.

Mi risponderete di sì, perché vi rintonano nella mente e nel cuore le invocazioni di tante derelitte che vi hanno scritto e hanno invocato il vostro aiuto; e sarete certo turbati dalla letteratura propagandistica diffusa nel mondo. Avrete certamente letto, come me, il libro di Odette Philippon, una copia del quale mi fece pervenire tempo fa l'onorevole Scalfaro, del che lo ringrazio.

Ma vi siete domandati se queste disgraziate sono disposte nella loro maggioranza ad accettare la redenzione? Non voglio azzardare opinioni personali in proposito. Valgano invece le prove dei fatti. Per misurare il ricupero sociale delle prostitute valgano le costatazioni delle opere pie, che ne hanno il compito. Ve ne cito una.

Secondo l'esperienza del professor Crosti che è un abolizionista, se non sbaglio, basata sopra un ventennio di attività delle opere pie milanesi « *Quies-Auxilium-Valetudo* » meno dell'uno per cento delle prostitute controllate possono essere ricuperate dal punto di vista sociale e morale e ricondotte a duratura vita onorata.

Il che, commenta il professor Del Vecchio, sta a significare che quasi tutte le 4 mila prostitute esercenti ufficialmente in Italia il meretricio nelle case di tolleranza passeranno nell'esercizio più pericoloso delle « vaganti » o anche dette clandestine, cioè di quelle, tra le prostitute, che rappresentano le più gravi fonti di contagio venereo!

Dunque, con la vostra legge, sì, liberate delle recluse più o meno volontarie, ma non le restituite a dignità umana e sociale. Praticamente, le gettate sulla strada, ne aumentate la miseria morale e materiale e lo sfruttamento. Esse andranno ad ingrossare la valanga della degenerazione e dello scandalo!

Ma potete fare a meno di una regolamentazione di queste donne propagatrici di terribili mali? C'è un aspetto sociale ed uno sanitario.

È vero che l'assemblea generale dell'unione internazionale contro il pericolo venereo, tenutasi a Roma nel 1949, votò una deliberazione,

la seconda, con la quale si invitavano i governi ad abrogare « ogni legge, ogni regolamento e qualsiasi consuetudine secondo cui le persone che si danno alla prostituzione o che siano sospette di farlo, devono farsi iscrivere su registri speciali, oppure possedere carte speciali o uniformarsi a disposizione eccezionali di sorveglianza o di notifica»: però è anche vero che stabilì che « ogni governo, con disposizioni conformi ai costumi del proprio paese, può prendere tutte le misure utili per il *dépistage* e per le cure di tutte le persone, uomini e donne, che siano riconosciuti contagiosi a seguito d'inchiesta epidemiologica e suscettibili di contagiare ».

Non si può assolutamente condividere il concetto della senatrice Merlin, che cioè « l'unione extra-legale, sotto qualsiasi forma, è un fatto privato e l'individuo, uomo o donna, ne renderà conto alla propria coscienza, a Dio, se ha una fede religiosa, e agli uomini di legge, solo se con quell'atto viola il codice, ma lo Stato non c'entra, neppure per la difesa della salute pubblica, che è l'ipocrita giustificazione dei regolamentaristi, in gran parte interessati al traffico del vizio, sotto l'egida delle leggi ».

Ora è indubitato che lo Stato se ha il dovere di proteggere la salute pubblica e se impedisce al tubercolotico, al lebbroso contagioso, ecc., di preparare o vendere cibi o bevande, non possa riservare alle prostitute un trattamento di favore. Sono evidenti le necessità di un controllo sanitario sistematico della prostituzione ed una sorveglianza sulle cure e sulla loro continuità. Il che è in armonia con tutta la legislazione sanitaria del nostro paese e degli altri paesi civili.

D'altronde in tutti i paesi abolizionisti esiste una legislazione sulla ricerca delle fonti di contagio, sull'obbligo della denuncia e su quello della cura.

E non è ugualmente esatto, quanto è stato affermato da qualche autorevole collega che la legge colpisca più le donne anziché i maschi, perché è dimostrato che per ragioni anatomiche e per altri motivi sui quali non mi soffermo la donna prostituta, per la natura stessa della sua attività, provvede, come autorevolmente afferma il professor Ducrey, allo smistamento plurimo professionale del contagio. Non si tratta quindi di porre la prostituta fuori legge, ma di metterla nel quadro della legge comune.

La venere clandestina è il maggior focolaio di contagiosità e la statistica del professor Marcozzi prova che in Italia sono proprio le regioni (meridionali ed insulari) che

meno fruiscono di case di tolleranza a pagare il maggior contributo alla infezione sifilitica. Ed allora come si possono giustificare gli articoli 5, 7 e 15 della presente legge? E non vale riportarsi al provvedimento sulla profilassi venerea voluto dal Governo. Esso non provvede a tutte le esigenze e non fronteggia sufficientemente le situazioni nuove che sorgono dalla legge Merlin che la Camera si accinge ad approvare, come l'Alto Commissario aggiunto ha testé riconosciuto.

Con questa legge, getterete sulla strada un nugolo di infelici cui si schiuderà un avvenire assai più tetro (*Commenti*) del presente; creerete nuovi centri clandestini questa volta, come in Francia dove, come risulta dalla relazione di Levi-Bing e Vernier (*La profilaxie anti-vénérienne* organo ufficiale della società francese di profilassi sanitaria e morale), la maggior parte delle case di meretricio si sono reistallate come *hotels meublés*; creerete per i giovani fino a 25 anni e più, sino al matrimonio, cioè nel periodo in cui le esigenze fisiologiche prorompono come bisogni insopprimibili, difficoltà che saranno obbligati a superare in dispetto della legge, in altre parole darete origine a nuove immoralità, cioè otterrete l'effetto opposto alle vostre intenzioni.

Questo dovevo dichiararvi per profondo convincimento e per dovere di coscienza.

E per questi motivi voterò contro la legge. (*Approvazioni a destra*).

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Il gruppo socialista è particolarmente lieto del fatto che questa proposta di legge abbia raggiunto la sua conclusione attraverso un iter legislativo assai tormentato e prolungato, e per merito (va detto in questo momento) della nostra compagna senatrice Merlin che con azione coraggiosa ed anticipatrice è riuscita a imporre a un'opinione pubblica, riconosciamolo, riluttante, l'urgenza del problema e l'urgenza della sua soluzione.

Mi preme in questo momento dichiarare che il gruppo socialista, approvando come conseguenza del suo sostegno pluriennale la proposta Merlin, non crede di mettersi sul terreno del moralismo, ma sul terreno della moralità.

Noi non nutriamo alcuna illusione che l'approvazione e l'entrata in applicazione di questa legge rappresenteranno il capovolgimento dell'attuale costume. Il costume morale di una nazione non si modifica attraver-

so le leggi. Esso è la conseguenza di un rivolgimento profondo, lento e continuativo nel regime familiare, nei rapporti di classe, nei rapporti di proprietà, in tutti gli elementi della vita civile, di cui semmai l'atto legislativo è la conclusione e il riflesso, mai un surrogato.

Ma non vi è dubbio che questa legge e la sua applicazione varranno a rompere uno degli elementi più odiosi e più spregevoli della nostra società, quel tipo particolare di prostituzione che dà luogo a un organizzato sfruttamento della donna, che la incatena ad una continuità di prestazioni volontarie o non volontarie e che costituisce davvero uno degli elementi più vergognosi della nostra comunità nazionale.

Non vorrei replicare, perché non credo sia il caso, a ciò che ha affermato l'onorevole Chiarolanza, il quale si è richiamato perfino a Sant'Agostino. È chiaro che la moralità, la norma etica non è una costante: essa accompagna la società umana e si evolve con l'evolversi di questa. Credo che dai tempi di Sant'Agostino ad oggi dei passi avanti o indietro si siano fatti. Però devo reagire contro la pretesa dell'onorevole Chiarolanza che si debba provvedere attraverso «soltanto» (come egli ha l'aria di dire) 4 mila prostitute, così pochine invero, a costituire una specie di ghetto di mestiere infame, per usare le parole di un famoso articolo di Benedetto Croce, cui affidare il compito di accogliere quel che di meno nobile fermenta nel cervello e nell'animo del resto dei cittadini. Ciò che mi fa pensare proprio per analogia ai guerrieri della repubblica di Platone tenuti in uno stato di volontario abbruttimento per il benessere della società. Noi non possiamo pensare un momento solo che sia necessario o possibile che sia pure soltanto 4 mila esseri umani siano tenuti in questo ghetto di abominazione per consentire al resto della popolazione una leggerezza di costume che né la legge morale né quella civile possono autorizzare. Noi voteremo perciò con pienezza di coscienza — senza riserve, onorevole Macrelli — sicuri di fare il nostro dovere, lieti che vincendo le difficoltà a tutti ben note la proposta di legge Merlin sia arrivata alla conclusione. Essa non muterà il costume, non farà certo sparire la prostituzione; sarà però un elemento di rottura che contribuirà ad una mutazione del costume. Ed è utile avvertire la Camera che in questo momento noi stiamo compiendo un atto molto importante anche per questa ragione: il nostro paese, dopo l'abolizione delle case chiuse recente-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

mente decretata perfino nella Spagna e nel Portogallo, è rimasto il solo in Europa a mantenere in piedi un tipo di legislazione regolamentatrice delle case di tolleranza. Abolendo la quale io credo che compiamo un dovere verso di noi, verso i nostri partiti, verso gli elettori, verso la nazione italiana. (*Applausi*).

CUGCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUGCO. Avrei trovato più grato non prendere la parola, sia pure per dichiarazione di voto; nella seduta precedente fui assente per ragioni di salute e non potei quindi intervenire nel dibattito. Dirò pertanto ora le ragioni per cui io sono contrario a questa proposta di legge. Soprattutto mi rifarò ai motivi, non soltanto morali che, attraverso il resoconto sommario, ho visto espressi un po' da tutti gli oratori che hanno caldeggiato questa legge. Pur avendoli appresi così in succo concentrato ho potuto apprezzare la nobilissima ispirazione morale che ha mosso la promotrice di questa legge e poi le pie colleghe che l'hanno affiancata (anche una collega rossa scarlatta) accettando la stessa ispirazione.

Ma mi sembra che il problema sia non soltanto grave, ma debba essere presentato scarnito di ogni significazione ideale o morale. Per me, forse perché il mio prisma è questo, è soprattutto un problema medico, e quindi anche sociale. Mi è doloroso trovarmi in disaccordo con altri medici, perché la mia coscienza scientifica presumeva che ci saremmo schierati tutti insieme, univocamente. Mi è doloroso anche trovare dall'altra parte un amico caro e un maestro apprezzato come il professor Caronia. Ma, come vi dicevo, non parlo per comodità, sì bene per un senso di dovere, e questo dovere è diventato insormontabile quando stasera io, che ebbi l'onore di conoscerlo, di incrociare il mio modesto ferro con lui e di apprezzarlo, anche nella dialettica e nella sagacia intellettuale, relatore di un bilancio dell'interno, l'onorevole Tozzi Condivi, quando stasera, dicevo, l'ho trovato nei riguardi nostri, non saprei trovare altro termine, molto antidemocratico. Egli ha accennato, chiudendo la sua relazione, che soltanto dal banco di destra erano venute delle opposizioni, perché da questa parte non ci sarebbe la giusta sensibilità verso la Costituzione. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Tozzi Condivi. Anche da questa parte v'è sensibilità e capacità di capire e di servire la Costituzione, quando si

ha, come noi abbiamo, la convinzione che la Costituzione prima di tutto rappresenta l'integrità dello Stato, la ragione di vita dello Stato, la garanzia dell'ordine nazionale.

Mi fermo piuttosto su un fatto che mi ha allarmato. Ritengo che il dibattito sia stato molto rapido, superficiale, che abbia guardato il problema *ex prima facie*, come dicono i magistrati. Avrei invece voluto assistere oggi ad un dibattito approfondito.

BETTOLI. Dovrebbe passare senza discussione questa legge! Questa è la verità. Sono dieci anni che se ne parla.

CUGCO. Interrompere chi parla con la affermazione « questa è la verità », non è un argomento. Anche questa è un'affermazione antidemocratica, perché parlare è un atto democratico.

ALBARELLO. Da che pulpito! Ella proprio è maestro di democrazia!

CUGCO. Io ho sempre parlato e non ho mai disturbato gli altri; e mai nessuno mi ha interrotto perché si sa quale è la mia correttezza. Del resto vi è un Presidente il quale sa apprezzare se il mio linguaggio sia tale da provocare interruzioni.

Comincio col dire che l'onorevole Tozzi Condivi, il quale l'altra volta mi ha entusiasmato allorché l'ho sentito parlare come relatore di un bilancio, quest'oggi ha mostrato della fretta, è apparso quasi innervosito per la fretta. Tutta la discussione odierna ha denunziato un senso di precarietà.

Mi è poi piaciuto molto l'intervento dell'onorevole Caronia, ma devo dichiarare, con tutta l'amicizia ed il rispetto che ho per lui, che non condivido le sue affermazioni. Sul terreno scientifico mi sembra una eresia sostenere che la profilassi praticata finora in quelle case che si chiamano chiuse, ma che sono sempre aperte a tutti, non giova. Abbiamo infatti dei dati statistici dai quali risulta che su 100 contagiati di malattie veneree, due hanno contratto il male nelle case chiuse, mentre il 20 per cento si sono contagiati dalle girovaghe. Come è possibile non rendersi conto, a parte le statistiche, della logicità di questo fenomeno?

Comunque, quello che maggiormente ci deve interessare, è ciò che avverrà dopo l'approvazione di questa legge, approvazione che vedo già scontata. Si badi che quelle cifre non rappresentano il pensiero personale di un medico o di uno scienziato. Ci sono statistiche, deliberati di congressi che hanno discusso il problema. I primi indizi si sono avuti in seguito ad un esperimento, e tutto ciò che risulta da un esperimento per noi

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

medici si impone. La città di Modena si è offerta di fare da cavia: si è fatta la prova, si sono chiuse sul serio quelle case, e quindi l'ordine dei medici ha tratto le conseguenze, conseguenze deleterie, paurose, incontrovertibili aumentata diffusione delle malattie veneree, intensificazione dei reati sessuali, degli omicidi per cause sessuali, della degenerazione omosessuale, aumento degli illegittimi, corruzione di minorenni e aggravarsi di tanti altri fenomeni, come tutti possiamo facilmente comprendere (3 aprile 1952).

Nessuno pensi che noi vediamo e ò che avviene in quelle case di buon occhio. Ricordiamo le espressioni di pietà che sono state pronunciate qui assai nobilmente di fronte a queste povere donne costrette a vendersi, di fronte a queste disgraziate che soffrono, il nostro cuore palpita, anche per nostra sensibilità cristiana. Però qui sono state dette tante cose, financo con riferimento alla nostra Costituzione e perfino a ragioni internazionali. Ebbene, la nostra Costituzione stabilisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. E questa gente sventurata per lavorare ha dovuto scegliere quel lavoro, che è il più abietto. Ed oggi di punto in bianco queste quattro o cinquemila creature in seguito alla approvazione della legge stanno per essere gettate sul lastrico. Si chiamavano prima proletarie dell'amore: ci sia un palpito anche per esse, per il loro lavoro, il loro avvenire.

Non voglio svolgere argomenti troppo complessi e sottili, perché l'atmosfera è saturata. Desidero dire soltanto che, se si fosse avuto meno fretta e prima di approvare la legge si fossero apprestati tutti i rimedi atti a contenerne le conseguenze deleterie, certamente avremmo fatto opera più saggia.

Dal punto di vista scientifico quindi non si è avuto soltanto l'esperimento di Modena, ma vi sono altre cifre, vi sono altri documenti scientifici che si impongono e che dovrebbero esser presi in considerazione. Io mi dichiarerei pago di questa breve dichiarazione se potessi lasciare nell'animo e nelle coscienze più avvedute almeno un tantino di rimorso per questo male che si sta per fare. Un male rimediabile, del resto; ma io debbo fare di tutto perché questo male si possa scongiurare.

V'è stata, onorevoli colleghi, la statistica di Firenze, 1948, la quale ci ha detto che su 93 passeggiatrici ben 36 erano infette, mentre soltanto una sparuta parte, una minima percentuale di casi si sono avuti nelle case chiuse. Tutti gli altri si riferiscono ad infezioni contratte a mezzo della venere vaga. Abbiamo ancora la statistica di Perugia ove fu fatta

una constatazione analoga, dove cioè su 90 passeggiatrici 31 erano infette.

Io non ho avuto il bene di conoscere la senatrice Merlin; ma ebbi occasione di conoscere un suo fratello durante la prima guerra mondiale: un autentico eroe, veramente leggendario. Ci trovammo insieme in un tribunale di guerra, io medico, egli avvocato, in difesa di tre militari che erano stati in linea per lungo tempo, senza possibilità di riposare in retrovia, senza poter soddisfare certe esigenze fisiologiche. Ebbene, si erano verificati al fronte frequenti casi di omosessualità e quell'avvocato Merlin che ancora oggi ricordo con immensa simpatia, per il valore suo di avvocato e di soldato, fu egli stesso testimone di quello che certe volte significa non poter dare alla gioventù quelle possibilità che sono fisiologicamente necessarie. (*Commenti a sinistra e al centro*).

Onorevoli colleghi, impari chi di voi non sa come l'astinenza sessuale ad una certa età possa condurre molte volte ad una vera forma di intossicazione dell'organismo. (*Proteste a sinistra e al centro*).

La polemica potrebbe continuare, perché non solo ciò è vero, ma giungono a confermarlo persino autorevoli scienziati cattolici, i quali lo hanno scritto e lo hanno documentato. (*Proteste al centro*). Ad ogni modo, molti di altri settori, per prepararsi alla giornata di oggi, avrebbero potuto rileggersi un discorso che è un insegnamento veramente autorevole, quello che pronunciò su questo argomento il senatore Pieraccini al Senato. Discorso documentato, discorso molto serio, nel quale non c'era davvero improvvisazione, discorso che impressiona chi lo legge. Ma c'è stata fretta e non si è potuto fare. E tutti ora sono soddisfatti perché credono di avere assolto al loro dovere.

Anch'io ho assolto al mio onorevole Presidente. Credo che veramente noi ci assumiamo oggi una grande responsabilità. Ricordo una pagina di storia, quando cioè per la prima volta vi fu da noi, in Italia, una regolamentazione della prostituzione. Era allora al Governo Francesco Crispi. Problema duro, problema che impegnò a quel tempo fino in fondo per lunghi giorni il lavoro parlamentare. Questa volta invece si sta procedendo rapidamente e tutti credono di fare una cosa nuova, una cosa bella, la più importante della legislatura!

Noi riteniamo invece di stia commettendo un errore, un grave errore. Non reco altre cifre, non vorrò recare ulteriore documentazione, giacché non è il caso qui di adden-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

trarci troppo nel dettaglio delle cifre, quando anche si tratti di precisa documentazione. Dirò soltanto, a nome mio personale e a nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere, che noi daremo voto contrario a questa legge affrettata, secondo noi non sociale, non cristiana, perché il palpito cristiano non deve fermarsi a un determinato settore soltanto, ma deve egualmente arrivare con fiamma di amore a tutti i settori di sofferenza e di malattia, a chi va sul lastrico, a chi si ammala, a chi è senza certezza, senza avvenire. (*Applausi a destra*).

CONCI ELISABETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI ELISABETTA. Il nostro gruppo approva questa legge, che mette fine ad una incresciosissima situazione nel nostro paese e che toglie una delle più gravi offese contro la dignità e i diritti della persona umana. Noi siamo profondamente convinti che il principio del rispetto della persona umana, di tutte le persone umane, è il principio insostituibile e basilare di ogni civiltà e, in modo particolare, della nostra, che si ispira all'alto concetto dell'umana solidarietà. Noi pensiamo anche e siamo sicuri, come ha già dichiarato l'alto commissario aggiunto, che questa legge segnerà un progresso sanitario e igienico; e noi sappiamo che quelle povere donne, finalmente liberate da una schiavitù indegna, troveranno — se vorranno — una casa ospitale che le accoglierà, come già è avvenuto in molti casi. Ma più di tutto ci importa che il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano, questo nostro popolo che ha tanta umanità e tanta sete di giustizia, abbia finalmente affermato un grande principio umano e cristiano. (*Applausi al centro*).

FILOSA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOSA. Non ho sentito accennare, in merito a questa legge, a come sorgono le case chiuse e perché le sventurate vanno verso le case chiuse abbandonando il marciapiede. È un punto che ha la sua importanza e che riguarda oggi la peggiore criminalità d'Italia: quella degli sfruttatori.

Onorevole Conci, noi purtroppo non elimineremo la prostituzione in Italia. Ci vuol altro! Ci vuole un rivolgimento profondo. Ma la tragedia incomincia quando la donna della casa chiusa esce dalla casa chiusa e va sul marciapiede. Allora è in mano alla peggiore delinquenza. Nella casa chiusa, contro lo sfruttamento, v'è un limite che protegge la

donna, v'è qualche cosa che la garantisce. Ma questo è il problema tragico: quando la donna mette il piede fuori, allora non v'è che lo staffile, il coltello, la prepotenza. E fra le prostitute quelle che forse maggiormente sono garantite da questa che è la tragedia vera, sono proprio quelle delle case chiuse.

Leggete la cronaca nera di questi ultimi tempi in Italia e vedete che i delitti di sfruttamento assumono forma impressionante! Voi, per della demagogia che non dice niente, togliete l'ospitalità a delle sventurate per gettarle domani nuovamente in braccio agli sfruttatori, che sono in agguato, e non date possibilità di rifugio ad esse, che forse, nell'ombra delle case chiuse, hanno qualcosa che maggiormente le garantisce. È una osservazione che potete prendere in non cale, alla quale potete non dare importanza, ma chi ha studiato criminologia sa che questa è la vera tragedia della situazione italiana in rapporto allo sfruttamento e alla prostituzione.

Dovete dirci se questa legge voi fate sulla scorta delle statistiche o per prendere una determinata posizione. Se mi diceste che la sanità pubblica viene ad essere garantita maggiormente, sarei d'accordo, ma non lo potete nemmeno dire, perché le statistiche dicono chiaramente che la sanità pubblica non viene ad essere garantita.

Leggevo in un libro (un avvocato queste cose le studia) che le prostitute che più si gettano in mano agli sfruttatori sono precisamente quelle che escono dalle case chiuse e ciò per una situazione di collasso morale, per una situazione di depressione psichica, che le dà completamente in balia dello staffile e dell'aguzzino.

Una legge come questa non risponde a ragioni igieniche, dice di proteggere e non protegge, perché toglie la possibilità dell'asilo a chi è presa dalla sciagura della vita. Ma questa legge non è nemmeno opportuna nel momento in cui viene emanata.

Per questa ragione sono contrario alla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al seguito della discussione delle proposte di legge costituzionali Aldisio e Li Causi, nn. 2406 e 2810.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Aldisio ed altri: Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale (2406); Li Causi ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale (2810).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Aldisio ed altri: Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale; Li Causi ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale.

È iscritto a parlare l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel vivo dell'argomento che interessa la Camera in questo momento, desidero esprimere il mio rammarico per il fatto che alcune mie parole, pronunciate nell'ultima seduta dedicata a queste proposte di legge prima delle ferie natalizie, sono state motivo di dispiacere per il collega onorevole Caronia. Quelle parole non avevano a nessun titolo il significato o l'intento di voler comunque esprimere una critica nei confronti dell'onorevole Caronia, il quale conosce, non da oggi, la mia deferenza verso di lui. Desidero precisare che l'incidente è nato da un equivoco, di cui credo, peraltro, di non avere la responsabilità. Rinovo, comunque, l'espressione del mio rammarico.

CARONIA. Si è trattato di un equivoco. La ringrazio comunque di queste sue parole, onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI. Questo premesso desidero dire che la discussione di questa legge che ci ha permesso di udire la voce calda e accorata di numerosi colleghi rappresentanti varie correnti politiche, ma tutti siciliani, è stata forse portata oltre i limiti che sarebbero segnati dal suo contenuto. I colleghi siciliani hanno dato prova, ancora una volta, del loro grande affetto verso l'isola e, a questa stre-

gua, comprendiamo tutti il loro atteggiamento. Io vorrei altresì che i colleghi siciliani fossero persuasi che anche noi delle altre regioni d'Italia, anche noi del nord, a cui essi hanno fatto spesso riferimento nei loro interventi, non siamo da meno nell'amore verso quella magnifica terra alla quale l'Italia deve tanta parte della sua storia e che tanto contributo ha dato e dà, in ogni settore, alla vita nazionale. E sottolineo che queste mie parole non sono dettate da retorica, ma da un profondo convincimento.

Tale convincimento, peraltro, non mi esime dal pensare che, sullo specifico problema dell'Alta Corte per la Sicilia, l'eccesso di affetto abbia fatto perdere ai colleghi siciliani l'esatta visione del problema. E mi dispiace che lo stesso eccesso di affetto li spinga a considerare come nemici della loro isola noi che, sempre su questo specifico problema, siamo di avviso diverso, quasi che la soluzione in un senso o nell'altro del problema possa incidere sulle sorti dell'isola.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MACRELLI

LUCIFREDI. Ritengo che, quando soprattutto di problemi giuridici in questa aula parliamo, noi dobbiamo spogliarci di ogni sentimento di carattere affettivo per ricordarci solo che siamo qui, come vuole la Costituzione, rappresentanti dello Stato nella sua integrità, nella sua unità; esclusivamente come rappresentanti dello Stato nella sua integrità dobbiamo ricordare che la Costituzione vuole che la Repubblica sia una e indivisibile, anche attraverso l'attuazione delle autonomie regionali; nostro compito è di fare in maniera che questa unità e indivisibilità, in ogni settore dell'ordinamento costituzionale, abbiano ad essere costantemente, e quanto più è possibile, affermate, salvaguardate e garantite.

In questo spirito va inteso il nostro desiderio di affermare l'unità della nostra giurisdizione costituzionale; in questo spirito va interpretata la nostra convinzione che, nel quadro di questa unità, non vi sia posto per un'Alta Corte per la Sicilia, che le proposte di legge che stiamo discutendo vorrebbero in una certa forma riorganizzare e nuovamente vivificare, dopo il colpo mortale ad essa inferto dalla pronuncia della Corte costituzionale del marzo scorso, che ha dichiarato che le competenze dell'Alta Corte per la Sicilia sono oggi tutte quante, senza alcuna



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

eccezione, assorbite dalla Corte costituzionale dello Stato italiano.

Il problema che le due proposte in esame portano alla nostra attenzione è il problema della compatibilità o meno con la nostra Costituzione dell'Alta Corte per la Sicilia. Sappiamo tutti che l'Alta Corte per la Sicilia venne istituita dallo statuto siciliano nell'ormai lontano 1944; sappiamo che nell'articolo 24 dello Statuto medesimo si dispone l'istituzione in Roma di un'Alta Corte con sei membri elettivi e due supplenti nominati in pari numero dalle assemblee legislative dello Stato e della regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Sappiamo che l'articolo 25 determina le attribuzioni di questa Alta Corte in materia di controllo di costituzionalità delle leggi e che l'articolo 26 le deferisce una competenza in materia penale sui reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni. Questo, lo statuto siciliano. È poi sopravvenuta, con la nostra Costituzione, la Corte costituzionale italiana, regolata dagli articoli 134 e seguenti della Costituzione. Si tratta di vedere se, istituita la Corte costituzionale, ed ancor più se, entrata essa in funzione effettiva, sia rimasto o meno spazio per la vita dell'Alta Corte per la Sicilia.

Sopravvive o non sopravvive l'Alta Corte per la Sicilia all'entrata in azione della Corte costituzionale? Ci si potrebbe chiedere come mai il problema nasca ora, dopo che ormai molti anni sono trascorsi da quando la Carta costituzionale è entrata in vigore (ne abbiamo pochi giorni or sono celebrato il decennio). Senonché, non è che il problema sia sorto ora; il problema è sorto più volte in passato, ma è diventato acuto soltanto di recente, perché soltanto di recente si è creata coll'entrata in funzione della Corte costituzionale, quella situazione di contrasto e di conflitto che non poteva necessariamente non nascere dalla coesistenza, protratta oltre il legittimo, di entrambe le corti.

Non dobbiamo dimenticare (è, questo, un punto di fondamentale importanza, a mio avviso, nel quadro della discussione che andiamo facendo) che nella nostra Costituzione, tra le disposizioni transitorie che opportunamente la completano, vi è la VII disposizione transitoria, nel cui secondo comma si afferma: « Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 » (controversie per le quali oggi la competenza è devoluta alla Corte costituzionale) « ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme pre-

sistenti all'entrata in vigore della Costituzione ».

Questa disposizione, inserita nelle norme transitorie, era necessaria perché — lo sappiamo tutti — la disposizione dell'articolo 134 della Costituzione non poteva essere norma di immediata applicazione in quanto — lo abbiamo sperimentato largamente nella nostra attività parlamentare — molte travagliate vicende avrebbero dovuto essere vissute prima che si arrivasse concretamente a realizzare la Corte costituzionale. Non essendo, quindi, norma di immediata attuazione quella dell'articolo 134, non si poteva evidentemente lasciare che, per un periodo imprecisato di mesi o di anni, il controllo sulla costituzionalità delle leggi restasse in Italia carente.

Perciò, all'entrata in vigore della nuova Costituzione sopravvissero i vecchi sistemi di controllo sulla costituzionalità delle leggi; per tutto il resto d'Italia il controllo veniva ad essere affidato alla magistratura ordinaria, così come si praticava quando ancora era vigente lo statuto albertino; per la Sicilia, in forza dello statuto siciliano, il controllo avveniva ad opera dell'Alta Corte. Ciò spiega — in termini, mi sembra, estremamente chiari — perché all'entrata in vigore della Costituzione l'Alta Corte per la Sicilia dovesse sopravvivere. Sarebbe stato fare un grave passo indietro, sarebbe stato veramente un vulnerare in modo grave i diritti di autonomia dell'isola che lo statuto aveva previsto, se all'entrata in vigore della Costituzione avesse dovuto senz'altro cadere l'Alta Corte per la Sicilia, senza che immediatamente e contemporaneamente un nuovo controllo di costituzionalità subentrasse, da cui quei diritti potessero ricevere la doverosa tutela.

Tutto questo spiega perché dal 1948 in poi l'Alta Corte per la Sicilia abbia continuato a funzionare, e come il Parlamento sia intervenuto per la nomina dei rappresentanti dello Stato nell'Alta Corte, che ha funzionato egregiamente, assolvendo al compito che lo statuto siciliano le aveva dato nel quadro dell'unità nazionale. Sia consentito inviare un saluto e un ringraziamento a quanti in essa hanno compiuto, con alto senso di responsabilità, il loro dovere.

Ma quando, dopo quelle travagliate vicende cui accennavo poco fa, la Corte costituzionale è venuta ad esistenza, le cose sono cambiate. Se, come io ritengo, l'Alta Corte per la Sicilia aveva potuto restare in vita oltre il 1° gennaio 1948 come una istituzione di carattere transitorio finché l'articolo 134

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

della Costituzione, istitutivo della Corte costituzionale, ricevesse piena attuazione, è chiaro che questa fase transitoria doveva considerarsi cessata, e doveva quindi considerarsi concluso il ciclo di vita dell'Alta Corte per la Sicilia, nel momento in cui la Corte costituzionale veniva ad entrare in funzione.

Quando tale situazione si originò, il problema fu portato, come era logico, all'esame della stessa Corte costituzionale. Vi fu portato per iniziativa del Governo, il quale sollevò eccezione di incostituzionalità in relazione ad alcune leggi della regione siciliana. Il Governo propose tale impugnativa davanti alla Corte costituzionale, e i rappresentanti in giudizio della regione siciliana eccepirono, come era logico dal loro punto di vista, la incompetenza della Corte costituzionale, affermando che quelle impugnative avrebbero dovuto essere portate dal Governo, non alla Corte costituzionale, ma all'Alta Corte per la Sicilia. Si svolse allora un dibattito veramente imponente, con largo schieramento di patroni dell'una e dell'altra parte e con elaboratissima predisposizione di difese scritte e orali, come del resto meritava la gravità della questione. La conclusione del dibattito fu la decisione 9 marzo 1957, n. 38, della Corte costituzionale, la quale, accogliendo, sotto questo punto di vista, la tesi che la difesa dello Stato sosteneva in giudizio, dichiarò competente la Corte costituzionale sulle impugnative che il Governo aveva levate e dichiarò con un'ampia, cospicua motivazione, che l'Alta Corte della Sicilia doveva ritenersi caducata nelle sue attribuzioni, dal momento in cui la Corte costituzionale, entrando in funzione, ad essa era venuta a surrogarsi.

Non è mio compito riprodurre qui (farei torto ai colleghi e all'Assemblea) tutte le argomentazioni che nel testo della decisione della Corte costituzionale sono state poste a suffragio della conclusione accolta. Voglio mettere in evidenza, peraltro, che, in sostanza, queste argomentazioni poggiano sulla considerazione fondamentale della necessaria unità della giurisdizione costituzionale nel nostro Stato.

Si dice testualmente, tra l'altro, in questa decisione della Corte costituzionale: « Non è dubbio che l'articolo 134 della Costituzione abbia istituito la Corte costituzionale come unico organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente, come unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra Stato e regione o delle regioni tra loro ».

Secondo la Corte costituzionale, tale competenza della Corte costituzionale stessa, quale unico organo della giurisdizione costituzionale, risulta consacrata con ogni desiderabile chiarezza e senza riserve dalla Costituzione; risulta confermata indirettamente da tutte le disposizioni legislative che successivamente alla Costituzione sono state emanate per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, dalla legge 9 febbraio 1948, n. 1, alle due leggi dell'11 marzo 1953, quella costituzionale e quella ordinaria integratrice della costituzionale. « Tutte queste — dice la Corte costituzionale — strutturano un'organizzazione di questo controllo di costituzionalità che postula come necessario il suo carattere unico ed esclusivo ». « D'altronde — continua la Corte costituzionale — il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale espresso nella unicità dell'organo competente ad amministrarla, è non soltanto un dato certo del nostro ordinamento positivo, ma una conseguenza necessaria del nostro ordinamento costituzionale ».

E qui la decisione fa una lunga, elaborata analisi degli effetti del carattere rigido della nuova Costituzione, che implica come conseguenza questo controllo della costituzionalità; fa appello a un principio fondamentale in ogni Stato civile, quello della certezza del diritto, e in nome di questa certezza afferma non essere in alcun modo pensabile o concepibile che un giudizio di costituzionalità su una stessa legge possa essere fatto con risultati divergenti da due organi diversi, perché il giudizio di costituzionalità non può che essere unico; mette in evidenza che ove, su questo terreno, malauguratamente conflitto si verificasse, il nostro ordinamento giuridico sarebbe del tutto privo di ogni possibilità di risolverlo, sicché cadremmo, necessariamente, nel caos in un settore così grave, come è quello dell'esame della costituzionalità di una legge.

Concludendo, la Corte costituzionale afferma che: « si trattava di una competenza provvisoria dell'Alta Corte, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte costituzionale ».

Questa è stata la decisione della Corte costituzionale, decisione che, anche se non dichiaratamente, quanto meno indirettamente rappresenta il bersaglio delle critiche che vengono avanzate dai proponenti delle leggi in esame, i quali chiedono che sia istituita una sezione speciale della Corte costituzionale (proposta di legge Aldisio, Caronia ed altri),

oppure che si realizzi un coordinamento della Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale con una certa serie di modalità (proposta di legge Li Causi ed altri). Si tratta di due proposte di legge divergenti nei particolari, ma convergenti entrambe nel postulato fondamentale: la necessità cioè che per la Sicilia rimanga strutturato un controllo di costituzionalità diverso da quello che in tutto il resto d'Italia la Costituzione ha voluto realizzare.

A questo punto mi sia consentita una precisazione. Noi, come Parlamento della Repubblica, dobbiamo ossequio alla Corte costituzionale. Non entro qui nel delicato problema delle precedenze, che in questo momento sembra essere motivo di assillo e preoccupazione nelle alte sfere, ove si discute se, nell'ordine delle precedenze, venga prima il rappresentante del Parlamento o quello del Governo o quello della Corte costituzionale. Tutto questo non mi interessa — lo dico francamente — se non a titolo di curiosità: niente di più. Ritengo però che, indipendentemente dall'ordine delle precedenze, una cosa sia chiara, certa, sicura: che cioè, se vogliamo restare nel rispetto della nostra Costituzione, ciò che la Corte costituzionale delibera deve essere legge per tutti i cittadini, ma deve essere legge anche per il Parlamento: non nel senso, beninteso, che il Parlamento non possa, nelle debite forme costituzionali, adottare un provvedimento legislativo che, nella sua sostanza, possa essere anche divergente da impostazioni che la Corte costituzionale abbia adottato; ma certamente nel senso che, fin tanto che il Parlamento questa deliberazione non adotta, la decisione della Corte costituzionale come per tutti i cittadini, come per tutti i tribunali, come per tutti gli organi amministrativi, anche per il Parlamento deve essere riconosciuta verità da rispettare.

In questo stato di cose, mi sembra che si pongano su una strada errata quei colleghi i quali in questa discussione hanno richiamato alle loro responsabilità quei colleghi che intendessero con il loro voto abrogare o sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia. Il voto che noi qui siamo chiamati a dare non è in alcun modo per abrogare o sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia, perché dopo la sentenza emessa dalla Corte costituzionale, per noi, *de iure condito*, l'Alta Corte per la Sicilia deve ritenersi non più dotata di alcuna funzione, perché così ha detto la Corte costituzionale. Noi qui, in realtà, siamo chiamati a dire se all'Alta Corte vogliamo attribuire

delle funzioni, per innovare con ciò, *de iure condendo*, su quello che la Corte costituzionale ha stabilito. Non è un gioco di parole: noi votiamo non per togliere le sue funzioni all'Alta Corte; ma ci si chiede di votare per togliere funzioni alla Corte costituzionale ed attribuirle all'Alta Corte per la Sicilia, che oggi non le ha. Questa è una impostazione il cui fondamento mi sembra difficilmente si possa negare.

Allora, di fronte a questo problema *de iure condendo*, si presenta opportuna una domanda: ci sono delle ragioni di carattere giuridico, di carattere costituzionale, di carattere politico che possono indurre ad adottare l'una o l'altra di queste proposte di legge o un terzo testo di esse, che in un qualsivoglia modo (non mi interessano i particolari) faccia rivivere le particolari attribuzioni dell'Alta Corte della Sicilia?

Il mio pensiero al riguardo l'ho già enunciato nelle premesse al mio intervento ed è nettamente negativo. Ritengo che non vi sia alcuna ragione per infrangere il principio della unità della giurisdizione.

Senza entrare in una lunga dissertazione, perché voglio contenere in termini ristrettissimi questo mio intervento, desidero innanzitutto ricordare che nell'espositiva di fatto della ricordata decisione della Corte costituzionale si dice (e questo corrisponde ad una incontrastata verità) che tra le parti è pacifico il riconoscimento della competenza della Corte costituzionale per i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali siciliane sorti in via incidentale ai sensi degli articoli 1 della legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ora, io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione veramente singolare che verrebbe a crearsi ove si accedesse alla tesi propugnata nelle due proposte di legge che stiamo discutendo: una medesima legge troverebbe un certo giudice di costituzionalità se ad impugnarla fosse in via preventiva il Governo e troverebbe invece un diverso giudice di costituzionalità se ad impugnarla fosse, dopo che essa fosse entrata in vigore, un cittadino il quale da quella legge venisse pregiudicato e in un giudizio davanti a qualsivoglia tribunale chiedesse la devoluzione degli atti alla Corte costituzionale. Mi sembra che anche il semplice prospettare questa possibilità dimostri l'assurdità dell'ipotesi, anche perché, evidentemente, nessuna ragione al mondo potrebbe impedire che questo doppio ordine di impu-

gnative nei confronti di una medesima legge avesse a svolgersi. Allora sarebbe veramente singolare che l'Alta Corte per la Sicilia, esaminandola su istanza del Governo, dichiarasse, in ipotesi, costituzionale quella legge, e a distanza di qualche mese la Corte costituzionale, provocata da un cittadino in un giudizio davanti all'autorità giudiziaria, andasse in diverso avviso, dichiarasse cioè l'incostituzionalità della legge!

Ve la immaginate, onorevoli colleghi, la situazione che nascerebbe quando nei confronti di una certa legge, che naturalmente toccherebbe tutta una serie di interessi pubblici e di interessi privati, vi fossero due decisioni contraddittorie, una dell'Alta Corte siciliana che la riconoscesse costituzionale e una della Corte costituzionale italiana che la dichiarasse incostituzionale? Avremmo davvero trovato un ottimo sistema di realizzare la certezza del diritto così come si proponevano i nostri amici dell'Assemblea costituente, disciplinando il controllo di costituzionalità.

Ma, a parte questa ipotesi, che non si può certo risolvere come, se non erro, ha suggerito l'onorevole Gianquinto, attribuendo cioè alla competenza dell'Alta Corte siciliana anche il giudizio in via incidentale, cioè sottraendo alla Corte costituzionale una attribuzione che le è data senza limiti di sorta dalla nostra Costituzione, mi è caro mettere in evidenza l'assurdità di questa duplicità di controllo di costituzionalità anche sotto un diverso profilo.

Ricordiamoci: la Repubblica è una e indivisibile. Vi è la varietà degli ordinamenti regionali, vi è la possibilità che ordinamenti giuridici diversi abbiano nell'una o nell'altra parte d'Italia ad applicarsi, ma al di sopra di queste divergenze di ordinamento delle singole regioni vi è sempre, deve restarvi sempre, l'unità dello Stato espressa nella Costituzione della Repubblica, con la quale devono indubbiamente conciliarsi le particolari istituzioni costituzionali delle varie regioni, siano esse a statuto speciale, siano esse a statuto ordinario.

Orbene, onorevoli colleghi, poniamo che in un determinato momento una stessa identica legge sia votata dall'assemblea siciliana e sia votata dal consiglio regionale di un'altra regione a statuto speciale. Poniamo che questa legge sia emanata in un settore in cui non vi sia la più piccola differenza tra lo statuto della regione siciliana e quello dell'altra regione che questa legge viene ad adottare: poniamo la regione sarda, la Val d'Aosta, il Trentino-Alto Adige.

Voi mi insegnate, onorevoli colleghi, che vi sono tanti punti di divergenza tra gli statuti di queste regioni, ma che vi sono anche tutta una serie di punti di convergenza, in cui la posizione delle regioni a statuto speciale è del tutto identica. Ebbene, poniamo che in una di queste materie in cui la questione è del tutto identica, la regione sarda e la regione siciliana adottino l'identica legge. Il Governo ritiene che questa legge sia violatrice di una certa disposizione della nostra Carta costituzionale e la impugna con due distinti corsi di costituzionalità, uno contro la legge siciliana, uno contro la legge sarda. Pensate, onorevoli colleghi, quale sarebbe la situazione che si verificherebbe se dell'uno di questi giudizi fosse investita l'Alta Corte per la Sicilia e dell'altro fosse investita la Corte costituzionale. Potrebbe verificarsi il caso che entrambe le decisioni andassero nello stesso avviso, e bisognerebbe ringraziare Dio; ma potrebbe anche darsi che i due organi chiamati a pronunciarsi andassero in divergente avviso, ipotesi tutt'altro che impossibile dato il diverso atteggiarsi degli umani raziocini. E allora ci troveremmo nella situazione che in questa nostra Italia, una ed indivisibile, trattandosi di valutare una certa norma in rapporto con un certo articolo della Costituzione, senza altro problema da risolvere se non quello di vedere se quella norma è conforme o contraria a quel tale articolo della Costituzione della Repubblica, da una parte ci sentiremmo dire che è conforme, dall'altra che è contraria, sicché quella tale norma nella regione siciliana sarebbe valida, e in Sardegna no, o viceversa...

Ora io mi domando: è mai possibile che noi in una materia così difficile, così delicata come questa del controllo sulla costituzionalità delle leggi vogliamo adottare un provvedimento che a situazioni deprecabili di questo genere possa condurre? Veramente, onorevoli colleghi, mi pare che agiremmo contro la Costituzione dello Stato, e contro il nostro dovere di legislatori consapevoli, se una disposizione di questo genere avessimo ad approvare e un risultato di questa fatta avessimo a consentire!

A questo punto, mi permettano gli onorevoli colleghi presentatori dell'una e dell'altra proposta di mettere in rilievo che il fatto che non si parli più, eventualmente, di Alta Corte per la Sicilia, ma soltanto di una sezione speciale della Corte costituzionale, non sposta, non può spostare per nulla le conclusioni del ragionamento. Perché il problema non è di nomi, ma di sostanza, di struttura; e se una diversa composizione dell'organo, a qualunque

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

titolo, porta la possibilità di queste divergenze, ahimè, il rimedio non vale, il risultato negativo purtroppo rimane! Non è certo con il dire: abbiamo ammesso che pur attraverso la pariteticità della composizione della speciale sezione ci sia una prevalenza della parte statale per il fatto che il Presidente della Corte abbia ad essere lo stesso presidente della stessa Corte costituzionale, che questo si evita. Lo si eviterebbe solo se si pensasse che gli otto giudici (sette più il presidente) membri della Corte costituzionale (chiamiamola la Corte costituzionale generale per distinguerla dalla sezione speciale) dovessero sempre formare blocco ed attestarsi in posizione unitaria soltanto perché questa loro posizione potesse sopravanzare quella dei sette rappresentanti della regione. Ma è fare oltraggio alla dignità ed alla libertà dei giudici costituzionali pensare che gli otto debbano essere tutti allineati quasi con spirito militare e concepire un presidente della Corte costituzionale che abbia a dare ad essi l'ordine (che sarebbe illegittimo!) di comportarsi in un dato modo, anche contrastante eventualmente con le loro coscienze, solo per mantenere l'unità dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale. Evidentemente recherebbero offesa ai giudici costituzionali se questo pensassimo!

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che io devo esprimere il mio dissenso dalla impostazione sia dell'una che dell'altra proposta di legge che vengono oggi in discussione. Non ritengo che faremmo una buona cosa in alcun modo aderendo a queste proposte e disponendo quindi un separato controllo di costituzionalità nei confronti della Sicilia.

A questo punto a me, che sono sempre stato, sono e sempre rimarrò un assertore convinto delle autonomie locali, quando si realizzino in modo da non ledere l'unità e la sovranità dello Stato, sia consentito far rilevare che certo si serve assai male la causa delle autonomie locali, e soprattutto la causa dell'autonomia siciliana, quando si trascende fino al punto di fare affermazioni assolutamente inaccettabili, quali quelle che ha pronunciato qui su questo argomento l'onorevole Gianquinto.

Ella ricorderà certamente, onorevole Gianquinto, il suo intervento del 17 dicembre ultimo scorso. Quanto ella disse allora sui rapporti tra lo Stato e la regione siciliana non costituisce certo — mi perdoni — un buon servizio reso all'autonomia siciliana.

GIANQUINTO. Quello che ho detto è scritto nella legge.

LUCIFREDI. Infatti, quando sentiamo (e lo sentiamo dolorosamente) affermare da lei in quest'aula che Stato e regione siciliana sono su un piano di perfetta parità giuridica, quando sentiamo affermare da lei che i rapporti tra lo Stato e la regione devono considerarsi rapporti di natura pattizia (*Interruzione del deputato Gianquinto*), come se si trattasse di un trattato internazionale che lega l'Italia con uno Stato straniero, quando sentiamo affermare da lei che lo statuto regionale siciliano non può essere oggetto di revisione per atto unilaterale di volontà da parte dello Stato italiano, quando sentiamo queste cose, onorevole Gianquinto, mi lasci dire che restiamo addolorati e sbalorditi, perché affermazioni del genere non sono in alcun modo compatibili con quel principio dell'unità dello Stato che è chiaramente affermato nella Costituzione.

Quando si tratti di leggi ordinarie cento limiti noi possiamo porre all'attività del Parlamento. Ma di fronte a leggi costituzionali, per cose che riguardino l'Italia nostra, nessun limite, onorevole Gianquinto, vincola il Parlamento. Così come un giorno il Parlamento ha fissato con legge costituzionale le autonomie delle regioni a statuto speciale, con altra legge costituzionale un giorno potrebbe toglierle. Io mi auguro che quel giorno non venga mai; ma l'affermazione di quegli eccessi, di quella pretesa parità, di quell'assurdo carattere pattizio, porta, onorevole Gianquinto, a creare e a diffondere nell'opinione pubblica quelle reazioni, quei risentimenti, quelle perplessità, quelle preoccupazioni, che delle autonomie locali sono i nemici più temibili. Si vedrebbero tanto più volentieri autonomie locali, anche delle regioni, soprattutto in riconoscimento dell'indubbio notevolissimo contributo che esse hanno dato, laddove sono state istituite, allo sviluppo economico delle terre che hanno avuto il privilegio di ottenerle, se sotto di esse e in loro nome non si trovassero troppe volte di queste istanze sovvertitrici dell'unità dello Stato.

Le confesso, onorevole Gianquinto, che quando ho ascoltato il suo intervento sono rimasto veramente mortificato, perché non avrei mai creduto che l'amor della tesi potesse far dimenticare a tal punto le necessità della vita unitaria del nostro paese, che anche con le autonomie locali e le autonomie regionali può benissimo conciliarsi, purché si sappiano evitare eccessi di questo genere.

Proprio in questo spirito desidero aggiungere, per concludere, onorevoli colleghi della

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

regione siciliana: considerate lo spirito che ci anima nel fare queste osservazioni a voi non gradite. Non è in noi il desiderio, come da troppe parti si è detto, di voler circoscrivere, vincolare, soffocare l'autonomia regionale. Noi nella regione abbiamo fiducia, ma vogliamo avere fiducia anche nella nostra Corte costituzionale: vogliamo aver fiducia in essa, e l'abbiamo. Non possiamo in alcun modo pensare che l'attribuire ad essa un compito così delicato possa significare la violazione dei diritti della Sicilia, e una sorta di attentato alla sua autonomia.

Pensate, onorevoli colleghi, quale difficile compito sia, in un paese come il nostro, che in questo settore non ha alcuna tradizione cui richiamarsi, il poter far entrare nella coscienza dell'opinione pubblica l'autorità della Corte costituzionale, di questo organo che noi abbiamo voluto fosse superiore al Parlamento, nel senso che gli atti di volontà del Parlamento, atti emessi in nome della sovranità popolare, possano, per una pronuncia della Corte costituzionale, venir domani a perdere di efficacia.

Pensate — e l'ho fatta io stesso questa esperienza — quanto sia difficile far penetrare nella mente dell'opinione pubblica che vi sia un qualche cosa, nell'ordinamento dello Stato, che possa togliere efficacia alla volontà espressa dal Parlamento. Eppure noi lo abbiamo voluto; e lo abbiamo voluto non già per avvilito il Parlamento, ma per garantire al massimo i diritti dei cittadini. Questo noi otteniamo e otterremo se il nuovo organo costituzionale è e sarà circondato di tutto il suo prestigio. Eppure dobbiamo faticare per far comprendere quale sia l'autorità, quale sia il prestigio di cui deve essere circondata la Corte costituzionale.

Ebbene, pensate quale profonda ferita negli argomenti destinati a dimostrare questo prestigio le vostre istanze inferiscono, onorevoli colleghi siciliani, quando voi sostenete che l'attribuire alla Corte costituzionale la tutela dei diritti di autonomia della Sicilia significherebbe la soppressione e la perdita di garanzia di ogni diritto per l'isola!

E perché mai allora la Corte costituzionale dovrebbe essere l'organo in cui ripongano la loro fiducia, più ancora che nel Parlamento, tutti i cittadini d'Italia quando fosse riconosciuta legittima la diffidenza nei suoi confronti dei siciliani? Questo è il problema che, consentitemi, vorrei porre alla vostra intelligenza e alla vostra riflessione. Io credo che se tutti insieme, con spirito di reciproca comprensione e di intima collaborazione,

lavoreremo per far sì che non solo in Sicilia, ma in tutta l'Italia ci sia piena fiducia nei giudici di questo nuovo corpo costituzionale, che solo da due anni esercita le sue funzioni, ma in due anni si è già trovato a risolvere molte gravissime questioni e le ha risolte facendo onore al suo nome e bene assolvendo il compito che la Costituzione della Repubblica gli ha conferito, facendo nascere in tutti gli italiani questa fiducia daremo il migliore contributo perché la garanzia costituzionale dei diritti dei cittadini non sia una vana parola, ma una realtà operante; realtà operante — consentitemelo — sì per i cittadini del resto d'Italia, ma anche per i cittadini della Sicilia, i quali per la loro autonomia nulla hanno in alcun modo a temere, anche se i problemi di conflitto sono devoluti al giudizio della Corte costituzionale.

Pensate ai problemi gravissimi della regione Trentino-Alto Adige, onorevoli colleghi: sono gravi — consentitemelo — forse più ancora dei vostri, perché là c'è una questione che va oltre i nostri confini. Per quale motivo mai noi dovremmo chiedere agli allogeni della provincia di Bolzano una fiducia nella Corte costituzionale superiore alla fiducia che si sentono di riporre in essa i cittadini della Sicilia?

ALDISIO. Diversità di impostazione e diversità giuridica...

LUCIFREDI. Quando si tratta di interpretare le leggi, onorevole Aldisio (ella è avvocato insigne!), non c'è questione di diversità di impostazione: ci sono dei giudici che hanno in esame una legge e la devono confrontare con una Costituzione: tutto il resto essi devono ignorare. Guai se il giudice costituzionale volesse guardare al di là delle leggi! Se su quella strada si mettessero i giudici della Corte costituzionale, ben poca fiducia potremmo nutrire in quell'istituto!

Per questi motivi, onorevoli colleghi, mentre esprimo il mio dissenso ed annuncio il mio voto contrario a queste due proposte di legge, desidero esprimere al tempo stesso l'augurio che, riconsiderata con maggiore serenità la questione, lungi dalle passioni e da ogni troppo spinto impulso dei sentimenti, anche i nostri colleghi della Sicilia e tutti i figli di quella magnifica terra possano in piena tranquillità lasciare affidata la tutela delle sue prerogative a quella istituzione che è chiamata a dare a tutti i cittadini italiani la più piena e assoluta garanzia per il rispetto dei loro diritti. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caronia. Ne ha facoltà.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Lucifredi gentilmente ha spiegato l'equivoco sorto fra noi nell'ultima seduta prima delle vacanze. È un equivoco in cui tutti e due avevamo ragione, perché si era data un'interpretazione diversa ad un certo episodio. L'onorevole Lucifredi ha chiarito, e lo ringrazio delle sue parole cortesi, mentre con altrettanta cortesia risponderò adesso alle sue tesi.

Sarà un po' difficile ad un modesto cultore di scienze mediche controbattere le tesi di un grande giurista quale è l'onorevole Lucifredi, ma parleranno i fatti e la Costituzione.

Dico subito che tutta l'argomentazione portata dall'onorevole Lucifredi potrebbe anche servire alla tesi sostenuta nelle proposte di legge Aldisio (da me controfirmata) e Li Causi. In fondo, queste proposte non mirano ad altro che a creare un coordinamento tra le competenze dei due organi giurisdizionali, la Corte costituzionale e l'Alta Corte siciliana, appunto per cercare di venire incontro a quella unità giurisdizionale affermata dall'onorevole Lucifredi. Nell'invocare tale unità, l'onorevole Lucifredi non si accorge che, proponendo senz'altro di respingere le due proposte di legge, sia quella Aldisio che quella Li Causi, lascerebbe in piedi l'Alta Corte così com'è, con tutti gli inconvenienti prospettati.

Darò tra breve ragione di quanto affermo.

I brillanti discorsi degli onorevoli Musotto, Gianquinto e Aldisio ci hanno chiaramente tracciato la storia dell'autonomia siciliana e dell'Alta Corte e con precisione ci hanno anche indicato le basi costituzionali su cui si fondano. Il che ci dispensa dal ritornare sull'argomento.

L'appassionato intervento degli onorevoli Dante e Li Causi, che hanno approfondito più che altro l'aspetto sociale e politico dell'autonomia e quindi dell'Alta Corte, ci dispensano dall'intrattenerci su questo aspetto della questione. Mi manterrò sul terreno strettamente costituzionale, per cui occorre chiarezza e brevità, evitando inutili ripetizioni.

Permettete, però, che, prima di addentrarmi nella discussione, dica qualcosa su di un episodio marginale per sgomberare una volta tanto il terreno da una leggenda che offende la regione siciliana e che male influenza l'opinione dei cittadini italiani in buona fede. Mentre l'onorevole Musotto accennava all'impulso che l'autonomia ha dato alla rinascita della depressa regione siciliana, una

voce al centro (che non era molto popolato, presso a poco come questa sera) ha mormorato: «Ma quanti miliardi è costata questa autonomia?». Non risposi subito per educazione, ma rispondo oggi a questo ottimo collega, a questo ignoto interruttore, che rivela certamente uno stato d'animo non amichevole verso la Sicilia, come se la Sicilia fosse una pesante colonia e non una parte viva della nazione italiana. Caro collega, l'autonomia siciliana non è costata allo Stato nulla più che le altre regioni, anzi è servita di pretesto per non dare alla Sicilia quello cui avrebbe avuto diritto, come non ultima fra le regioni depresse. Eccole alcune cifre, i consuntivi cioè dei Ministeri più importanti, quali li presenta un attento osservatore di bilanci statali, l'onorevole D'Antoni.

Nel decennio 1947-56, per tutte le province italiane, il Ministero dei lavori pubblici ha speso 2.051 miliardi; le nove province siciliane, che rappresentano un decimo della popolazione nazionale, pesano soltanto per 153 miliardi, cioè per 55 miliardi in meno, seguendo la semplice parificazione proporzionale e non i maggiori bisogni; Il Ministero dell'agricoltura nello stesso periodo ha speso per tutto il territorio nazionale 731 miliardi e per la Sicilia soltanto 48 miliardi, cioè 25 miliardi in meno; il Ministero dell'industria e dei commercio ha speso per tutta l'Italia 699 miliardi, ma solo 470 milioni per la Sicilia, cioè 69 miliardi in meno; il Ministero del lavoro ha speso in tutto 168 miliardi, di cui per la Sicilia soltanto 3 miliardi e 900 milioni (nonostante che l'isola abbia un triste primato nella disoccupazione e nella sottoccupazione), cioè 11 miliardi in meno. L'elencazione potrebbe continuare; ma pur limitandoci ai consuntivi di 4 dicasteri, si perviene alla bella cifra di 156 miliardi economizzati sulla regione siciliana.

A ciò va aggiunto quanto è avvenuto nella Cassa per il mezzogiorno che in Sicilia non ha operato con il carattere di straordinarietà, presupposto della sua istituzione. Per la Sicilia la Cassa per il mezzogiorno, anziché funzione integrativa, ha avuto una funzione sostitutiva della ordinaria attività dell'amministrazione dello Stato. In cifre, alla regione è stato assegnato dalla Cassa per il mezzogiorno teoricamente il 22,50 per cento, ma di fatto si è dato soltanto il 15-16 per cento; sicché altri 100 miliardi sono stati economizzati sulla Sicilia.

Ben a ragione il D'Antoni osserva, con una certa amara ironia, che si può applicare alla Sicilia il versetto «A chiunque ha sarà

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

dato e a chiunque non ha sarà tolto quel poco che ha » (*Interruzioni*).

L'ignoto interruttore potrebbe obiettarmi che la Sicilia ha avuto parecchi miliardi con il fondo di solidarietà nazionale previsto dallo statuto siciliano. È vero. Fino ad ora sono stati dati a questo titolo alla Sicilia 15 miliardi l'anno, cioè complessivamente, a tutt'oggi, 120 miliardi; ma quanto manca ancora per raggiungere i 250 miliardi sottratti alla Sicilia durante il periodo della sua vita autonoma.

Onorevoli colleghi, non ho detto questo per fare recriminazioni o per chiedere riparazioni; l'ho detto, ripeto, soltanto per sfatare una leggenda e per dare una prova che i reali progressi raggiunti nell'isola sono dovuti al regime di autonomia e non ai miliardi, che lo Stato ha elargito in misura inferiore a quanto ha elargito in altre regioni. Il che dovrebbe dimostrare ai critici ed agli scettici che le autonomie regionali sono vantaggiose anche dal punto di vista economico.

L'onorevole Lucifredi ha detto di essere un sostenitore delle autonomie regionali. Gli do atto di questa dichiarazione, ma a patto che le autonomie siano veramente autonomie e non le cosiddette autonomie degli enti locali, che sono tutt'altro che autonomie.

Chiudo la parentesi per riprendere il discorso sulle proposte di legge che abbiamo in esame. In primo luogo, desidero ribadire una osservazione, dettata dal senso comune

dei fatti, di cui i giuristi che fino ad ora si sono avvicendati a parlare non hanno tenuto in debito conto. Qui si deve decidere la sorte di due proposte di legge tendenti a modificare la struttura dell'Alta Corte siciliana, istituita con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 ed ancora esistente, anche se non funzionante per circostanze di fatto. La legge Aldisio prevede modifiche più sostanziali e più radicali, mentre più formali sono quelle contenute nella proposta Li Causi. Qui invece si sono fatte delle lunghe e sottili disquisizioni per affermare (senza dimostrarlo) che l'Alta Corte siciliana ha esaurito il suo compito e deve ritenersi estinta. Anche questo afferma nel suo pur brillantissimo intervento l'onorevole Lucifredi, cui certamente il senso giuridico non difetta. L'onorevole Aldisio ha invece chiaramente dimostrato, con argomentazioni giuridiche e storiche, che l'Alta Corte siciliana è ancora viva e vitale e non può ritenersi estinta.

Si è poi passati ad affermare che l'esistenza dell'Alta Corte siciliana, o la sua trasformazione in semplice sezione della Corte

costituzionale, infrange l'unità della giurisdizione e minaccia addirittura l'unità della patria. Ma questa sì che è retorica! L'Alta Corte siciliana non è una istituzione transitoria con funzioni transitorie; è un istituto costituzionale voluto e consacrato come istituto permanente, con funzioni ben determinate e non transitorie. La sua struttura e le sue funzioni sono consacrate dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dello statuto della Regione siciliana, approvato dalla Consulta, sanzionato e promulgato con regio decreto del 15 maggio 1946. Tale statuto venne successivamente, a circa due mesi di distanza dalla promulgazione della Corte costituzionale e precisamente il 26 febbraio 1948, dichiarato legge costituzionale; e nessuna norma stabilì la transitorietà degli articoli dal 24 al 30, perché non può ritenersi valevole per lo statuto siciliano e per i singoli articoli la VII norma transitoria della Costituzione.

Ogni interpretazione in contrario è arbitraria! Se la VII norma transitoria avesse dovuto riguardare gli articoli dal 24 al 30 dello statuto siciliano, sarebbe stato chiaramente espresso dall'Assemblea costituente nel momento in cui procedette alla costituzionalizzazione dello statuto stesso. Del resto, nel testo della VII norma transitoria è chiaramente espressa l'esclusione della transitorietà delle norme riguardanti l'Alta Corte siciliana. È bene rileggere il secondo comma: « Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione ». Si badi bene: delle norme « preesistenti » non delle norme « sopravvenute »!

La stessa Corte costituzionale (qualche volta si va al di là di quello che la Corte costituzionale ha voluto dire) nella sentenza n. 38, in cui dichiara la propria competenza, senza tener conto naturalmente dell'esistenza degli articoli 24 e 30 della legge 26 febbraio 1948 e tenendo presente soltanto l'articolo 134 della Costituzione, non esclude l'esistenza dell'Alta Corte siciliana. Non vi è alcun dispositivo con cui viene dichiarata estinta l'Alta Corte siciliana. Nel contesto della sentenza n. 38 si dice soltanto che sono da ritenersi estinti gli articoli 24 e 25, mentre si riconoscono ancora efficienti gli articoli dal 26 al 30. In base a quale criterio ritiene la Corte costituzionale alcuni articoli dello stesso capitolo decaduti ed altri ancora esistenti? Perché alcuni debbono dichiararsi transitori ed altri definitivi?



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

L'onorevole Lucifredi, che è così sottile giurista, non s'è posto questo interrogativo?

Inoltre, precedentemente alla sentenza n. 38, la Corte costituzionale aveva dichiarato la compatibilità fra i consiglieri della Corte costituzionale e i consiglieri dell'Alta Corte siciliana, riconoscendo così implicitamente l'esistenza dell'Alta Corte siciliana...

Vogliamo essere più realisti del re attribuendo alla Corte costituzionale una decisione che in verità non ha preso, né poteva prendere?

Del resto, quale organo costituito legittimamente, onorevole Lucifredi, può essere ritenuto estinto senza regolare procedura? Se ciò dovesse avvenire un ben grave colpo si darebbe alla certezza del diritto!

Contrariamente, quindi, alla opinione espressa dall'onorevole Lucifredi e dall'onorevole Facchin, l'Alta Corte siciliana — che ha sinora esplicato per ben dieci anni magnificamente le sue funzioni — non è un organo transitorio con funzioni transitorie; è un organo permanente di cui oggi si propongono modifiche di struttura e di funzionamento. Non si vogliono queste modifiche? Bene! Resterà l'Alta Corte con tutte le sue attribuzioni.

Non si vuole l'Alta Corte, né alcuna sezione? Lo si proponga esplicitamente. Il Parlamento in sede costituente può dichiarare la decadenza. Nessuno altro organo ha questo potere.

Sia ben chiaro però che all'abrogazione degli articoli che all'Alta Corte siciliana hanno dato vita, non si perviene respingendo le modifiche proposte da Li Causi e Aldisio, come ritiene l'onorevole Facchin e come rincalza l'onorevole Lucifredi.

In tal caso l'Alta Corte siciliana resterebbe, e diventerebbero, allora sì, possibili quei tali conflitti di competenza di cui tanto si è parlato e si parla, col preteso pericolo di infrangere l'unità di giurisdizione e financo l'unità della patria, come è stato affermato in Commissione e come è stato accennato qui questa sera, quando si è parlato di « unità dello Stato ».

Le due proposte di legge al nostro esame mirano appunto ad eliminare la possibilità di conflitti di competenza, mediante un coordinamento delle funzioni della Corte costituzionale con quelle dell'Alta Corte siciliana, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 38 che si dichiarò anch'essa competente, senza per altro dichiarare estinta l'Alta Corte siciliana.

Il nostro sforzo deve essere quello di eliminare ogni possibilità di conflitto.

Sulla sentenza n. 38 della Corte costituzionale potremmo discutere a lungo, perché vi sono molti punti che alla discussione si prestano, ed il Parlamento, che è al di sopra di ogni organo costituzionale ha il diritto di discutere.

Ma preferiamo non farlo, osservando soltanto che certe sentenze non si formulano invocando « il prezioso retaggio dei padri » o « l'unità della Patria », che nessuno minaccia, o « l'unità della giurisdizione », che non è certamente compromessa dalla coesistenza di vari organi giurisdizionali. Questo — mi spiace dirlo — non è linguaggio giuridico, ma è retorica.

Nel caso speciale, né l'unità della Patria, né il retaggio dei padri, né l'unicità della giurisdizione sono certamente compromessi dalla coesistenza dell'Alta Corte siciliana e della Corte costituzionale.

Che cosa è mai questa « unità di giurisdizione » cui ci si è richiamati da tante parti? L'onorevole Tesauro ha bene illustrato questo concetto, criticando il concetto della unità di giurisdizione, identificata con quello di unicità di organo: l'unità giurisdizionale è data dalle norme costituzionali e dalle norme del diritto, non dagli organi che sono chiamati ad attuarlo.

Ma che forse ha portato documento alla unità della giurisdizione e alla unità dello Stato l'esistenza di ben sei corti di cassazione prima che il fascismo accentratore ne avesse fatta l'unificazione? Se non vogliamo ritornare allo spirito della dittatura di voler accentrare tutto, dobbiamo riconoscere che l'unità della giurisdizione non è data dalla diversità degli organi giudicanti. Che forse minaccia la giurisdizione e l'unità dello Stato l'esistenza di varie sezioni della Corte di cassazione?

L'onorevole Facchin, ad un certo momento del suo discorso, ha parlato di fiducia (anche questa sera l'onorevole Lucifredi ha parlato di fiducia) dicendo che la Sicilia deve avere fiducia nello Stato o meglio in questo caso nella Corte costituzionale; e qualcuno, mentre parlava l'onorevole Facchin, ha esclamato « questa è prova di civiltà! ». Implicitamente l'interruttore ha fatto intendere che i siciliani insistendo per avere la loro Alta Corte non sono civili.

In sede politica e legislativa la fiducia è nei patti e nelle leggi, non nelle frasi. La Sicilia, rispettando i patti e le leggi, anche con proprio sacrificio, come ha saputo fare e farà sempre, perché la Sicilia a nessuna regione è stata seconda nel volere l'unità

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

della patria, ha dimostrato sempre di avere fiducia. È un'offesa dire che non abbiano fiducia nello Stato e nei suoi organi i siciliani.

È lo Stato piuttosto che mostrerebbe di avere sfiducia ritenendo soppressa, come ha proposto l'onorevole Lucifredi, l'Alta Corte per la Sicilia o non approvando le proposte di coordinamento in discussione, che per se stesse rappresentano un vero atto di fiducia verso lo Stato.

Ed all'amico interruttore debbo ricordare che la Sicilia, centro della civiltà mediterranea, non deve ancora dare prova di civiltà ed ha piuttosto il diritto di chiederle a chi assai dopo si è affacciato alla civiltà.

Ritengo però che quello dell'onorevole interruttore sia stato un *lapsus*. Egli certamente ha pensato in quel momento alla decadenza ed alla depressione di un popolo per miseria ed abbandono, e non alla sua civiltà.

Parlando sempre della fiducia e referendum a quei colleghi che si sono appellati, sia in Commissione sia in quest'aula, alla unità della patria, devo chiedere: sono stati forse i costituenti nemici dell'unità della patria quando formularono l'istituzione delle regioni a statuto ordinario o speciale? Il funzionamento delle quattro regioni a statuto speciale già esistenti ha forse, in qualche modo, scalfito l'unità della patria, o non ha piuttosto servito a meglio rinsaldarla? La unità della patria è fatta di libera adesione e di amore non di accentramento coercitivo. Non dimentichiamo che le nazioni più unite, più stabili, più forti, più democratiche, sono quelle a struttura regionalistica, come la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, come certamente sarà domani l'Europa, se si riuscirà a federare i singoli Stati.

Il corpo della nazione può essere paragonato al corpo umano: «esso è uno ed ha molte membra; e, pur essendo molte le membra, il corpo è sempre uno, e se soffre un membro tutti gli altri soffrono con esso, e se gode un membro tutti gli altri godono con esso». Sono parole di san Paolo parlando della Chiesa; esse si possono applicare alla nazione!

Dalle brevi osservazioni che ho finora esposte, si deduce che un solo grave inconveniente potrebbe derivare dalla coesistenza dell'Alta Corte siciliana con la Corte costituzionale: il pericolo dei conflitti di competenza, dato che la Corte costituzionale ha proclamato la propria competenza nelle questioni di esclusiva competenza della Corte siciliana, soprattutto attraverso le questioni di legitti-

mità costituzionale. L'ipotesi avanzata dall'onorevole Lucifredi, di eventuali divergenze nei giudizi della Corte costituzionale su leggi di una regione diversa dalla Sicilia di fronte a giudizi diversi emessi dall'Alta Corte siciliana nei riguardi di una legge dello stesso tenore riguardante la Regione siciliana, non può costituire un inconveniente, perché diversi sono i bisogni delle varie regioni e ciò che va bene per una regione può non andar bene per l'altra, senza che con questo si venga ad infrangere l'unità di giurisdizione e tanto meno l'unità della patria.

Il pericolo di analoghi conflitti esiste in atto anche tra la Camera ed il Senato, che hanno uguali attribuzioni. Spesso la Camera respinge ciò che il Senato ha approvato e viceversa. Ma chi può ritenere che ciò minacci l'unità della patria o l'unità della giurisdizione? Certamente nessuno.

Ad ogni modo, l'inconveniente vi è e dobbiamo cercare di eliminarlo. A questo mirano proprio le proposte Aldisio e Li Causi, creando una sezione della Corte costituzionale con compiti ben definiti e strutturata in modo da eliminare qualsiasi possibilità di conflitto, senza venir meno al rispetto che dobbiamo alle norme dello statuto siciliano.

Converrebbe, all'uopo, procedere ad una fusione delle due proposte Aldisio-Li Causi, aggiungendo alla proposta Aldisio, come secondo articolo, l'articolo 6 della proposta Li Causi, riguardanti le questioni di legittimità costituzionale. Addivenendo a questo coordinamento, elimineremmo qualsiasi possibilità di conflitto di competenza e di contrasti di giudizio.

Vi sarebbe ancora qualche emendamento da apportare per quanto riguarda la scelta del presidente e del procuratore generale. La proposta Aldisio, che dà prova della più grande fiducia, prevede la presidenza nella persona dello stesso Presidente della Corte costituzionale. Converrebbe forse lasciare, come nella proposta Li Causi, la scelta, sia del presidente che del procuratore generale, agli stessi membri della sezione speciale.

Prima di chiudere il mio dire, desidero prospettarvi quando in questo momento leggo in un giornale di Sicilia a proposito di un'ultima sentenza della Corte costituzionale. Si legge nel giornale: «Essendo stata la questione già esaminata dall'Alta Corte siciliana, la quale aveva anche essa deciso in modo conforme alla Corte costituzionale, la difesa della regione aveva sollevato durante il procedimento l'eccezione sulla competenza della Corte costituzionale a decidere su un punto

già deciso dall'Alta Corte. La Corte costituzionale ha respinto l'eccezione»!

Non faccio commenti. Di questo passo tutta la giurisdizione di circa 10 anni di attività dell'Alta Corte siciliana verrebbe messa in dubbio con danno evidente della certezza del diritto. È ovvia l'osservazione che la Corte costituzionale decide sugli eventuali eccessi di potere, non sui poteri del Parlamento, il quale può modificare la Costituzione anche nella parte riguardante la Corte costituzionale! E parlate ancora di fiducia. (*Interruzione del deputato Lucifredi*)...

FALETRA. Ella difende la Corte quando le fa comodo, onorevole Lucifredi!

CARONIA. Onorevoli colleghi, non faccio nessun commento; riferisco fatti. Ho il massimo rispetto per la Corte costituzionale e mi associo all'elogio che stasera ne ha fatto l'onorevole Lucifredi. Ma i fatti sono quelli che sono.

Onorevole Lucifredi, al di sopra della Corte costituzionale sta il Parlamento. A nessuna Corte costituzionale è lecito sopprimere o modificare gli articoli della Costituzione e delle leggi costituzionali, anche se sono...

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, veda di moderare un po' i termini.

CARONIA. Signor Presidente, non ho usato alcun termine irrispettoso. Sto difendendo le prerogative del Parlamento! È il Parlamento che dovrà decidere se l'Alta Corte siciliana va eliminata o conservata, o se dovrà essere modificata emendando opportunamente gli articoli 24-30 dello statuto siciliano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio ad altra seduta le repliche della Commissione e del Governo.

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo tutti i firmatari della richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3416), dichiarato di ritirare la richiesta stessa, il disegno di legge ritorna in sede legislativa, alla I Commissione (*Interni*), che lo ha in esame.

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione (*Interni*), nella sua seduta odierna, ha deliberato di chiedere che, data l'ur-

genza, sia autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (3408).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà, pertanto, iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sia fondata la notizia che il Commissariato militare a Verona avrebbe indetto un'asta per la fornitura di circa mille quintali di « Fontina Danese » e quello di La Spezia per 400 quintali dello stesso formaggio.

« Tale procedimento violerebbe la legge di tutela delle denominazioni dei formaggi 10 aprile 1954, n. 125 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riserva la denominazione « Fontina » esclusivamente al prodotto originale italiano, con zona di produzione delimitata alla Valle di Aosta.

« Sarebbe veramente inspiegabile che anziché favorire l'acquisto di formaggi speciali, la cui produzione è riservata all'Italia, si favoriscano i surrogati che non hanno certo le qualità di pregio del prodotto di origine e ciò quando la produzione casearia italiana trova già sui mercati la concorrenza, che, usando una denominazione oramai tassativamente vietata, deprime la vendita del prodotto originale.

(4003)

« FARINET ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa, dell'interno e del tesoro, per conoscere se abbiano disposto provvedimenti di urgenza atti a definire le pratiche di corresponsione degli aumenti dovuti ai pen-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

sionati dello Stato, molti dei quali li attendono la lunghissimi mesi.

« Si rileva che particolare ritardo subiscono le pratiche di alcune categorie di pensionati, come quella degli ex carabinieri e alcune altre, il che dimostra la diversità nella disfunzione di uffici a cui dovrebbe porsi immediato riparo.

(4004) « BERLINGUER, ALBIZZATI, BRODOLINI, FARALLI, AMADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quali passi siano stati intrapresi per proteggere le vite e i beni dei cittadini italiani stabiliti nel Venezuela.

« Gli interroganti chiedono di conoscere, altresì, se risultano esatte le notizie circa le violenze commesse ai danni dei connazionali e quali passi siano stati effettuati presso il Governo venezuelano anche per evitare il ripetersi di manifestazioni anti-italiane denunciate dalla stampa internazionale.

(4005) « ANFUSO, ROBERTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se rientra nei compiti di un questore quello di convocare speciali « conferenze stampa » — come ha fatto il dottor Cappelli, a Catania — per criticare le organizzazioni sindacali non governative e per minacciare pubblicamente dei dirigenti operai che operano secondo le leggi costituzionali ed ordinarie della Repubblica.

(4006) « CALANDRONE GIACOMO, MARILLI, BU-FARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali misure si adotteranno — dopo la pubblicazione del decreto sull'Enalotto — a tutela e garanzia del lavoro e del reddito dei dipendenti del lotto che rivendicano, in attuazione del decreto presidenziale 18 aprile 1951, n. 581, la gestione diretta dello Stato anche per il Totolotto.

(4007) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per far cessare le gravi disfunzioni che si verificano presso l'ispettorato ripartimentale forestale di Frosinone, in particolare per i lavori relativi alla bonifica montana su finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Detto ispettorato infatti esperisce licitazioni private sulla base di progetti troppo fon-

te di contestazioni tra l'ufficio appaltante ed i cottimisti esecutori, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere. Inoltre il citato ispettorato, per le ragioni su dette, si trova spesso nell'impossibilità di far iniziare i lavori oppure tenta di costringere gli aggiudicatari a recessioni ingiustificate e dovute soltanto a difetto dell'ufficio. In altri e troppo soventi casi l'ispettorato procede, con ingiustificabile lentezza, alle operazioni contabili relative alle liquidazioni parziali o definitive, ostacolando con vessatorie forme di burocrazia l'attività dei cottimisti.

« La disorganica attività dell'ispettorato ripartimentale forestale di Frosinone, pertanto, determina grave disagio e sensibile danno per le maestranze, impiegate o da impiegarsi, e dei cottimisti i quali sono essenzialmente piccoli imprenditori.

« Inoltre il comportamento dell'ufficio, al quale sono affidati incarichi di rilevante responsabilità oltre che verso lo Stato, anche nei confronti di categorie di produttori, operai ed imprenditori, è la riprova dell'esistenza di quelle forme di sottogoverno tanto vive nella provincia di Frosinone.

(4008) « MICHELINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere gli indirizzi e le direttive sulla riorganizzazione ed il potenziamento degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli e della I.M.N. di Baia, in conformità del recente voto della Camera che ha concluso la discussione sull'industria napoletana.

(4009) « MAGLIETTA, CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO, VIVIANI LUCIANA, GOMEZ D'AYALA, LA ROCCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, per avere notizie sulla collettività italiana in Venezuela in rapporto ai recenti fatti accaduti in quello Stato e per sapere se ha notizia di un manifesto sottoscritto da circa 200 emigrati italiani in Venezuela, che conterrebbe gravi accuse nei confronti dell'ambasciatore italiano in Venezuela Giusti del Giardino, ritenuto responsabile di avere attivamente collaborato con Pablo Estrada, odiato capo della disciolta polizia di sicurezza, del quale si sarebbe servito per sottoporre gli italiani emigrati ad intimidazioni e ricatti, e di aver tentato di ottenere l'appoggio degli italiani al dittatore Jimenez.

(4010) « SPALLONE, PAJETTA GIAN CARLO, BELTRAME, LI CAUSI, GULLO, NAPOLITANO GIORGIO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per avere notizie sulle cause che hanno determinato nella miniera francese di Blansi (Luone) la sciagura nella quale sono rimasti feriti numerosi lavoratori italiani ed hanno perso la vita gli italiani Serafin Giovanni, Fioretti Angelo, Fogat Angelo, Visentin Candido;

per sapere se non ritengano opportuno che il Governo italiano disponga adeguate ed immediate provvidenze a favore dei familiari dei caduti e dei lavoratori gravemente feriti;

se infine non ritengano opportuno condurre un'indagine sulle condizioni di lavoro e di sicurezza esistenti nelle miniere francesi.

(4011) « SPALLONE, PAJETTA GIAN CARLO, BELTRAME, LI CAUSI, GULLO, NAPOLITANO GIORGIO ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sono a conoscenza delle indiscrezioni di stampa (rimaste senza smentita), circa una forte operazione speculativa della cooperativa « Libertà e lavoro » di Ravenna ai danni dello Stato.

« Risulterebbe infatti che il consiglio dell'azienda statale forestale avrebbe accettato di permutare, su richiesta della cooperativa « Libertà e lavoro », 200 ettari poco redditizi della tenuta di Savio di proprietà della cooperativa stessa, con 43 ettari di pineta e spiaggia demaniale in sinistra del fiume Savio.

« Il valore di tale zona pinetale, che verrebbe utilizzata per destinazione balneare, permetterebbe una ingente speculazione che, secondo valutazioni realistiche, sarebbe dell'ordine di un miliardo di lire.

« Gli interroganti si permettono di osservare che tale speculazione esula dai fini sociali della cooperazione in base ai quali la cooperativa « Libertà e lavoro » ha già ottenuto notevoli agevolazioni da parte dello Stato e non poche sovvenzioni; chiedono al Presidente del Consiglio e al ministro dell'agricoltura quali misure intendano adottare per impedire la permuta suddetta, perché contraria agli scopi cooperativistici, e perché lo Stato alienando direttamente l'area di proprietà demaniale potrebbe ricavare per proprio conto il considerevole utile che altrimenti finirebbe nelle mani di una cooperativa la quale conta un numero assai limitato di soci.

(31594)

« CERVELLATI, BOLDRINI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto da parte dell'Istituto autonomo delle case popolari di Salerno alla ricostruzione degli edifici distrutti dall'alluvione del 1954, per la quale ricostruzione il predetto istituto ebbe dai danneggiati stessi formale delega nell'aprile del 1955.

« La interrogante fa presente l'urgente necessità di provvedere ai predetti lavori, onde evitare che i danneggiati, già privati così a lungo del cespite, siano costretti a pagare a suo tempo quote più elevate per il continuo aumento dei costi di costruzione.

(31595)

« MATARAZZO IDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti del prefetto di Frosinone relativamente alla situazione determinatasi nel comune di Sgurgola.

« In detto comune, infatti, per le dimissioni di assessori e consiglieri è venuto a mancare di fatto il numero legale per assicurare funzionalità all'amministrazione.

« Il prefetto di Frosinone, nonostante tale situazione, non è ancora intervenuto per determinare una gestione commissariale, consentendo, oltretutto, le speculazioni dei social-comunisti, precedentemente estromessi dalla vita amministrativa di Sgurgola.

(31596)

« MICHELINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se è a conoscenza degli incresciosi incidenti verificatisi in data odierna a Napoli, in occasione delle dimostrazioni operate dagli studenti universitari di questa città e caratterizzati dallo strano comportamento delle forze di polizia, le quali in molteplici episodi non hanno esitato a caricare gli studenti universitari napoletani, senza alcuna discriminazione di sesso, ingenerando nei predetti, nei genitori degli stessi e nella cittadinanza tutta un senso di accorato e sgomento stupore e di profonda comprensibile perplessità.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro abbia di già adottato o si proponga di adottare, per richiamare i responsabili ad un maggior senso di discernimento e di democratica moderazione e per evitare il ripetersi in avvenire di siffatti deplorabili episodi di violenza, nei confronti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

di giovani studenti inermi, che tanta impressione hanno provocato nella pubblica opinione.

(31597)

« MUSCARIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere se si propongano di accogliere in un apposito disegno di legge e con altri provvedimenti le giuste richieste degli aiutanti nelle case di rieducazione, sia ampliandone il numero che è insufficientissimo, sia col passaggio del personale di assistenza al ruolo unico di educazione, sia con la possibilità di passaggio nel gruppo superiore e coll'applicazione delle norme relative al lavoro straordinario, a quello dei giorni festivi e all'orario notturno.

(31598)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, perché — premesso che il collegio militare della Nunziatella di Napoli, ricco di gloriose tradizioni, rappresenta una istituzione altamente qualificata per preparare i giovani desiderosi di avviarsi alla nobile carriera militare; premesso che la città di Napoli è a giusto titolo fiera di tale nobile istituto, che circonda con affetto e simpatia; premesso che voci sono state diffuse circa un intendimento del Ministero della difesa di sopprimere il collegio militare della Nunziatella — faccia conoscere se tali voci abbiano fondamento o se, invece, non sia intendimento del Ministero di mantenere la nobile istituzione e di allogarla, ove necessario, in altro idoneo edificio, da costruirsi nella stessa città di Napoli.

(31599)

« RUBINACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il Comitato di liquidazione pensioni ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Franco Ruggero di Matteo, classe 1929, da Palermo, inviatagli dal Ministero difesa esercito fin dall'ottobre 1956.

(31600)

« CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza degli assurdi divieti, elevati dal questore di Verona al Movimento sociale italiano, di svolgere libera propaganda politica, mentre si consentono e si proteggono le manifestazioni pubbliche del P.C.I. In particolare,

poiché i divieti di cui sopra hanno colpito anche un parlamentare del M.S.I. al quale non è stato concesso di parlare nella città di Verona, gli interroganti chiedono se ritiene il comportamento di detto questore rispondente ai precetti costituzionali ed infine quali provvedimenti il ministro intende prendere per ristabilire in provincia di Verona l'esercizio delle libertà democratiche.

(31601)

« LECCISI, DE MARZIO, ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere il suo pensiero sulla opportunità di riprendere in esame per l'avanzamento gli ufficiali discriminati con punizione per il loro contegno dopo l'8 settembre 1943, limitatamente a quelli di essi che abbiano comandato onorevolmente il reparto corrispondente al loro grado e che abbiano riportato, nel periodo anteriore alla data suddetta, decorazioni al valor militare o promozioni per merito di guerra od invalidità e mutilazioni per causa di servizio di guerra.

(31602)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare perché la carriera degli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) delle scuole di avviamento professionale venga migliorata.

« Infatti gli insegnanti tecnico-pratici sono gli unici che non hanno fruito dello « scivolamento » economico di un grado al grado iniziale.

« Costoro, che iniziavano la carriera dal grado XI, continuano a percepire, al grado iniziale, lo stesso stipendio, mentre altri insegnanti, che iniziavano la carriera dal grado XII, hanno fruito dello « scivolamento » al grado iniziale, tanto da percepire lo stipendio in base al coefficiente 202 (grado XI) e non in base al coefficiente 180 (grado XII).

(31603)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se è a conoscenza del grave stato di malcontento e di disagio nel quale versano gli studenti universitari di tutta Italia per la recente disposizione relativa agli esami di Stato;

se è a conoscenza delle manifestazioni di protesta messe in atto dagli studenti universitari napoletani, nel corso delle quali sono stati caricati, senza alcuna discriminazione di sesso, dalle forze di polizia, ingenerando nei genitori e nella cittadinanza un senso profondo di angoscia e di sgomento;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

se intende intervenire per un esame più approfondito delle proteste e delle richieste degli studenti universitari di tutta Italia, onde ricercare un temperamento alle recenti disposizioni, magari concedendo, in parziale accoglimento delle richieste degli universitari, la invocata ed attesa proroga all'entrata in vigore dell'esame di Stato.

(31604)

« MUSCARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno provvedere subito al finanziamento, distribuito in più esercizi, per la esecuzione delle opere idrauliche di terza categoria del fiume Bacchiglione in provincia di Vicenza, così classificate con regio decreto 16 novembre 1935, n. 872, al fine di evitare i danni diretti di prossime alluvioni e le gravissime spese di riatto delle devastazioni ad esse conseguenti.

« L'interrogante fa presente che, non ostante le sollecitazioni più volte fatte e la presentazione nel luglio 1956 di un progetto di massima aggiornato, predisposto dal Consorzio idraulico di terza categoria, fiume Bacchiglione, per una spesa di lire 350.000.000, con richiesta di esecuzione dei lavori in concessione, all'ufficio del Genio civile di Vicenza e da questo inoltrato al superiore provveditorato alle opere pubbliche presso il Magistrato alle acque di Venezia, furono respinte per mancanza di fondi.

Recentemente una modesta piena del torrente Leogra affluente del fiume Bacchiglione ha gravemente corroso una sponda provocando il franamento di una strada della città di Schio e mettendo in serio pericolo l'abitato, pericolo evitato solo per il pronto intervento dell'ufficio del Genio civile e del Consorzio fiume Bacchiglione, ma non scongiurato nel prossimo avvenire.

(31605)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno estendere, con un provvedimento legislativo, alle aziende agricole delle provincie di Avellino, Benevento e Salerno, colpite dalla gelata dell'8 maggio 1957 che distrusse oliveti, frutteti e vigneti, il beneficio che l'articolo 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595, concesse a quelle aziende agricole di altre regioni che furono colpite da calamità naturali.

« È ciò per venire incontro agli agricoltori di quelle zone della Campania che hanno

possibilità di minore ripresa rispetto a quelle di altre regioni d'Italia.

(31606)

« COVELLI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché al comune di Campagna (Salerno) venga assicurata un'erogazione di energia elettrica sufficiente ai bisogni di quella popolazione, alla quale attualmente è preclusa la possibilità di ascoltare la radio, di assistere ai programmi televisivi ed accudire ad ogni altra faccenda che implichi l'uso dell'energia elettrica.

(31607)

« MATARAZZO IDA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale assicurazione malattie, nonostante ripetute sollecitazioni, non abbia ancora provveduto a disciplinare la posizione degli accertatori cottimisti, i quali, pur operando alle dipendenze disciplinari ed economiche dell'Istituto stesso, sono privi di contratto di lavoro e di conseguenza di ogni protezione previdenziale ed assicurativa.

(31608)

« MATARAZZO IDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere quali sono le aziende, gli stabilimenti ed i complessi industriali in cui lo Stato è comproprietario e, per ciascuno di essi, conoscere la indicazione nominativa, la sede, il capitale sociale, la quota di pertinenza dello Stato ed il genere di produzione.

(31609)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se risponde a verità che la Cellulosa d'Italia di Chieti, azienda del gruppo I.R.I., ha acquistato una macchina per la fabbricazione della carta con tutto il complesso delle macchine accessorie presso un'industria tedesca a condizioni notevolmente più onerose di quelle offerte per corrispondenti macchinari da varie industrie italiane ed inoltre se risulta a verità che la A.T.I. (Azienda tabacchi italiani) di Pompei, azienda del monopolio di Stato, sta pure trattando per l'acquisto di una seconda macchina da carta presso una ditta germanica.

« Tutto questo mentre esistono in Italia ditte specializzate e particolarmente attrezzate per la costruzione di tali macchinari, ciò che

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

è dimostrato dal fatto che l'industria privata italiana della carta, che vanta tecnici competentissimi, si approvvigiona direttamente in Italia.

« In modo particolare esistono ora in Italia diverse macchine da carta costruite negli ultimi anni dalle industrie italiane (ne esiste una nella provincia di Vicenza che può offrire le stesse garanzie dell'industria tedesca), funzionanti in maniera ineccepibile ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in oggetto.

« Questo non solo nei riflessi della rilevante sottrazione di ore lavorative per l'industria italiana che produce macchine per la fabbricazione della carta, ma altresì nei riflessi del mancato lavoro delle varie ditte fornitrici dei semi-lavorati e dei materiali greggi.

(31610)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere che cosa si debba intendere per certificato di buona condotta politica di recente richiesto dal signor sindaco di Grumo Nevano (Napoli) ad un dipendente municipale per la definizione della pratica di inquadramento nella categoria dipendenti dei servizi di nettezza urbana.

(31611)

« CAPRARA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo nei confronti dell'operato del sindaco di San Felice a Cancellò (Caserta), il quale ha presentato al consiglio il bilancio comunale preventivo per il 1958 malgrado la contraria relazione dell'assessore alle finanze e, di fronte alla mancata approvazione di detto bilancio da parte del consiglio, non ha ritenuto né di rassegnare le proprie dimissioni né di apportare correzione alcuna al bilancio, né, infine, di porre all'ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia presentata dallo stesso assessore alle finanze;

per conoscere inoltre se ritenga conforme alle norme vigenti ed al rispetto della volontà dei cittadini rappresentata dal consiglio comunale l'operato del prefetto di Caserta, il quale, invece di invitare il sindaco a rappresentare il bilancio al consiglio per la regolare discussione, modificazione ed approvazione o, in mancanza, sciogliere l'amministrazione comunale nominando un commissario prefettizio per procedere a nuove elezioni, ha ritenuto di poter sanare la gravissima violazione perpetrata nominando un commissario con funzione sostitutiva del consiglio per la re-

dazione e l'approvazione del bilancio preventivo; nomina commissariale che si è risolta in un manifesto dispregio della volontà popolare espressa dal consiglio ed in un danno per la cittadinanza, costretta in tal modo a pagare aliquote di supercontribuzione, dal momento che il commissario si è limitato a considerare approvato lo stesso bilancio sostanzialmente respinto dal consiglio.

(31612)

« ROBERTI, ALVIRANTE, ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ulteriori adempimenti siano necessari per la definizione della pratica di pensione diretta della nuova guerra n. 1189275 della quale è beneficiario l'ex militare Musetta Luigi fu Salvatore della classe 1911.

« In particolare si chiede lo scioglimento della riserva di cui al decreto ministeriale n. 2795849; la liquidazione degli assegni di cura spettanti e la definizione della pratica per sovraggiunto aggravamento.

(31613)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ulteriori adempimenti siano necessari per la definizione della pratica n. 1347931 di pensione diretta della nuova guerra della quale è beneficiario l'ex militare Vergara Antonio fu Michelangelo della classe 1915 il quale da tempo ha chiesto nuovi accertamenti per sovraggiunto aggravamento delle infermità riconosciutegli.

(31614)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia pervenuta a definizione la domanda di indennizzo dei danni di guerra in Africa orientale italiana, presentata da molti mesi da Parato Giuseppe fu Tomaso, residente a Bra, Borgonuovo (Cuneo), fascicolo n. 107476. L'interessato a molte riprese ha sollecitato il provvedimento, ed attende dopo tanto tempo la decisione, date le sue condizioni economiche e la sua età.

(31615)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se sia stata definita dopo tanta attesa la domanda di pensione di Parato Giuseppe fu Tommaso, classe 1887, residente a Bra (Cuneo), presentata fin dal 1950 e rinnovata il 28 aprile 1957, con ulteriore documentazione. La domanda origina-



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

ria era stata mandata al distretto di Mondovì dalla amministrazione di Asmara (Africa orientale italiana).

« Il Parato che ha partecipato alla guerra 1915-18 e alle due guerre in Africa orientale italiana versa in ristrettezze economiche ed è in tarda età.

(31616)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se sia stata definita e con quale esito la domanda di pensione di guerra presentata da molti mesi da Ferrero Giuseppe padre del defunto militare Battista, residente a Baldissero d'Alba (Cuneo). Per tale domanda, come da lettera 13 settembre 1956, risultava che già era stato predisposto lo schema di provvedimento favorevole, trasmesso al comitato di liquidazione con elenco n. 75768 per l'esame di merito; ma finora nessuna comunicazione ulteriore è intervenuta.

(31617)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito del ricorso presentato fin dal marzo 1957 alla Corte dei conti da Bordone Severino fu Giovanni, residente a Monteu Roero, frazione Roreto (Cuneo). Il ricorso ha il n. 335056 e date le condizioni assai ristrette in cui si trova, il signor Bordone Severino attende ansiosamente la definizione.

(31618)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito della domanda di pensione di guerra presentata fin dal settembre 1953 da Brusco Maria Emma fu Battista, vedova di Adriano Giovanni fu Filippo, residente a Lequio Berria (Cuneo), quale madre di Adriano Luigi, disperso in Russia. La interessata, rimasta vedova fin dal 15 luglio 1952, vive in ristrettezze economiche, avendo soltanto un lieve diritto di usufrutto sui beni del defunto marito e quindi attende dopo tanto tempo la decisione della sua domanda.

(31619)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'esito del ricorso inoltrato da Bovo Giovanni fu Marcello, residente a Niella Belbo (Cuneo) per la pensione di guerra spettante per aver perduto in Russia il figlio Emilio. Tale ricorso venne

spedito il 30 aprile 1956 con lettera raccomandata n. 3743 dell'ufficio postale di Alba ed in essa il ricorrente ha insistito per la concessione della pensione, per avvenuto compimento dell'età prescritta. L'interessato aveva ritenuto di poter ottenere la riforma della decisione ministeriale 17 febbraio 1951 che gli negava la pensione, ma ad ogni modo il ricorso predetto 30 aprile 1956 deve essere ritenuto come idoneo per ottenere la pensione, essendo incontroversa la dispersione in Russia del figlio e la ragione di guerra. Egli non è riuscito ad avere alcun riscontro nei passati anni, pur trovandosi in condizioni economiche gravi, ed anzi a precedente interrogazione parlamentare si è risposto che non si era trovata traccia di richieste del Bovo Giovanni.

(31620)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se egli intende mettere, almeno parzialmente, a disposizione dei servizi aerei turistici il campo di aviazione di Rimini Miramare, facilitando così il movimento turistico nazionale ed estero e accogliendo i voti ripetutamente espressi dalla popolazione della zona.

(31621)

« PAJETTA GIULIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali non ha ancora provveduto a nominare il presidente del consiglio d'amministrazione del magistero di Salerno.

« L'interrogante fa presente che tale mancata nomina (attribuita dal consigliere provinciale della democrazia cristiana professor Caiazza, nella seduta del consiglio provinciale di Salerno del 13 gennaio 1958, a « interferenze politiche e a pressioni esercitate da personalità politiche ») impedisce a tutt'oggi l'esistenza giuridica e il funzionamento del consiglio d'amministrazione del magistero.

(31622)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessaria l'istituzione, in provincia di Alessandria, di un istituto tecnico industriale, tenute presenti le caratteristiche proprie dell'economia di alcuni importanti centri della provincia e considerando che in Piemonte gli unici istituti tecnici industriali sono quelli di Torino e Novara — con una se-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

zione a Biella — i quali di fatto non possono accogliere un numero di allievi eccedenti le loro capacità recettive.

(31623)

« MARTINO EDOARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere, con tutta urgenza, per contenere il malcontento di tutti i produttori agricoli di granoturco in merito alle indiscriminate importazioni di tale prodotto, per cui la produzione nazionale, oltretutto rimanere deprezzata, rimane anche invenduta, mancando addirittura il mercato della richiesta rimasta soppiantata per l'esagerata offerta estera.

(31624)

« CHIARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali adempimenti siano necessari per la definizione del ricorso avverso la negata concessione di assegni familiari inoltrato dal lavoratore Oliva Salvatore fu Francesco da Cesa (Caserta) dipendente dalla ditta Italstrade di Napoli.

(31625)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di consentire ai disoccupati di Grumo Nevano (Napoli) la possibilità di frequentare cantieri scuola da tempo sollecitati ma sinora non iniziati.

(31626)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se è vero che nell'ospedale dello S.M.O.M. di Pozzuoli (Napoli) l'invalido di guerra Gerardo Busiello, che doveva essere operato, è stato trasferito altrove per non aver voluto abiurare alla sua fede « evangelica » e se è vero che in tale occasione è stato vietato l'accesso al pastore Pasquale Russo;

per conoscere i provvedimenti adottati che, si ritiene, debbano essere severissimi.

(31627)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere

l'elenco preciso dei depositi costituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno presso banche ed enti finanziari ed il relativo ammontare onde tranquillizzare quella parte notevole dell'opinione pubblica giustamente turbata e preoccupata per le precise affermazioni di un noto settimanale e per chiarire i motivi che hanno indotto la Cassa del Mezzogiorno ad effettuare un deposito di 300 milioni presso la cassa di risparmio di Latina, e per conoscere se trova fondamento nella realtà l'affermazione del giudice istruttore al processo di Latina secondo la quale l'assenza e gli indugi della Banca d'Italia nella nomina di un commissario straordinario della cassa di risparmio di Latina ha aumentato e moltiplicato il già rilevantissimo danno economico inferto dall'ex presidente dell'istituto predetto.

(31628)

« MICHELINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere il risultato dell'inchiesta, che, come la stampa informa, si sta svolgendo in Rotello (Campobasso) per accertare eventuali responsabilità nei confronti dei componenti l'E.C.A. di detto comune e di altri circa la utilizzazione di fondi, che detto ente avrebbe dovuto distribuire a favore dei più poveri del comune.

(31629)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, sulla già richiamata situazione dei medici delle carceri giudiziarie che pur prestando la propria opera professionale per 7 giorni alla settimana hanno una ricompensa di circa 1000 lire al giorno senza altra indennità;

sul mantenimento degli impegni assunti di provvedere alla loro sistemazione ed alla regolamentazione equa del proprio lavoro.

(31630)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se risponde al vero la notizia che le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli verrebbero esentate dalla imposta di ricchezza mobile e se non ritiene che tale esenzione provochi una grave difformità di trattamento tributario tra le cooperative predette e le aziende a carattere privato del settore conserviero, lattiero-caseario e delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli in genere.

(31631)

« D'AMBROSIO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto alle indispensabili ed indifferibili riparazioni delle strade interne della frazione Cutone del comune di Isernia (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici, per cui fu stanziata nel 1952 la somma di un milione, che non venne allora — non si sa per quale motivo — utilizzata.

(31632)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla riparazione e alla sistemazione delle strade interne del comune di Carovilli (Campobasso).

(31633)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere in quale modo intende provvedere alla sistemazione ed al necessario miglioramento per l'acquedotto di Carovilli (Campobasso).

(31634)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature in Carovilli (Campobasso).

(31635)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un acquedotto nelle borgate di Carovilli (Campobasso).

(31636)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito al finanziamento dei lavori per altre lire 90.000.000 occorrenti per il completamento dell'importante strada provinciale Carovilli-San Pietro Avellana, in provincia di Campobasso, di cui sono stati già finanziati ed appaltati lavori per 90 milioni di lire.

(31637)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in qual modo si intende provvedere all'approvvigionamento idrico delle frazioni Castelromano, Conocchia, Collevasuso, Coppocchio, Cutone, Marino, Collecioffi e Saliotto, Collecroci, Colle Maritano e Sfera del comune di Isernia (Campobasso), dove abitano numerose famiglie, le quali ritengono che potrebbe essere per esse captata l'importante sorgente esistente nel vicino agro di Carovilli.

(31638)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Carovilli (Campobasso) dell'elettrodotta che deve portare l'illuminazione elettrica nelle borgate Fontecorelli, Cerrosavino e Briccioso del comune di Carovilli, per cui vi è domanda del consorzio « Monte Pizzo ».

(31639)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se sia sua intenzione licenziare i cottimisti disegnatori dipendenti dagli uffici tecnici erariali, mentre i medesimi sono in notevole arretrato nella compilazione e registrazione delle domande di voltura, nel rilascio dei certificati di attualità e storici catastali, dei tipi di frazionamento e degli estratti di mappa; mentre il nuovo catasto fabbricati non ha ancora potuto entrare in conservazione per insufficienza di personale addetto all'allestimento degli atti relativi, e se non ritiene doveroso adibire i detti cottimisti disegnatori, i quali da parecchi anni sono alle dipendenze dell'ufficio tecnico erariale di Roma ai servizi sopra elencati anziché licenziarli.

(31640)

« ANGELINO PAOLO, SECRETO ».

*Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se, in attesa della pubblicazione e della approvazione dello studio sul potenziamento degli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli e dell'ex silurificio di Baja, il Governo non ritenga indispensabile — in adempimento anche degli impegni presi dal ministro Bo nell'ultimo dibattito parlamentare — fare quanto è necessario per mantenere detti stabilimenti nel loro grado di originaria efficienza. Ciò perché la progressiva inesorabile smobilitazione di impianti e reparti, la successiva alienazione di parte del suolo sui quali i detti stabilimenti sorgono, la chiusura della scuola aziendale degli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, l'esaurimento ed il mancato rinnovamento di commesse di lavoro, lo stato di inoperosità forzato ed addirittura ostentato in cui vengono

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

tenuti i lavoratori non ancora licenziati o sospesi, appaiono chiari, preoccupanti, drammatici sintomi di una intenzione ed anzi di una attuazione di un piano non di potenziamento, ma di quasi totale smobilitazione degli stabilimenti stessi, in modo da farli trovare già quasi inesistenti nel momento in cui il piano suddetto sarà reso pubblico.

« Gli interpellanti sottolineano le gravi non prevedibili conseguenze che una tale ostinata azione potrà produrre nei confronti delle categorie lavoratrici dipendenti dagli stabilimenti e della intera popolazione della zona flegrea, già economicamente e socialmente tanto depressa.

(834)

« ROBERTI, ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali direttive intendano impartire per alleviare la grave crisi della tabacchicoltura dimostrata, fra l'altro dalle recenti agitazioni sindacali per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle tabacchine.

(835)

« CODACCI PISANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro del bilancio, il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per sapere a quali risultati sia pervenuta la commissione di studio per la rinascita della Sardegna nella elaborazione del piano apposito e quali stanziamenti siano previsti per l'attuazione di esso »

(836)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

a) come intenda applicare e far rispettare l'articolo 7 della Costituzione in base al quale lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,

b) se ritenga che la Chiesa, intervenendo continuamente a mezzo delle proprie gerarchie nel campo di attività che sono proprie e specifiche dell'ordine statale, e addirittura ingerendosi nell'attività governativa, rispetti l'indipendenza e la sovranità dello Stato;

c) in particolare se non ritenga la recente presa di posizione del cardinale Ottaviani lesiva del prestigio e dell'autorità del Governo

italiano, e conseguentemente anche lesiva del prestigio e dell'autorità dello Stato di cui il Governo è organo responsabile,

d) se non giudichi che le funzioni di Presidente del Consiglio e di ministro della Repubblica italiana richiedano, da chi le riveste, la massima fermezza nel tutelare anche di fronte alla Chiesa il prestigio e la sovranità dello Stato, e quindi anche la capacità e la volontà di opporsi, ove occorra, alle pretese e alle ingerenze della Chiesa;

e) se infine il Governo abbia compiuto o intenda compiere passi per richiamare la Chiesa al rispetto delle norme concordatarie e del prestigio dello Stato.

(837)

« BASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulle cosiddette elezioni dei consigli direttivi delle casse mutue comunali dei coltivatori diretti, svoltesi il 12 gennaio 1958 in numerosi comuni della Basilicata, per sapere se, tenuto conto delle numerose documentate illegalità compiute, non ritiene suo dovere intervenire per promuoverne la invalidazione e la conseguente rinnovazione e per conoscere inoltre se e quali provvedimenti intende adottare per garantire libere e democratiche elezioni dei suddetti organismi nelle località dove ancora si deve votare.

« A titolo puramente esemplificativo si richiama l'attenzione del ministro sui seguenti fatti:

1°) dovunque si è votato si è proceduto all'ultima ora allo scioglimento dei consigli direttivi eletti nel 1955 e alla conseguente nomina di un commissario del quale non era dato conoscere né il nome né la residenza o l'ufficio, al punto che nei comuni di Grottole e di Irsina è stato necessario far ricorso a carabinieri per identificarlo, rintracciarlo e obbligarlo a riceversi le liste concorrenti di quelle bonomiane;

2°) a nessuno è stato possibile consultare le liste degli elettori o quanto meno conoscerne il numero per stabilire il numero dei presentatori;

3°) confondendo tra assemblee ordinarie e assemblee elettorali si è fissato il termine di appena otto giorni prima di quello delle votazioni per « spedire » gli avvisi (non a tutti gli aventi diritto al voto, facendo coincidere la spedizione col giorno precedente due giorni festivi e in taluni casi spedendoli addirittura il giorno 7 gennaio 1958 per elezioni indette per il giorno 12 gennaio 1958, così che molti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

elettori o non hanno ricevuto nessun avviso o l'hanno ricevuto ad elezioni già fatte;

4°) il regolamento emanato ha falsato la norma dell'articolo 29 della legge traendo in inganno il corpo elettorale e predisponendo la possibilità di escludere le liste non gradite;

5°) le liste bonomiane, le uniche ammesse, sono state in più posti presentate irregolarmente. A Matera neanche candidato ha firmato l'accettazione soltanto dodici ore prima dell'inizio delle votazioni; a Scanzano i certificati elettorali dei presentatori sono stati chiesti soltanto il giorno successivo a quello fissato come termine ultimo per la presentazione delle liste e a Genzano non risulta che sia stata mai dimostrata la qualità di elettori politici dei presentatori;

6°) ai sindaci della cassa comunale di Matera è stato vietato di prendere visione delle liste degli elettori e di assistere allo svolgimento delle operazioni elettorali;

7°) nessun controllo è stato esercitato né sulla identità dei votanti, né sulla regolarità delle deleghe, né sulla stessa presenza fisica dei votanti in proprio o per delega;

8°) con la compiacente complicità delle forze dell'ordine tutta una fitta rete di mistero è stata stesa intorno ai posti dove si votava, inventandosi per l'occasione e per meglio assicurare il trionfo della lista unica di fascistica memoria un inesistente articolo di una ancora più inesistente legge che vietava qualsiasi propaganda entro il raggio di cinquecento metri dalla sala delle votazioni.

(838)

« BIANCO, GREZZI ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri competenti non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 20,5.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

FERRARI FRANCESCO e DUGONI: Modificazione del primo comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (2221);

MAGLIETTA ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato (3328);

CAPPUGI e COLASANTO. Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari (3330).

2. — *Discussione dei disegni di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente i contratti di assicurazione e riassicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954 (*Approvato dal Senato*) (2078) — *Relatore* Codacci Pisanelli;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viaggiatori, con annesso Scambio di Note, concluso in Roma il 31 marzo 1955 (*Approvato dal Senato*) (2408) — *Relatore*: Codacci Pisanelli;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data (*Approvato dal Senato*) (2509) — *Relatore*: Codacci Pisanelli;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 (3065) — *Relatore*: Mastino Gesumino;

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953 (*Approvato dal Senato*) (3074) — *Relatore*: Mastino Gesumino.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549);

*e delle proposte di legge*

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439);

Senatori PETTI e AGOSTINO: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e as-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

sistenza a favore degli avvocati e procuratori *Approvata dalla II Commissione permanente del Senato* (3242).

4. — *Svolgimento di mozioni e di interpellanze.*

5. — *Discussione del disegno di legge*

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio Superiore delle miniere (*Approvato dal Senato*) (3120) — *Relatore*: Faletti.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale*

ALDISIO ed altri. Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale (*Urgenza*) (2406);

LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale (2810);

— *Relatore*: Codacci Pisanelli.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*

GOZZI ed altri. Riforma dei contratti agrari (860),

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835);

*e del disegno di legge*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, *per la maggioranza*; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*.

9. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

10. — *Seguito della discussione della mozione Gullo ed altri.*

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge.*

Disposizioni per la protezione civile in caso di eventi bellici e calamità naturali (*Urgenza*) (2636) — *Relatore*: Agrimi.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge.*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale.*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesaurò, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

14. — *Discussione delle proposte di legge.*

Senatore BRASCHI: Norme per la circolazione su strada delle trattrici (agricole e industriali), delle macchine semoventi e relativi rimorchi (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2214) — *Relatore*: De Biagi,

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini.

DAZZI ed altri. Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi.

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario.

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

BERNARDI ed altri: Disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.) ed Istituti similari e disciplina di taluni rapporti fra essi ed i rispettivi inquilini (68);

BERNARDI, CAPALOZZA e BUZZELLI: Estensione delle disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio degli istituti ed enti di edilizia economica e popolare agli Istituti autonomi per le case popolari (416);

Riccio ed altri. Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1958

e degli istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini (454);

CAIATI ed altri: Concessione in proprietà, a favore degli attuali assegnatari delle case dello Stato, dei comuni, delle province, degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.), dell'I.N.A.-Casa e delle altre amministrazioni ed Enti pubblici e disposizioni per la costruzione di nuove case popolari ed economiche con patto di assegnazione in proprietà (1298);

— *Relatore*: Valsecchi.

15. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

*Discussione del disegno di legge*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378)

— *Relatori*: Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

*Discussione della proposta di legge*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore* Menotti.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI